



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

160^a seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 26 febbraio 2009

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del presidente Schifani

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. VII-XXX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-81
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	83-208
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	209-247

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		
SUL PROCESSO VERBALE		
PRESIDENTE	Pag. 1	
PEGORER (PD)	1	
Verifiche del numero legale	1	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		
(1082) <i>Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)</i>		
Stralcio, dal testo proposto dalle Commissioni riunite, dei commi da 3 a 5 (1082-bis) e 6 (1082-ter) dell'articolo 9 e degli articoli 16 (1082-quater) e 17 (1082-quinquies):		
PRESIDENTE	2	
SUL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI		
PRESIDENTE	3, 5, 6	
LEGNINI (PD)	2, 3, 6	
FERRARA (PdL)	5, 6	
DISEGNI DI LEGGE		
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082:		
PRESIDENTE	6, 7, 8 e <i>passim</i>	
MALAN (PdL), relatore	7, 8, 13	
SALTAMARTINI (PdL)	7	
VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	Pag. 7, 9	
VIMERCATI (PD)	8, 10	
BODEGA (LNP)	9	
GIAMBRONE (IdV)	9	
INCOSTANTE (PD)	10, 14	
LEGNINI (PD)	11, 12	
QUAGLIARIELLO (PdL)	12	
PROCACCI (PD)	13	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .		
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI		
PRESIDENTE	14	
DISEGNI DI LEGGE		
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082:		
PRESIDENTE	14, 15, 16 e <i>passim</i>	
INCOSTANTE (PD)	14, 15, 16 e <i>passim</i>	
VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	15, 17, 20 e <i>passim</i>	
MALAN (PdL), relatore	17, 20, 23 e <i>passim</i>	
BELISARIO (IdV)	17, 24, 32 e <i>passim</i>	
D'AMBROSIO LETTIERI (PdL)	18	
BONFRISCO (PdL)	18	
BENEDETTI VALENTINI (PdL)	19, 21, 22	
SANGALLI (PD)	20, 21, 22	
FIORONI (PD)	22	
PASTORE (PdL)	22, 26, 34	
PARDI (IdV)	23, 31	
GIAMBRONE (IdV)	25, 29, 31 e <i>passim</i>	
PEGORER (PD)	26	
ADRAGNA (PD)	27	
LEGNINI (PD)	27	
ZANETTA (PdL)	34	
CENTARO (PdL)	36	
ADAMO (PD)	37	
GRILLO (PdL)	37, 38	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	14, 15, 16 e <i>passim</i>	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

**SUL GRAVE LUTTO CHE HA COLPITO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

PRESIDENTE Pag. 38

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1082:**

PRESIDENTE 38, 39, 40 e *passim*
 ZANETTA (PdL) 38, 39
 MALAN (PdL), *relatore* 38, 39, 42 e *passim*
 PASTORE (PdL) 39, 40
 PARDI (IdV) 39, 40
 VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 39, 43, 47 e *passim*
 GIAMBRONE (IdV) 40
 BUBBICO (PD) 41
 PERDUCA (PD) 41, 45
 D'AMBROSIO LETTIERI (PdL) 41, 44, 47 e *passim*
 INCOSTANTE (PD) 44, 45, 46 e *passim*
 BATTAGLIA (PdL) 49, 50, 52 e *passim*
 TOMASSINI (PdL) 49, 50, 52
 BIANCO (PD) 49
 GRAMAZIO (PdL) 52
 ANTEZZA (PD) 54, 57
 BELISARIO (IdV) 55
 RANUCCI (PD) 58
 BENEDETTI VALENTINI (PdL) 58
 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .40, 45,
 46 e *passim*
 Verifiche del numero legale 44, 56

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 58

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1082:**

PRESIDENTE 58, 59, 60 e *passim*
 MALAN (PdL), *relatore* 58, 60, 61 e *passim*
 VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 59, 61, 64 e *passim*
 MAURO (LNP) 59
 BIANCONI (PdL) 59
 GARAVAGLIA Mariapia (PD) 59, 72, 73 e *passim*
 RANUCCI (PD) 59
 BENEDETTI VALENTINI (PdL) 60, 61
 CICOLANI (PdL) 60
 SANGALLI (PD) 61
 BALDASSARRI (PdL) 61
 GRANAIOLO (PD) 61, 64
 BUTTI (PdL) 63
 GIAMBRONE (IdV) 66
 GERMONTANI (PdL) 66, 67, 77
 VALENTINO (PdL) 67
 STRADIOTTO (PD) 69
 MERCATALI (PD) 69
 INCOSTANTE (PD) 69, 72, 74

SANNA (PD) Pag. 69, 71
 OLIVA (Misto-MPA) 71
 CURSI (PdL) 73, 74
 PETERLINI (UDC-SVP-Aut) 75
 DIVINA (LNP) 76, 77
 LANNUTTI (IdV) 77
 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .66, 69,
 72 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento e la risposta scritta:**

PRESIDENTE 78, 79
 PERDUCA (PD) 78
 GRAMAZIO (PdL) 78
 PETERLINI (UDC-SVP-Aut) 79

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 79, 80
 PORETTI (PD) 79
 INCOSTANTE (PD) 79, 80

**SULLA CRISI DELLO STABILIMENTO
FIAT DI POMIGLIANO D'ARCO**

ARMATO (PD) 80

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 1082:**

Ordine del giorno 83
 Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno .86, 88,
 91
 Articolo 2 soppresso dalla Commissioni riunite 92
 Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e ordine del giorno 94, 101
 Articolo 3 ed emendamenti 102, 103
 Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 104
 Articolo 3-bis ed emendamenti 105, 107
 Articolo 3-ter ed emendamenti 110, 111
 Articoli 4 e 5 ed emendamenti 113, 117
 Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 120
 Articolo 6 ed emendamenti 121, 122
 Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 124
 Articolo 7 ed emendamenti 126, 128
 Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 132
 Articoli 8 e 9, emendamenti, proposte di stralcio e ordine del giorno 133, 134, 136

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 e ordine del giorno	Pag. 146, 150	Articolo 18, emendamenti e ordine del giorno	Pag. 188, 189, 191
Articolo 9- <i>bis</i> ed emendamenti	151	Articolo 19, emendamenti e ordine del giorno	191, 192, 194
Articolo 10 ed emendamenti	153, 155	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19	196
Articolo 11, emendamenti e ordine del giorno	159, 160	Articolo 20 ed emendamenti	202, 203
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11 e ordine del giorno	162, 163	Articolo 21, emendamenti e ordine del giorno	204, 206
Articoli 11- <i>bis</i> e 12	163, 164	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21	207
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 e ordini del giorno	165, 170		
Articolo 12- <i>bis</i> ed emendamenti	171	<i>ALLEGATO B</i>	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12- <i>bis</i>	173	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	209
Articolo 12- <i>ter</i> ed emendamenti	175, 176	CONGEDI E MISSIONI	228
Articolo 13 soppresso dalla Commissioni riunite	177	DISEGNI DI LEGGE	
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13	177	Annunzio di presentazione	228
Articolo 14 ed emendamenti	178, 179	Ritiro	229
Articolo 15	180	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 e ordine del giorno	181, 182	Annunzio	81
Articolo 16, proposta di stralcio ed emendamenti	183, 184	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	229
Articolo 17, proposta di stralcio ed emendamenti	186, 187	Interpellanze	230
		Interrogazioni	231
		Interrogazioni da svolgere in Commissione	247

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,35.

Sul processo verbale

AMATI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PEGORER (*PD*). Ne chiede la votazione, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,02 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Stralcio, dal testo proposto dalle Commissioni riunite, dei commi da 3 a 5 (1082-bis) e 6 (1082-ter) dell'articolo 9 e degli articoli 16 (1082-querter) e 17 (1082-quinquies)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del giorno precedente si è conclusa la discussione generale e i relatori e il rappresentante del Governo hanno svolto le repliche.

Sul regime di ammissibilità degli emendamenti

LEGNINI (*PD*). Stigmatizza lo scadimento della qualità del procedimento legislativo registrato nel corso degli ultimi mesi e ulteriormente testimoniato dall'*iter* del provvedimento in esame, appesantito dalle Commissioni di merito con norme estranee all'oggetto e al di fuori dei termini previsti per la presentazione degli emendamenti, così risultando ampiamente violato l'articolo 126-bis, commi 2-bis e 2-ter, del Regolamento del Senato in tema di ammissibilità degli emendamenti. Sollecita quindi la Presidenza a svolgere un esame approfondito sugli emendamenti presentati in Aula, specie con riferimento all'esigenza che essi non siano estranei all'oggetto del disegno di legge, anche come definito dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in quanto, in caso contrario, l'opposizione si riserva di sollevare nel corso del dibattito la questione dell'ammissibilità degli emendamenti volta per volta e in relazione a ciascuno di essi. Quanto alle proposte emendative già approvate nelle Commissioni di merito, richiama una pronuncia del 20 novembre scorso, con la quale il Presidente del Senato indirizzò ai Presidenti delle Commissioni una forte raccomandazione in ordine al puntuale vaglio di ammissibilità degli emendamenti presentati e riservandosi il potere di dichiararne l'improponibilità anche se approvati in Commissione. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

PRESIDENTE. Riassumerà il senso dell'intervento del senatore Legnini al Presidente del Senato. La complessità del collegato alla finanziaria rende non facile l'applicazione dell'articolo 126-bis del Regolamento che al comma 2-ter prevede lo stralcio delle disposizioni estranee all'oggetto come definito dalla legislazione vigente e dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Fermo restando il parere della Commissione bilancio sulla copertura finanziaria, la Presidenza nella valutazione di proponibilità degli emendamenti deve tenere conto anche della

possibilità di ripresentare in Assemblea emendamenti respinti in sede referente.

FERRARA (*PdL*). Le critiche mosse dal senatore Legnini alla Presidenza sono ingenerose: nella precedente legislatura la maggioranza di centrosinistra ha approvato a colpi di fiducia una finanziaria costituita da migliaia di commi; l'attuale maggioranza invece, dopo aver approvato una finanziaria snella, si accinge a definire i collegati senza che il Governo ponga la fiducia. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

LEGNINI (*PD*). Alla luce della risposta della Presidenza, il Gruppo si riserva di sollevare volta per volta la questione dell'ammissibilità degli emendamenti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

AMATI, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G100.

MALAN, *relatore*. Propone una modifica.

SALTAMARTINI (*PdL*). Accoglie il suggerimento. (*v. Allegato A*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G100 (testo 2).

PRESIDENTE. Procede all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Passa all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

VIMERCATI (*PD*). L'emendamento 1.9 istituisce, presso il Ministero competente, il Fondo per le agevolazioni di credito agli investimenti in infrastrutturazione a banda larga per le zone a *digital divide*. L'emendamento 1.8 prevede che il 15 per cento delle frequenze radiotelevisive, che si liberino in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale, siano attribuite al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga. Il sistema a banda larga non conosce in Italia un adeguato sviluppo a causa del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.700. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7,

1.9, 1.10 e 1.11. Invita a trasformare l'emendamento 1.8 in un ordine del giorno. Ritira l'emendamento 1.100 per trasformarlo nell'ordine del giorno G1.101 (*v. Allegato A*). E' favorevole all'ordine del giorno G1.100.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivide il parere del relatore e accoglie gli ordini del giorno. Osserva più in generale che, per quanto eterogenee, le disposizioni del provvedimento sono unificate dalla finalità di semplificare e migliorare la pubblica amministrazione: invita perciò l'Assemblea a non appesantire il disegno di legge con l'inserimento di norme ulteriori.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

BODEGA (*LNP*). Ritira l'emendamento 1.700.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste rispettivamente dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.6 e 1.7.

VIMERCATI (*PD*). Ritira l'emendamento 1.8 e presenta l'ordine del giorno G1.8 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.8 non è posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.9.

LEGNINI (*PD*). Invita la Presidenza a garantire la regolarità delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Ricorda che il Consiglio di Presidenza ha approvato all'unanimità precise disposizioni per garantire la regolarità delle votazioni.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Il controllo sulle operazioni di voto spetta ai senatori segretari.

PROCACCI (*PD*). Per ragioni di decoro istituzionale, fino a quando non sia risolto il problema della regolarità delle operazioni di voto, la Presidenza dovrebbe sospendere gli inviti a rappresentanze degli studenti per assistere in tribuna alle sedute. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza degli studenti

PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza degli studenti della Scuola Germanica di Roma, che è presente in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.10.

INCOStANTE (PD). Chiede una breve sospensione per accertare la regolarità delle operazioni di voto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Non ravvisa ragioni per accogliere la richiesta.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.11.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G1.101 e G1.100 non sono posti in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 2, ricordando che tale articolo è stato soppresso nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

INCOStANTE (PD). Illustra l'emendamento 2.0.9, che prevede l'obbligo di trasmettere per via telematica la documentazione necessaria per la partecipazione agli appalti pubblici, al fine di incentivare l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure della pubblica amministrazione. Trattandosi di una norma in accordo con la linea seguita dal Governo, ne auspica l'approvazione da parte dell'Aula.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.8, a condizione che venga apportata una modifica al testo (*v. Resoconto stenografico*). Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.3, 2.0.9 e 2.0.10. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.0.700. Invita infine a ritirare i restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 per assenza dei proponenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BELISARIO (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.0.3.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Ritira gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7.

BONFRISCO (*PdL*). Accetta la modifica proposta dal relatore al testo dell'emendamento 2.0.8, volto a porre rimedio ad un errore commesso dal precedente Governo nel recepire la direttiva europea MiFID e a garantire alle società di consulenza finanziaria la possibilità di continuare a svolgere la loro attività.

Il Senato approva l'emendamento 2.0.8 (testo 2). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.9 (identico all'emendamento 2.0.10).

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Chiede al relatore e al rappresentante del Governo di modificare il parere negativo espresso sugli emendamenti identici 2.0.12 e 2.0.13, volti a favorire la partecipazione dei consorzi tra imprese artigiane alle gare di appalto, venendo incontro alle esigenze del mondo artigiano in un difficile momento congiunturale. Sottolinea in proposito che gli emendamenti in questione non verrebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 2.0.3, come affermato dal relatore, in quanto i rispettivi testi prevedono meccanismi diversi, pur avendo la medesima finalità.

MALAN, *relatore*. Gli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13, riferendosi solo ai consorzi tra imprese artigiane, rischiano di introdurre una disparità di trattamento tra i diversi tipi di consorzi. Invita pertanto i presentatori a trasformare i suddetti emendamenti in un ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il relatore giacché gli emendamenti in questione rischiano di creare turbative alla concorrenza essendo rivolti soggettivamente ai soli consorzi tra imprese artigiane.

SANGALLI (*PD*). Chiede di poter aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13. Prevedere una forma di sostegno per i consorzi tra imprese artigiane è coerente con le politiche di aiuto alle imprese che stanno subendo maggiormente le conseguenze della crisi economica.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Nell'esprimere apprezzamento per l'interessamento mostrato nei confronti dei problemi delle imprese arti-

giane, accetta, anche a nome del senatore Mugnai, la trasformazione degli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13 in un ordine del giorno.

SANGALLI (*PD*). Chiede di far propri gli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13 e di porli in votazione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, chiede di poter aggiungere la propria firma all'ordine del giorno e propone un'integrazione al testo. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Non è possibile far propri emendamenti che sono stati trasformati dai presentatori in un ordine del giorno.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Accetta l'apposizione della firma del senatore Sangalli e l'integrazione da questi proposta al testo dell'ordine del giorno.

FIORONI (*PD*). Chiede di poter aggiungere la propria firma e quella della senatrice Granaiola all'ordine del giorno in discussione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G2.0.12 (*v. Allegato A*) non verrà posto ai voti. Comunica che l'emendamento 2.0.14 è stato ritirato e dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.0.700. Passa all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

PASTORE (*PdL*). Nel valutare positivamente le norme contenute nell'articolo 3 in materia di chiarezza dei testi normativi, illustra gli emendamenti 3.700, volto a rendere più scorrevole il testo dell'articolato, e 3.0.4, del quale chiede un'attenta valutazione da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

PARDI (*IdV*). Illustra l'emendamento 3.3, volto a specificare meglio i criteri di chiarezza cui devono attenersi i testi normativi.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.700. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.0.4 e la trasformazione dell'emendamento 3.3 in un ordine del giorno, di cui suggerisce l'accoglimento come raccomandazione. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore, sottolineando come la previsione dell'emendamento 3.3 appesantisca la lettura e renda meno comprensibile il testo normativo.

Il Senato approva l'emendamento 3.700.

BELISARIO (*IdV*). Non accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 3.3 in un ordine del giorno, ribadendo l'importanza della massima chiarezza dei testi normativi.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori BELISARIO (IdV) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 3.3 e 3.701. Il Senato respinge l'emendamento 3.100.

PEGORER (*PD*). Chiede la verifica del numero legale sull'emendamento 3.101.

PRESIDENTE. Dispone l'accertamento, mediante sistema elettronico, del sostegno del prescritto numero di senatori alla richiesta del senatore Pegorer.

PASTORE (*PdL*). Segnala irregolarità nelle operazioni di accertamento del sostegno.

PRESIDENTE. Poiché vi è stato un errore da parte del sistema elettronico, dispone nuovamente l'accertamento del sostegno. (*Proteste del senatore Garrappa*). Avverte che non c'è il sostegno del prescritto numero di senatori per la verifica del numero legale. (*Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV*). Poiché il sistema elettronico potrebbe essere bloccato, dispone nuovamente l'accertamento del sostegno. Avverte che non c'è il sostegno del prescritto numero di senatori. (*Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV*).

ADRAGNA (*PD*). Segnala un malfunzionamento del sistema elettronico.

PRESIDENTE. Il sistema risulta essere funzionante. Quando viene disposto l'accertamento del sostegno vi sono cinque secondi di tempo per premere il relativo pulsante. (*Proteste dai Gruppi PD e IdV. Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

Il Senato respinge l'emendamento 3.101 ed approva l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.4.

LEGNINI (*PD*). Chiede una breve sospensione della seduta per verificare il funzionamento del sistema elettronico. (*Applausi del senatore Pegorer. Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Non accoglie la richiesta del senatore Legnini in quanto il sistema elettronico funziona regolarmente. (*Applausi dal Gruppo PdL. Proteste del senatore Morando*). Passa all'esame dell'articolo 3-bis e dei relativi emendamenti.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3-bis.400 e 3-bis.704 (testo corretto) e parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 3-bis.400 e 3-bis.704 (testo corretto). Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD) e dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 3-bis.700 (prima parte, con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 3-bis.750 e 3-bis.701), 3-bis.702, 3-bis.703 e 3-bis.705 (sostanzialmente identico all'emendamento 3-bis.706). Il Senato respinge l'emendamento 3-bis.707 ed approva l'articolo 3-bis, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3-ter e dei relativi emendamenti.

PARDI (IdV). L'emendamento 3-ter.701, al pari degli emendamenti 3-bis.703 e 3-bis.707, mira a garantire la collegialità della decisione nella redazione dei testi unici.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3-ter.700. Invita al ritiro dell'emendamento 3-ter.703. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 3-ter.700. Con votazioni nominali elettroniche, la prima chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV) e le altre dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3-ter.701, 3-ter.702 (identico all'emendamento 3-ter.750) e 3-ter.751. Il Senato respinge l'emendamento 3-ter.752.

PASTORE (PdL). Ritira l'emendamento 3-ter.703.

Il Senato approva l'articolo 3-ter, nel testo emendato, e l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti.

INCOStANTE (PD). L'emendamento 5.10, interamente sostitutivo dell'articolo 5, apporta ulteriori modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di conclusione del procedimento al fine di assicurare lo snellimento dei procedimenti stessi. Valuta inopportuno rimandare la valutazione del problema in oggetto ad altri provvedimenti.

ZANETTA (PdL). L'emendamento 5.0.1 reca norme finalizzate a ridurre i termini in materia di valutazione di impatto ambientale. Invita il Governo a non sottovalutare l'importanza di queste tematiche che sono

coerenti con l'oggetto del disegno di legge in esame. È opportuno esaminarle in questa sede e non demandarle a altri provvedimenti. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.10, 5.2, 5.3, 5.700. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.4 e 5.0.1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Il Senato respinge gli emendamenti 5.10 e 5.700, nonché, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), gli emendamenti 5.2 e 5.3.

CENTARO (*PdL*). Ritira l'emendamento 5.4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 5.

ADAMO (*PD*). L'articolo 5, avente ad oggetto la certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, fissa dei termini che vanno da trenta ad un massimo di centottanta giorni, ma esclude da tale previsione normativa i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e quelli riguardanti l'immigrazione. Preannuncia quindi il voto contrario all'articolo 5 che introduce nel nostro ordinamento una norma che opera una palese discriminazione tra cittadini italiani e stranieri dinanzi ai procedimenti amministrativi.

Il Senato approva l'articolo 5.

GRILLO (*PdL*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1.

MALAN, *relatore*. E' favorevole alla proposta di accantonamento dell'emendamento 5.0.1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda.

Sul grave lutto che ha colpito il Presidente del Consiglio

PRESIDENTE. Esprime, a nome del Senato, vivo cordoglio per la scomparsa della sorella del Presidente del Consiglio, signora Maria Antonietta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

ZANETTA (*PdL*). L'emendamento 6.2 mira ad abrogare il comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 241 del 1990 in materia di attività consultiva e ne chiede l'accantonamento affinché sia meglio valutato dal relatore e dal Governo.

MALAN, *relatore*. Aderendo alla proposta di accantonamento dell'emendamento 6.2, chiede l'accantonamento dell'intero articolo 6.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti. Passa all'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti.

PASTORE (*PdL*). L'emendamento 7.3 ha lo scopo di risolvere i conflitti che insorgono all'interno della Conferenza di servizi in caso di dissenso di una o più amministrazioni.

PARDI (*IdV*). L'emendamento 7.5 introduce una misura cautelare sulle denunce di inizio attività in edilizia, aggiungendo un richiamo specifico al rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», per evitare che si proceda in deroga ai provvedimenti attualmente in vigore.

ZANETTA (*PdL*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.1.

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.10. Invita a ritirare gli emendamenti 7.3 e 7.5. Accoglie infine la proposta di accantonamento dell'emendamento 7.0.1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 7.10.

PASTORE (*PdL*). Ritira l'emendamento 7.3.

PARDI (*IdV*). Insiste per la votazione dell'emendamento 7.5.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 7.5. Il Senato approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.0.1.

Il Senato approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti e proposte di stralcio, ricordando che l'emendamento 9.701 è inammissibile.

BUBBICO (*PD*). L'emendamento 9.3 propone di sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 9 contenenti previsioni normative invasive delle competenze regionali in materia di servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private sul territorio nazionale. In particolare, la lettera *f*) del comma 2 rischia di limitare la presenza di presidi farmaceutici nelle realtà rurali.

PERDUCA (*PD*). L'emendamento 9.700 mira ad estendere la previsione normativa sull'erogazione di nuovi servizi socio-sanitari, di cui al comma 1 dell'articolo 9, anche alle parafarmacie e ai medici di base.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Illustra l'emendamento 9.17 che modifica l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie estendendo, a fronte del crescente aumento e della diversificazione delle figure sanitarie, la possibilità di svolgere attività di farmacista anche alle suddette figure professionali, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

MALAN, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.17, 9.15, 9.0.5 (testo 3)/100 e 9.0.5 (testo 4). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, mentre il parere è favorevole sulle proposte di stralcio S9.1 e S9.2, la cui approvazione precluderebbe peraltro la votazione di numerosi emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore, auspicando peraltro che materie come quella delle professioni sanitarie, estranee all'oggetto del disegno di legge, vengano trattate in altri appositi provvedimenti.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.3. Viene quindi respinto l'emendamento 9.4.

PERDUCA (PD). Nel preannunciare il voto favorevole all'emendamento 9.700, auspica che si arrivi in tempi brevi alla regolamentazione del doppio regime esistente tra farmacie e parafarmacie.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.700. Viene quindi respinto l'emendamento 9.5. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 9.6 e 9.7, con conseguente preclusione dell'emendamento 9.8. Il Senato respinge gli emendamenti 9.10 e 9.11.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Chiede che venga accantonato l'emendamento 9.17.

MALAN, *relatore*. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, pur rimettendosi all'orientamento del Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con l'invito formulato dal relatore.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Ritira l'emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno G9.17. (*v. Allegato A*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno si intende accolto.

Il Senato approva la proposta di stralcio S9.1, con conseguente preclusione degli emendamenti 9.18, 9.100 e 9.20.

PRESIDENTE. Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 costituiranno un autonomo disegno di legge, il 1082-*bis*, dal titolo «Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

Il Senato respinge l'emendamento 9.15 e approva la proposta di stralcio S9.2, con conseguente preclusione degli emendamenti da 9.23 a 9.37.

PRESIDENTE. Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, le disposizioni contenute al comma 6 dell'articolo 9 costituiranno un autonomo disegno di legge, il 1082-*ter*, dal titolo «Delega al Governo per il riordino delle funzioni del segretario comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Il Senato approva l'articolo 9 ne testo emendato.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole alla proposta di accantonamento dell'emendamento 9.0.20 e propone di accantonare l'emendamento 9.0.4, identico all'emendamento 9.0.9.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivide entrambe le proposte di accantonamento.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dei suddetti emendamenti.

BATTAGLIA (*PdL*). Ritira l'emendamento 9.0.5 (testo 3)/100.

TOMASSINI (*PdL*). Propone l'accantonamento dell'emendamento 9.0.5 (testo 4), visto che il ritardo nell'attuazione della legge n. 219 del 2005 sta creando gravi problemi in termini di disponibilità di sangue e di emoderivati.

BIANCO (*PD*). E' contrario alla proposta di accantonamento dell'emendamento 9.0.5 (testo 4), il cui contenuto è estraneo alla materia del disegno di legge ed incide inoltre sul principio di reciprocità nell'ambito delle vendite nel settore degli emoderivati in maniera non condivisibile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BATTAGLIA (*PdL*). Dichiarò che si sentirebbe legittimato a rimettere in discussione la decisione di ritirare l'emendamento 9.0.5 (testo 3)/100, qualora il senatore Tomassini dovesse ulteriormente insistere per l'accantonamento del suo emendamento.

TOMASSINI (*PdL*). Insiste per l'accantonamento dell'emendamento 9.0.5 (testo 4), dichiarando la propria disponibilità ad affrontare la materia in Commissione sanità. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

MALAN, *relatore*. In ragione dell'estrema complessità della materia, reitera l'invito a ritirare l'emendamento, su cui il parere sarà altrimenti negativo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Al fine di consentire l'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge, invita il senatore Tomassini a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, trattandosi di materia che è opportuno venga esaminata dalla Commissione sanità.

TOMASSINI (*PdL*). Accoglie la proposta del Governo e trasforma l'emendamento nell'ordine del giorno G9.0.101. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. La Presidenza condivide l'opportunità che il tema degli emoderivati venga discusso in modo organico e approfondito nella Commissione sanità, che proporrà poi un testo all'Assemblea.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Tomassini.

GRAMAZIO (*PdL*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno del senatore Tomassini.

BATTAGLIA (*PdL*). Sottoscrive l'ordine del giorno G9.0.5, la cui formulazione è compatibile con la natura del subemendamento precedentemente ritirato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non viene quindi posto in votazione. Su proposta del relatore, dispone l'accantonamento dell'articolo 9-*bis*. Passa quindi all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, che si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4. Viene quindi approvato l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

ANTEZZA (*PD*). L'emendamento 11.0.700 fornisce un'interpretazione autentica all'articolo 62, comma 1, lettera *a*), della legge n. 289 del 2002, così da venire incontro alle numerose imprese che si trovano oggi in difficoltà dopo aver fruito del credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate. Dichiara inoltre la propria disponibilità a ritirare il comma 2 dell'emendamento, che prevede la sospensione del blocco dei pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni per importi superiori a 10.000 euro in caso di ricorso del beneficiario.

BELISARIO (*IdV*). Aggiunge la propria firma all'emendamento 11.0.700.

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e invita a ritirare l'emendamento 11.0.700 e a trasformarlo in un ordine del giorno in quanto esso, pur avendo ricevuto il parere negativo della Commissione bilancio, affronta un problema reale. Il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno G11.100.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Il Governo è pronto ad accogliere l'ordine del giorno G11.100 qualora la parola «impegna» venga sostituita con la parola «invita».

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 11.1, identico all'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, non viene posto ai voti l'ordine del giorno G11.100, nel testo comprendente la modifica proposta dal sottosegretario Vegas. Passa quindi alla votazione dell'articolo 11.

INCOSTANTE (PD). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 12,52.

Il Senato approva l'articolo 11.

ANTEZZA (PD). Trasforma l'emendamento 11.0.700 nell'ordine del giorno G11.0.700. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non viene posto ai voti.

Il Senato approva gli articoli 11-bis e 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

RANUCCI (PD). Illustra l'emendamento 12.0.2 che riguarda la semplificazione delle procedure telematiche di acquisto. L'applicazione di tali procedure nelle pubbliche amministrazioni comporterebbe risparmi consistenti. (*Applausi del senatore Villari*).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Illustra l'emendamento 12.0.3 (testo 2), recante misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Avverte che, per intese intercorse tra i Gruppi, la seduta pomeridiana terminerà alle ore 19.

MALAN, *relatore*. Invita a trasformare gli emendamenti 12.0.1, identico al 12-*bis*.0.701, e 12.0.2, in un ordine del giorno. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.0.3 (testo 2) a condizione che sia accolta una modifica (*v. Resoconto stenografico*). Invita a ritirare l'emendamento 12.0.5 (testo 2) ed esprime parere contrario sull'emendamento 12.0.7.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivide il parere del relatore.

MAURO (*LNP*). Ritira l'emendamento 12.0.1 e presenta l'ordine del giorno G12.0.1.

BIANCONI (*PdL*). Ritira l'emendamento 12-*bis*.0.701 e sottoscrive l'ordine del giorno G12.0.1.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno non è posto in votazione.

RANUCCI (*PD*). Ritira l'emendamento 12.0.2 e presenta l'ordine del giorno G12.0.2.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno non è posto in votazione.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Accoglie la modifica proposta all'emendamento 12.0.3 (testo 3). (*v. Allegato A*).

CICOLANI (*PdL*). Sottoscrive l'emendamento ma rileva che il testo necessita di correzioni per essere coerente con le modifiche già apportate al codice degli appalti.

MALAN, *relatore*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 12.0.3 (testo 3).

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Non si oppone alla richiesta, ma sottolinea che il testo necessita di un coordinamento più che di una correzione.

SANGALLI (*PD*). Aggiunge la firma all'emendamento 12.0.3 (testo 3).

BALDASSARRI (*PdL*). Sottoscrive l'emendamento.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 12.0.3 (testo 3).

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 12.0.5 (testo 2) e 12.0.7.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 12.0.100 (testo corretto) è ritirato. Passa all'esame dell'articolo 12-*bis* e dei relativi emendamenti. Ricorda che l'emendamento 12-*bis*.701 è inammissibile.

GRANAIOLA (*PD*). Riformula l'emendamento 12-*bis*.700, sopprimendo l'ultimo periodo. La proposta di modifica prevede che le risorse stanziare per il turismo siano ripartite tra tutte le Regioni secondo parametri stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivide il parere del relatore.

*Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 12-*bis*.700 (testo 2) e approva l'articolo 12-*bis*.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12-*bis*.

MALAN (*PdL*). Invita a ritirare l'emendamento 12-*bis*.0.700 che potrà essere discusso in altra sede.

BUTTI (*PdL*). Ritira l'emendamento 12-*bis*.0.700 anche in considerazione del fatto che il ministro Matteoli si è attivato per risolvere il problema dei tagli ai servizi di navigazione, che hanno ricadute negative sull'occupazione dei lavoratori stagionali.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 12-*bis*.0.701 è stato trasformato nell'ordine del giorno G12.0.1. Passa all'esame dell'articolo 12-*ter* e dei relativi emendamenti.

GRANAIOLA (*PD*). Illustrando gli emendamenti 12-*ter*.701 e 12-*ter*.702, manifesta preoccupazioni per le sorti dell'Ente nazionale per il turismo italiano.

MALAN, *relatore*. E' contrario all'emendamento 12-*ter*.700. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12-*ter*.701 e invita a trasformare l'emendamento 12-*ter*.702 in un ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita a ritirare l'emendamento 12-*ter*.702. Per il resto, concorda con il relatore.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 12-ter.700 e approva l'emendamento 12-ter.701.

GRANAIOLA (PD). Ritira l'emendamento 12-ter.702.

Il Senato approva l'articolo 12-ter, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Ricorda che le Commissioni riunite hanno soppresso l'articolo 13. Passa all'esame dell'emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento del relatore 13.0.100 (testo 2 corretto).

Il Senato approva l'emendamento 13.0.100 (testo 2 corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti.

MALAN, *relatore*. Modifica l'emendamento 14.100 (*v. testo 2 nell'Allegato A*). Esprime parere contrario sull'emendamento 14.700.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. E' favorevole all'emendamento 14.100 (testo 2), contrario al 14.700.

Il Senato approva l'emendamento 14.100 (testo 2). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), è respinto l'emendamento 14.700. Sono quindi approvati gli articoli 14, nel testo emendato, e 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15.

GERMONTANI (PdL). Illustra l'emendamento 15.0.700 che, alla luce della incompatibilità introdotta tra iscrizione all'albo degli avvocati e mantenimento del rapporto di impiego pubblico, fa salvi i diritti acquisiti.

MALAN, *relatore*. Invita a trasformare gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.700 in un ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'ordine del giorno può essere accolto solo come raccomandazione.

GERMONTANI (PdL). Interviene anche a nome del senatore Valentino per ritirare gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.700 e per presentare l'ordine del giorno G15.0.1 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Passa all'esame della proposta di stralcio dell'articolo 16.

Il Senato approva la proposta di stralcio S16.100. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

PRESIDENTE. Avverte che le disposizioni dell'articolo 16 divengono oggetto di un autonomo disegno di legge, il 1082-*quater*, intitolato «Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali». Passa all'esame della proposta di stralcio dell'articolo 17.

Il Senato approva la proposta di stralcio S17.100. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

PRESIDENTE. Avverte che le disposizioni dell'articolo 17 divengono oggetto di un autonomo disegno di legge, il 1082-*quinquies*, intitolato «Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici».

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 18.100 ed invita a trasformare gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3 in un unico ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il relatore.

STRADIOTTO (*PD*). Accetta l'invito del relatore e trasforma gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3 nell'ordine del giorno G18.1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G18.1.

Il Senato approva l'emendamento 18.100. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 18, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

SANNA (*PD*). Illustra l'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1, volto ad impedire la liquidazione ed il trasferimento di sede della società INSAR S.p.A. e a disporre il trasferimento delle quote azionarie di tale società alla Regione Sardegna.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.0.200 (testo 2), 19.0.500 (testo 2) e 19.0.300 (testo 2), al quale apporta delle modifiche. Ritira gli emendamenti 19.0.100 (testo 2) e 19.0.400. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno G19.100 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno G19.100, a patto che vengano apportate alcune modifiche al testo (*v. Resoconto stenografico*).

OLIVA (*Misto-MPA*). Ritira l'emendamento 19.400 ed accetta le modifiche proposte dal rappresentante del Governo all'ordine del giorno G19.100 (testo 2).

Il Senato respinge gli emendamenti 19.2, 19.3 (identico all'emendamento 19.4), 19.5 e 19.8 ed approva l'articolo 19.

MALAN, *relatore*. Rettificando quanto detto in precedenza, non ritira l'emendamento 19.0.100 (testo 2) ma ne chiede l'accantonamento.

SANNA (*PD*). Auspica l'approvazione dell'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1, la cui reiezione rischia di produrre conseguenze economiche negative per il Mezzogiorno.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1. Il Senato approva l'emendamento 19.0.200 (testo 2).

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Intervenendo sull'emendamento 19.0.300 (testo 3), fa notare che non era falso quanto sosteneva l'opposizione in materia di enti di ricerca durante la discussione della manovra economica dello scorso luglio. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

Il Senato approva l'emendamento 19.0.300 (testo 3).

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Intervenendo sull'emendamento 19.0.500 (testo 2) sottolinea la situazione di grave difficoltà economica in cui versa la Croce rossa italiana, attualmente sottoposta a commissariamento, e sollecita una maggiore attenzione del Governo in proposito.

CURSI (*PdL*). Ricorda che l'attuale commissario della Croce rossa italiana è stato nominato da poco tempo e che la situazione economica in cui versa tale organizzazione è imputabile alla precedente gestione.

Il Senato approva l'emendamento 19.0.500 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e dei relativi emendamenti.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 20.200 e contrario sull'emendamento 20.1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 20.200 e respinge l'emendamento 20.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 20, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 21.0.100 (testo 2). Si rimette al Governo sull'ordine del giorno G21.700. Invita a trasformare l'emendamento 21.2 in un ordine del giorno e a ritirare l'emendamento 21.6. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno G21.700.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'emendamento 21.1.

DIVINA (*LNP*). Non accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 21.2 in un ordine del giorno, osservando che la scelta di tutelare gli utenti nei confronti dei grandi soggetti che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità esige la predisposizione di uno schema-tipo di procedura conciliativa, onde evitare il rischio che ogni soggetto adotti una procedura diversa.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Propone di modificare il testo dell'emendamento 21.2 e di riferirlo all'articolo 39.

DIVINA (*LNP*). Accetta la proposta del sottosegretario Vegas.

LANNUTTI (*IdV*). Richiama l'attenzione dell'Aula sull'ordine del giorno G21.700, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo a favore degli utenti nell'ambito della procedura conciliativa prevista all'articolo 21.

GERMONTANI (*PdL*). Ritira l'emendamento 21.6.

Il Senato respinge gli emendamenti 21.700, 21.5 e 21.8 ed approva l'articolo 21 e l'emendamento 21.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.700 non verrà posto ai voti. Rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interpellanze e la risposta scritta ad interrogazioni

PERDUCA (*PD*). Sollecita la risposta all'interpellanza 2-00048 e all'interrogazione 4-00430 relative alla firma elettronica e alla data in cui avrà luogo il *referendum* abrogativo sulla legge elettorale.

GRAMAZIO (*PdL*). Sollecita la risposta ad un'interrogazione presentata a seguito delle recenti notizie di stampa relative alla condanna inflitta dalla Corte dei conti nei confronti del direttore del Policlinico «Umberto I» di Roma.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione 4-01162.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo a rispondere agli atti di sindacato ispettivo richiamati.

Sui lavori del Senato

PORETTI (*PD*). Chiede al Presidente di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti in Aula ai disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.

INCOSTANTE (*PD*). Sollecita un intervento del Presidente al fine di evitare che l'inizio dei lavori presso le Commissioni abbia luogo in concomitanza con la fine dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La richiesta della senatrice Poretti sarà valutata in sede di Conferenza dei Capigruppo. La Presidenza solleciterà i Presidenti delle Commissioni a tenere in considerazione il rilievo formulato dalla senatrice Incostante.

Sulla crisi dello stabilimento FIAT di Pomigliano d'Arco

ARMATO (*PD*). Richiama l'attenzione dell'Aula sulla grave situazione in cui versa lo stabilimento FIAT di Pomigliano d'Arco, con il rischio di perdita del posto di lavoro da parte di migliaia di dipendenti, e

sulla scarsa attenzione che il Governo ha finora dedicato al problema, nonostante i richiami da parte di esponenti politici e le manifestazioni di protesta dei lavoratori.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).
Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

PEGORER (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (*PD*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,01).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Non essendovi ulteriori richieste, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,02*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 10,02**)

Stralcio, dal testo proposto dalle Commissioni riunite, dei commi da 3 a 5 (1082-bis) e 6 (1082-ter) dell'articolo 9 e degli articoli 16 (1082-quater) e 17 (1082-quinquies)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. (*Brusì*).

Onorevoli colleghi, vi invito a prendere posto.

Sul regime di ammissibilità degli emendamenti

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Per cortesia, chiedo gentilmente ai colleghi, se non sono interessati, di continuare a discutere e a chiacchierare fuori dall'Aula.

Prego, senatore Legnini, inizi pure il suo intervento.

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, intervengo sull'ammissibilità degli emendamenti che ci accingiamo ad esaminare e a votare.

Ieri, signora Presidente, il senatore Zanda ha formulato a nome del nostro Gruppo una forte ed argomentata denuncia sullo scadimento generale del procedimento e della qualità legislativa che abbiamo registrato in questi mesi e di cui questo testo costituisce un emblema, essendosi viepiù, in sede di esame presso le Commissioni di merito, rigonfiato di norme estranee al suo oggetto, frettolosamente e reiteratamente introdotte dal relatore e dal Governo fino a qualche ora fa: ben oltre, quindi, i termini fissati per la presentazione dei testi in Commissione.

Come è noto a lei e a tutti noi, stiamo esaminando un disegno di legge collegato alla finanziaria. La disciplina del regime di ammissibilità degli emendamenti per i disegni di legge collegati alla finanziaria è dettata in modo preciso dall'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato. Richiamo in particolare il comma 2-*bis* dell'articolo, signora Presidente, il quale prevede la preventiva declaratoria di accertamento del contenuto dei disegni di legge collegati rispetto alle previsioni contenute nel DPEF e nella relativa risoluzione parlamentare di approvazione. Questa declaratoria, essendo noi al Senato in seconda lettura, è stata effettuata alla Camera, ma è comunque un presupposto essenziale per accertare, appunto, la congruità del contenuto del disegno di legge rispetto al contenuto della manovra di finanza pubblica. Ma richiamo anche il comma 2-*ter* dell'articolo 126-*bis*, il quale prescrive l'inammissibilità degli emendamenti, di iniziativa sia parlamentare che governativa, che rechino disposizioni estranee all'oggetto di questo tipo di disegno di legge. Tale estraneità è da valutare, lo ripeto, rispetto alla legislazione vigente nonché al DPEF e alla relativa risoluzione parlamentare.

Di conseguenza, per questo tipo di disegno di legge è necessario un doppio vaglio preliminare, affidato al Presidente del Senato: quello del collegamento e quello dell'ammissibilità degli emendamenti secondo le regole fissate dall'articolo 126-*bis* del Regolamento.

Sottolineo che l'esame è doppio perché è evidente che, se prevalesse (com'è avvenuto e sta avvenendo, ed è questo l'oggetto del richiamo e della denuncia) un'interpretazione e un'applicazione estensiva del comma 2-*ter*, ovvero dei criteri di ammissibilità degli emendamenti, anche la disposizione principale, quella dell'accertamento del collegamento, risulterebbe sostanzialmente svuotata.

La *ratio* di questa norma regolamentare, di questo regime speciale è facile da individuare: i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica beneficiano di una corsia preferenziale per un esame spedito, per le ragioni chiaramente dettate dalla norma regolamentare da me richiamata.

Tali norme, signora Presidente, che dettano appunto il regime restrittivo di ammissibilità degli emendamenti, a noi risultano palesemente violate per molti aspetti e su molti testi che sono stati presentati. Le potrei fornire un elenco che noi ci siamo fatti carico di redigere: non spetta però a noi farlo, bensì al Presidente. Ometto comunque di leggerlo per ragioni di brevità.

Mi limito quindi a richiamare la sua attenzione su questa necessità di esame accurato e preventivo sia in ragione della estraneità all'oggetto del disegno di legge (faccio rilevare che già il titolo del disegno di legge costituisce un perimetro molto ampio di materie: sviluppo economico, semplificazione, competitività, processo civile), sia relativamente a materie fatte oggetto di emendamenti che sono estranee al contenuto della risoluzione di approvazione al DPEF. Sottolineo questo aspetto, signora Presidente, perché vengono introdotti temi e testi che nulla hanno a che fare con gli argomenti elencati nella risoluzione stessa.

Si pone poi un problema ulteriore. Se per i testi che non sono stati approvati dalle Commissioni di merito, penso che lei, signora Presidente, non avrà alcuna difficoltà ad effettuare questo vaglio rigoroso e a dichiararli inammissibili, sulla base dei criteri che ho richiamato, il problema si pone invece relativamente agli emendamenti che già sono stati approvati dalle Commissioni di merito.

Questo argomento fu già affrontato, signora Presidente, nella seduta del 19 novembre 2008, allorquando noi sollevammo una questione analoga relativamente al regime di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge. Il giorno seguente, il 20 novembre, il Presidente del Senato comunicò all'Aula una decisione alla quale voglio richiamarmi, che chiedo venga rispettata in questa sede. Nel sottolineare l'esigenza di un'applicazione rigorosa della norma regolamentare relativamente al regime di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, il Presidente disse che non se la sentiva di dichiarare inammissibili emendamenti già approvati dalle Commissioni di merito, perché questo avrebbe significato un'applicazione sostanzialmente retroattiva di questo orientamento più rigoroso. Tuttavia aggiunse: «Per il futuro dei nostri lavori, con particolare riferimento alla sessione di bilancio,» – e stiamo appunto esaminando disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica – «esprimo qui (...) una forte raccomandazione ai Presidenti delle Commissioni in ordine ad un puntuale vaglio di ammissibilità degli emendamenti a decreti-legge» – la regola quindi è la stessa, signora Presidente, anche testualmente è la stessa norma regolamentare – «anche sotto il profilo richiamato dalla recente giurisprudenza costituzionale (...). La Presidenza si riserva fin d'ora di valutare tali emendamenti con l'opportuno rigore» – disse il Presidente del Senato tre mesi fa – «e di dichiararne se del caso l'improponibilità qualunque sia la loro provenienza, dunque anche se approvati in Commissione o proposti dal Governo». Quindi è stata assunta una decisione sul punto.

Concludo, signora Presidente, facendo rilevare (ma – ripeto – è lei che deve svolgere questa attività) qualche esempio macroscopico: nel di-

segno di legge al nostro esame, oltre a voler riformare il processo civile, e su questo torneremo durante l'esame del provvedimento; si vuole riformare con una delega il processo amministrativo, ma non c'è traccia di questo tema nella risoluzione di approvazione del DPEF; si vuole riformare il processo contabile relativamente alla materia pensionistica, quello davanti alla Corte dei conti; si vuole riformare l'Avvocatura dello Stato; si vogliono dettare norme sulla dirigenza pubblica, sulla vigilanza sui servizi pubblici locali, sulle farmacie, sull'ENIT, sugli enti di ricerca, sui precari della Croce rossa, sulla fondazione «Ugo Bordoni», e potrei continuare ancora.

Insomma, mi sembra che occorra un intervento serio, risolutore, che chiediamo venga effettuato prima dell'inizio dell'esame degli emendamenti, altrimenti ci riserviamo di sollevare, volta per volta, in rapporto ai singoli emendamenti, la questione della loro ammissibilità, ritenendo non accertata e dichiarata l'inammissibilità in via preventiva, come la Presidenza dovrebbe fare.

Come ha detto ieri il senatore Zanda, vi siete vantati più volte di aver fatto una legge finanziaria snella e quindi di non aver consentito l'introduzione di un numero elevato ed eterogeneo di norme. In realtà si susseguono provvedimenti, quali il cosiddetto milleproroghe e quello al nostro esame, che contengono una montagna di disposizioni di modifica a norme emanate solo due mesi fa, con uno scadimento inaccettabile della qualità della legislazione. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi chiedo un attimo di attenzione.

Onorevole senatore Legnini, riferirò senz'altro al Presidente del Senato il senso del suo intervento. Peraltro, devo dire sin d'ora che bisogna osservare che il disegno di legge collegato in esame, così come trasmesso dalla Camera dei deputati e a seguito delle modifiche introdotte in sede referente dalle Commissioni riunite, costituisce un provvedimento estremamente complesso ed eterogeneo, che investe le competenze di diversi Ministeri e rende quindi non facile l'applicazione del comma 2-ter dell'articolo 126-bis.

Tuttavia, la Presidenza, pur in presenza di un sistema normativo difficilmente riconducibile ad unità per i suoi contenuti e le sue finalità, sta valutando la proponibilità dei numerosi emendamenti presentati, dovendo tenere in ogni caso presente l'articolo 126-bis, comma 2-quinques, del Regolamento, che consente la ripresentazione degli emendamenti respinti in sede di Commissione. Resta comunque fermo il principio, di cui al comma 2-ter del richiamato articolo 126-bis, dell'inammissibilità degli emendamenti ed eventualmente di parti di testo sui quali la 5ª Commissione permanente esprima parere contrario per difetto di copertura finanziaria.

FERRARA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*PdL*). Signora Presidente, avevo chiesto la parola prima che la Presidenza facesse le precisazioni che discendono dalle prerogative sancite dagli articoli 97 e 8 del Regolamento.

L'intervento del collega Legnini, molto variegato, variopinto, con un'abilità di linguaggio che gli fa onore, fa battere la lingua proprio dove il dente duole. Dico questo perché nel passato l'allora maggioranza, che ha avuto nel senatore Legnini un valido difensore, nonché relatore della legge finanziaria, faceva sì che tale legge fosse approvata in quest'Aula con migliaia di commi e con voto di fiducia. Noi invece abbiamo approvato una legge finanziaria di certo molto snella e stiamo approvando i provvedimenti collegati in quest'Aula non con un voto di fiducia, ma con una discussione che fa onore al Parlamento e a tutti noi, maggioranza e opposizione.

Quindi, non si lamenti il collega Legnini, perché è ingenerosa la critica sulla irricevibilità degli emendamenti rivolta alla Presidenza. In ogni caso, noi stiamo certamente facendo molto meglio di quanto fece l'allora maggioranza, perché stiamo discutendo sugli emendamenti, laddove loro impedirono la discussione poiché imposero la fiducia. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, non commento le considerazioni del collega Ferrara perché si commentano da sole, visto che lui stesso sta ammettendo che si sta operando nel modo che denunciavo poc'anzi.

Intervengo solo per sottolineare che interpreto la sua comunicazione nel senso che ci riserviamo di volta in volta di sollevare il tema della inammissibilità degli emendamenti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082 (ore 10,18)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

AMATI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione dell'articolo 23-bis sul quale il parere è di semplice contrarietà».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.700, 12-bis.700 (limitatamente al secondo

periodo), 22.700, 22.701, 23-*bis*.0.700 (limitatamente alla lettera *a*) punto 2), 26.0.700 (testo 2).

Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 12-*bis*.0.700, con l'osservazione che costituisce un utilizzo improprio il ricorso alle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dalla copertura finanziaria della proposta emendativa.

Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.200, 9.30, 9.0.20, 9.0.4, 9.0.9, 13.0.100 (testo 2), 14.100, 18.100, 19.0.300 (testo 2), 19.0.400.

Esprime altresì un parere non ostativo sulle proposte 26.0.6000 e 26.0.9000, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che alla proposta 26.0.6000, al comma 7, sia soppresso l'ultimo periodo; che alla proposta 26.0.9000, al comma 5, sia soppresso l'ultimo periodo.

Esprime sulla proposta 26.0.8000 parere non ostativo con la seguente osservazione: ai fini di un corretto richiamo della normativa, occorre sostituire il riferimento all'articolo 3, comma 12 e 12-*bis*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il richiamo all'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 549 del 1995, nonché all'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte fino all'articolo 26, ad eccezione che sugli emendamenti 19.400, 24-*bis*.0.300, 26.0.550, 26.0.501 e 26-*quater*.500, sui quali il parere è rinviato».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, l'ordine del giorno G100 solleva una questione importante; chiede però una interpretazione della norma richiamata nel dispositivo diversa da quella che finora è stata data dal Governo nell'applicare la stessa. Pertanto, non possiamo esprimere un parere favorevole, perché vorrebbe dire fare con l'ordine del giorno una cosa diversa da quanto, secondo l'interpretazione data, la legge stabilisce. Sugerirei pertanto al senatore Saltamartini di modificare l'ordine del giorno, impegnando il Governo «ad esaminare la questione alla luce di quanto esposto nelle premesse».

PRESIDENTE. Senatore Saltamartini, accetta tale proposta di modifica?

SALTAMARTINI (*PdL*). Sì, signora Presidente.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno nel testo modificato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non sarà pertanto posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VIMERCATI (*PD*). Signora Presidente, gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 vogliono sottolineare l'importanza degli investimenti in banda larga per il rilancio produttivo del nostro Paese. In tutto il mondo si guarda alle nuove tecnologie della comunicazione proprio come un grande impulso per la ripresa del sistema economico.

A noi pare che il Governo faccia poco in questa direzione: di qui la necessità di istituire un apposito fondo di sostegno alla diffusione della banda larga nelle aree in *digital divide*, che sono molto numerose nel nostro Paese, non solo al Sud ma anche al Centro e al Nord, ricordando che l'Italia è molto al di sotto della media europea per gli accessi in banda larga.

Vi è poi un emendamento dedicato alla questione delle frequenze, una materia molto tecnica ma molto importante che spiegherò rapidamente. Nel passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale della televisione si liberano delle porzioni di spettro elettromagnetico.

La direttiva europea stabilisce che una parte di tali frequenze deve essere attribuita al sistema delle telecomunicazioni per incentivare la banda larga, ma l'Italia è l'unico Paese che (ancora una volta forse pesa il conflitto d'interessi) non intende destinare neanche una frequenza alla banda larga. Di qui la necessità dell'emendamento 1.8, con cui si intende obbligare il Governo a destinare la quota, sia pur piccola, del 15 per cento delle frequenze che si liberano per lo sviluppo della banda larga. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Invito i presentatori degli emendamenti 1.2 e 1.3 a ritirarli perché sono stati già recepiti dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento; sostanzialmente, quindi, l'istanza di privilegiare queste zone è accettata. Per il motivo inverso inviterei i presentatori dell'emendamento 1.700 al ritiro.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.6 e 1.7.

Invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.8, poiché credo che l'aspetto considerato, relativo alla tematica delle frequenze, vada esaminato in altro provvedimento.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.9, anche perché, essendoci un contributo aggiuntivo, inciderebbe sui costi del traffico. Inoltre, il parere è contrario sugli emendamenti 1.10 e 1.11.

Trasformo l'emendamento 1.100 in ordine del giorno di analogo contenuto. Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G1.100 della Commissione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, con una premessa di carattere generale.

Il senatore Legnini ha lamentato l'eterogeneità del contenuto di questo provvedimento e, per certi aspetti, un certo grado di eterogeneità esiste; vi è però anche una finalità teleologica, che è l'accorpamento di misure in tema di pubblica amministrazione e di processo, e in questo senso anche il processo amministrativo si sposa con il processo civile. Ricordiamo al riguardo che la semplificazione in materia processuale è uno degli strumenti essenziali anche per lo sviluppo economico, per l'ordinato andamento dei traffici commerciali.

Detto questo, l'Assemblea non si stupirà per il fatto che nel corso del dibattito sarò costretto, anche malvolentieri, a esprimermi in senso non positivo nei confronti di molti emendamenti. Vi sono infatti proposte che introducono ulteriori materie aggiuntive che vanno oltre la migliore gestione della pubblica amministrazione; pertanto, sotto questo profilo, anche se il provvedimento è più aperto rispetto a quello che forse sarebbe dovuto essere, spero che l'Assemblea non intenda ampliarlo ulteriormente.

Si consideri altresì che si tratta di un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e quindi, tutto sommato, l'area di emendabilità dovrebbe conseguentemente risultarne più circoscritta rispetto a un provvedimento che venga esaminato per la prima volta.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.2 e 1.3 sono decaduti.

Senatore Bodega, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.700?

BODEGA (*LNP*). Signora Presidente, ritiriamo l'emendamento 1.700, anche se riteniamo che non sarebbe stato opportuno fissare una percentuale in questa sede. Invitiamo a riflettere anche su questi aspetti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-

brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego i colleghi di prendere posto e di evitare di correre da una parte all'altra poiché siamo in fase di votazione.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Vimercati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(Il senatore Legnini fa notare alla Presidenza la presenza di alcune luci accese tra i banchi della maggioranza a cui non corrispondono senatori).

Invito i colleghi senatori Segretari a verificare, onde evitare richiami da una parte e dall'altra, che ogni senatore voti per sé. (*Commenti dei senatori Legnini e Garraffa*).

Onorevoli colleghi, ve lo dico per l'ultima volta, prendete posto perché stiamo votando. Chi vota resti al suo posto e non lasci che un collega voti per suo conto. Vale per tutti. È una questione di serietà e di rispetto per il Parlamento.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 1.8, è stato rivolto un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Chiedo al senatore Vimercati se accetta l'invito. (*Brusio*).

Evitate di fare la ola, colleghi, per cortesia. Ripeto, si tratta di una questione di rispetto verso la Presidenza.

VIMERCATI (*PD*). Signora Presidente, accetto la proposta del relatore. Formulerò rapidamente il testo dell'ordine del giorno che consegnerò alla Presidenza.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.8 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Vimercati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Proteste dei senatori Garraffa e Legnini*).

Collegli, per cortesia, ci sono i senatori Segretari che verificano. I senatori di entrambi gli schieramenti sono pregati di evitare di urlare per il controllo delle schede.

(*Segue la votazione*).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, dobbiamo affrontare centinaia di votazioni. La prego di far applicare la regola, che è stata fissata in modo chiaro, di far togliere le schede laddove non c'è un senatore seduto, altrimenti per ogni votazione chiederemo la verifica.

Da questa postazione si osservano quattro o cinque schede inserite, basta guardare, e mi dispiace che i senatori Segretari non se ne accorgano. Ad esempio, alla quinta fila ce ne sono due. La prego quindi di dare questa disposizione.

PRESIDENTE. Ricordo a tutti i colleghi senatori che la Conferenza dei Capigruppo ha assunto all'unanimità la decisione di togliere le schede dei senatori che non sono seduti al loro posto. Da questo momento, quindi, prego i senatori Segretari di togliere quelle schede, altrimenti sospendo la seduta. (*Vivace scambio di battute tra il senatore Massidda e il senatore Garraffa*).

Evitiamo queste scene, altrimenti sospendo la seduta.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Reiterate proteste del senatore Massidda*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Senatore Massidda, per cortesia, c'è stata una disposizione assunta all'unanimità e qui sono presenti i Capigruppo. È una questione di serietà: le schede dei senatori che non sono seduti al loro posto verranno ritirate. Prego i Capigruppo di far rispettare le disposizioni ai colleghi senatori.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, i senatori del Gruppo del PdL prenderanno posto nei seggi a loro assegnati.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Quagliariello.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). La prego, però, di far intervenire i senatori Segretari e di non raccogliere le delazioni che vengono da altre parti. I senatori del PdL staranno al loro posto.

GARRAFFA (*PD*). Ma quali sono le delazioni, senatore Quagliariello? Che fa, scherziamo?

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, è lo stesso invito che ho rivolto a tutti i colleghi: rispettare il lavoro di ognuno. Vi sono i senatori Segretari che provvedono a controllare, per cui continuiamo con le votazioni, sulle quali invito i senatori Segretari a vigilare.

Evitiamo di tornare ancora sull'argomento, colleghi, o sospendo la seduta. (*Brusìo*).

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signora Presidente, la prego di prestarmi un attimo di attenzione, dal momento che si tratta di una cosa che riguarda anche lei. Questa questione dura da anni e la Camera dei deputati la sta risolvendo: mi preoccupa non tanto di noi, ma di quei giovani che siedono lì sopra, nelle tribune. È una vergogna che non possiamo più accettare, perché diamo scandalo! Lo dico ai colleghi... (*Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Collega Procacci, è interesse di tutti proseguire nella seduta.

PROCACCI (*PD*). Presidente, mi faccia concludere, cortesemente. Nell'agosto scorso ho letto su «La Stampa» di Torino... (*Commenti dal Gruppo PdL*).

MALAN, *relatore*. Lasci perdere «La Stampa» di Torino, senatore Procacci!

COLLINO (*PdL*). Avete votato con sette mani!

PRESIDENTE. Colleghi, facciamo concludere il collega Procacci e passiamo alla votazione, per cortesia.

PROCACCI (*PD*). Concludo, signora Presidente, se me lo lascia fare: non sto accusando la maggioranza o l'opposizione. Ho letto quest'estate su «La Stampa» una lettera di giovani alunni di una scuola media superiore di Torino. Fin quando sarà adottato questo sistema, non invitiamo più le scuole ad assistere alle nostre sedute, perché è una vergogna che non possiamo più accettare. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, invito tutti quanti voi a riprendere la calma. Senatore Procacci, anche questo aspetto delle votazioni è già stato affrontato dalla Conferenza dei Capigruppo. Tutti ne sono informati ed è nell'interesse dei senatori per primi poter svolgere tranquillamente il proprio lavoro.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, approfitto di questa fase dei nostri lavori per salutare gli studenti della Scuola Germanica di Roma, liceo tedesco, che sono qui per assistere ai nostri lavori. Diamo il nostro benvenuto a loro e ai loro insegnanti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082 (ore 10,38)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Filippi Marco e Vimercati.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

(*Commenti della senatrice Incostante*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito tutti a prendere posto. Senatrice Incostante, per cortesia, ci sono i colleghi senatori Segretari preposti a questo lavoro. Andiamo avanti con la votazione. (*Brusìo*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, le chiedo di sospendere la seduta per cinque minuti, perché abbiamo bisogno di fare una riunione. Lei deve garantire la legalità delle votazioni. Non mi può rispondere in questo modo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, mi pare che questa Presidenza abbia risposto come hanno fatto gli altri Presidenti. Esiste un accordo, sottoscritto all'unanimità da tutti i Capigruppo, che stabilisce che verranno ritirate le schede inserite che non corrispondono a senatori presenti. Ho garantito per tutti. Inoltre ci sono i colleghi senatori Segretari preposti alla verifica. Vi prego di continuare nelle votazioni perché non ravvedo le motivazioni per sospendere la seduta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Per cortesia chi non ha voglia di rimanere in Aula esca. (*Commenti dai banchi del Gruppo PD*).

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Filippi Marco.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. L'emendamento 1.100 è stato trasformato in un ordine del giorno, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accolgo, Presidente, così come accolgo l'ordine del giorno G1.100.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 e G1.101 non verranno posti in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, soppresso dalle Commissioni riunite, che invito i presentatori ad illustrare.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento 2.0.9 riporta alcune norme sui temi della semplificazione delle informazioni e della produzione di documenti per via telematica, già presenti in una proposta di legge approvata alla Camera nella passata legislatura. Credo si tratti di norme in linea con gli altri provvedimenti che questo Governo tanto ha pubblicizzato in tema di riforma della pubblica amministrazione.

Per tale ragione non comprendiamo per quale motivo in Commissione sia stato espresso parere contrario su questo emendamento. Forse occorre una correzione formale al comma 2, nel senso che le norme dovrebbero riguardare l'anno 2010 e non l'anno 2009, tuttavia chiediamo ancora una volta una riflessione da parte del relatore e del rappresentante del Governo, trattandosi di una norma che semplifica le procedure della pubblica amministrazione rispetto ad alcuni adempimenti e si basa sulla procedura per via telematica. Per questi motivi sosteniamo questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, in quanto ritengo che contengano entrambi norme troppo vincolanti per l'organizzazione delle istituzioni di cui si parla.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.3.

Invito al ritiro degli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.8, il mio parere è favorevole a condizione che al comma 1 vengano premesse le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 2009»; in modo che le norme introdotte sarebbero valide a partire da quella data.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.9 e 2.0.10, in quanto prevedono l'invio delle informazioni solo per via telematica; si tratta di proposte utili, ma probabilmente andrebbero esaminate in altra sede.

Vorrei invitare i senatori Mugnai e Benedetti Valentini al ritiro degli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13, poiché il contenuto di tali emendamenti è già previsto nella nuova formulazione dell'emendamento 2.0.3, anch'esso presentato dal senatore Benedetti Valentini, sul quale c'è un orientamento favorevole.

L'emendamento 2.0.14, presentato dal senatore Amato, è stato ritirato. Infine, vorrei chiedere l'accantonamento dell'emendamento 2.0.700 per avere la possibilità di esaminarlo più compiutamente.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, sono decaduti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.3.

BELISARIO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

La senatrice Segretario mi ha segnalato il ritiro di una scheda.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, intende accogliere l'invito al ritiro degli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7?

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Sì, Presidente, accolgo l'invito e ritiro entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7 sono pertanto ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.8, sul quale è stata avanzata dal relatore una proposta di modifica.

BONFRISCO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*PdL*). Signora Presidente, accetto volentieri la modifica proposta dal relatore e ringrazio il Governo per il suo parere conforme rispetto a una vicenda che si trascina da qualche anno a causa di un'errata interpretazione data, nella passata legislatura dal precedente Governo, al recepimento della MiFID, la direttiva comunitaria sui servizi finanziari.

Rischiamo di stroncare quasi sul nascere il percorso, spesso svolto da giovani, di consulenti finanziari indipendenti e liberi dal conflitto d'interesse con le banche. In questo modo riapriamo la strada alla crescita di una professione che dovrà aiutare il nostro Paese, per la propria parte, ad affrontare meglio e con maggiore consapevolezza l'attuale crisi finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.8 (testo 2), presentato dalla senatrice Bonfrisco.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.9, identico all'emendamento 2.0.10.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.9, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori, identico all'emendamento 2.0.10, presentato dai senatori Filippi Marco e Vimercati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.12, identico all'emendamento 2.0.13.

Su tali emendamenti è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, l'argomento trattato negli emendamenti in esame è di eccezionale interesse per il mondo delle imprese artigiane, che si vedono potenzialmente tagliate fuori da una grande quantità di lavori.

Avendo ascoltato quanto detto dal relatore, senatore Malan, il collega Mugnai ed io non avremmo nulla in contrario a ritirare gli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13, che sono identici; senonché, il relatore invita al ritiro perché il contenuto di questi emendamenti sarebbe assorbito dal successivo emendamento 12.0.3, a mia firma.

Ebbene, mentre gli emendamenti in esame hanno carattere soggettivo, facendo riferimento all'esclusione dei consorzi tra imprese artigiane (dunque non a qualsiasi consorzio, ma a quelli che consorziano esclusivamente le imprese artigiane, ossia i piccoli imprenditori artigiani), l'emendamento 12.0.3 concerne «Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici», prevedendo la possibilità di partecipare, per le imprese artigiane, in riferimento a ciò cui partecipano, cioè i piccoli lavori.

Pertanto, lo spirito degli emendamenti in esame e dell'emendamento 12.0.3 è lo stesso, ma non il meccanismo che si introduce. Perciò se il Governo e l'onorevole relatore ritengono che questo non comprometta l'impianto del provvedimento, penso che si potrebbero accogliere entrambe le proposte emendative, dato che intervengono sotto il profilo l'una oggettivo e l'altra soggettivo. Altrimenti, si stimolano gli artigiani a formare con-

sorzi, che poi invece escludiamo anche dalle gare per l'assegnazione di piccoli appalti. Allora costoro non potranno concorrere mai.

La *ratio* degli emendamenti mi sembra trasparente e non comporta danni di alcun genere: veniamo incontro alle esigenze del mondo artigiano che in questo momento sono assolutamente stringenti. Se il rappresentante del Governo e il relatore credono siano giuste queste osservazioni, il senatore Mugnai ed io potremmo mantenere i nostri emendamenti, che non mi pare violino l'impianto del provvedimento.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, gli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13 si riferiscono solo ai consorzi tra imprese artigiane e non ai consorzi in generale, per cui si creerebbe una disparità di trattamento tra i consorzi di imprese artigiane e i consorzi di altro tipo, mentre l'emendamento 12.0.3 si applicherebbe in ragione delle dimensioni dei lavori. Ritengo preferibile la situazione che si verrebbe a determinare con l'approvazione del l'emendamento 12.0.3, evitando di introdurre disparità.

Concordo con il senatore Benedetti Valentini che in un secondo tempo, magari prima che entri in vigore questa norma, è auspicabile pensare di togliere anche il limite dei 2-10 milioni di euro per i lavori e, riconoscendo valide le argomentazioni addotte sull'importanza di favorire i consorzi, in particolare, tra piccole imprese, ritengo che gli emendamenti in esame potrebbero essere trasformati in un ordine del giorno che impegni il Governo ad estendere in generale e non solo ai piccoli lavori le facilitazioni che saranno introdotte con l'approvazione dell'emendamento 12.0.3.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore, tenendo presente che l'esclusione di carattere oggettivo dell'emendamento 12.0.3 trova una ragione nella limitatezza dei lavori e, quindi, nella possibilità di agevolare questi lavori anche in funzione anticongiunturale in questa epoca storica, mentre l'emendamento 2.0.13 opera un ragionamento di tipo soggettivo; il che può andar bene ma bisogna stare molto attenti, perché potrebbero anche essere opposte turbative al sistema della concorrenza. Può darsi che la caratteristica dimensionale di queste imprese coincida con altri tipi di imprese che non hanno la stessa caratteristica soggettiva. È un tema un po' delicato.

Quindi, mi permetto di suggerire ai presentatori di trasformare gli emendamenti in un ordine del giorno, che verrebbe accolto dal Governo.

SANGALLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Vorrei sostenere e sottoscrivere questi due emendamenti, Sottosegretario, per un motivo semplice: i consorzi artigiani sono normati secondo una legge specifica che, come lei sa, è la legge 8 agosto 1985, n. 443, che disciplina l'identità delle imprese artigiane. I consorzi

sono artigiani quando sono prevalentemente formati da imprese artigiane ed hanno questa caratteristica. Una particolare tutela per questo tipo di consorzio è prevista dalla legge quadro per l'artigianato.

Quindi non facciamo nulla che alteri il sistema di concorrenza con altre tipologie di consorzio di imprese. Dare una priorità a quelli costituiti essenzialmente o prevalentemente da imprese artigiane, riservando loro sia una identità economica sia una quota specifica di mercato, come peraltro consigliamo di fare anche gli europei con lo *Small business act*, che peraltro abbiamo adottato, è assolutamente coerente con le forme di aiuti che si intendono dare in modo *bipartisan* al sistema di imprese, che adesso sta pagando un prezzo più rilevante alla crisi. Sebbene nella forma che è ritenuta più adeguata, consiglierai comunque di accogliere gli emendamenti che sono stati proposti e, in ogni caso, come Partito Democratico, li sosteniamo e li facciamo nostri qualora venissero ritirati.

PRESIDENTE. Senatore Sangalli, le rammento che il Governo ha chiesto di ritirare gli emendamenti e trasformarli in un ordine del giorno. Chiedo pertanto ai presentatori se intendono accogliere la proposta del Governo

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Sono contento innanzitutto che si sia aperto questo confronto sul tema della partecipazione delle imprese artigiane, perché è molto utile che il mondo artigiano sappia che abbiamo ben presente questi ordini di problemi e che ce ne stiamo occupando, anche con spirito costruttivo tra Governo e settori del Parlamento.

Dal punto di vista dell'approfondimento, capisco che adesso, sul tamburo, varare una norma potrebbe prestarsi a qualche equivoco. Non lo nascondo e lo riconosco. La verità è che ci vorrebbe, sottosegretario Vegas, un combinato disposto tra gli emendamenti che stiamo esaminando e il 12.0.3 (testo 2), che ha il parere favorevole del relatore, considerando sia il profilo oggettivo sia quello soggettivo.

Ciò detto, per eliminare possibili equivoci, io e il collega Mugnai, che mi dice essere d'accordo, possiamo concordare nel ritirare gli emendamenti, proponendo al loro posto un ordine del giorno che non sia acqua saponata, ma costituisca un impegno per il Governo affinché si occupi di questo problema in termini ravvicinati, perché il mondo delle imprese sta aspettando. Nel frattempo ci concentriamo sul profilo oggettivo che verrà considerato nell'emendamento presentato all'articolo 12.

In conclusione, il collega Mugnai ed io ritiriamo gli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13 e li trasformiamo in un ordine del giorno, che contiamo possa essere accolto pienamente dal Governo, per poi concentrarci sull'articolo 12.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.12, non verrà posto in votazione.

SANGALLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Con riguardo all'ordine del giorno, sarebbe opportuno – lo dico senza spirito polemico, ma cercando un punto di incontro – mettere assieme la dimensione identitaria dell'impresa (cioè quella artigiana, secondo la legge 8 agosto 1985, n. 443), con la prevalenza dell'impresa artigiana nei consorzi genericamente intesi e non specificamente artigiani, e la dimensione del *business* a cui possono tali imprese possono partecipare. In questo modo daremmo loro la possibilità di partecipare sul serio ad interventi economicamente importanti.

Non potendo sottoscrivere gli emendamenti, che sono stati ritirati, sottoscrivo l'ordine del giorno, sottolineando l'opportunità di una formulazione un po' più strutturata.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, con la preziosa collaborazione dei nostri Uffici, all'ordine del giorno firmato dal collega Mugnai e da me si aggiunge ben gradita la firma del senatore Sangalli con l'integrazione che egli propone e che per parte nostra condividiamo.

FIORONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORONI (*PD*). Signora Presidente, chiedo che venga aggiunta anche la mia firma e quella della senatrice Granaiola.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 2.0.14 è ritirato e l'emendamento 2.0.700 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE (*PdL*). Signora Presidente, l'emendamento 3.700 è di mera ripulitura del testo. Vorrei, però, richiamare l'attenzione anche dei colleghi dell'opposizione sul fatto che l'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, relativo alla chiarezza dei testi normativi, ha cambiato, nel corso dei lavori in Commissione (e io mi auguro anche di quelli in quest'Aula), la propria veste: prima era una norma bandiera, una norma manifesto, indirizzata a tutti e a nessuno; oggi, grazie al nuovo testo approvato dalle Commissioni riunite, la norma è diretta al Governo, cioè al più grande produttore di norme giuridiche. Mi auguro che in futuro questa stessa norma possa essere contenuta anche nei Regolamenti parla-

mentari, in modo che possa indirizzarsi al legislatore primario, cioè al Parlamento. Ripeto, quindi, che l'emendamento 3.700 è un emendamento di *drafting*.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo 3.0.4, a seguito di una strana vicenda, tra l'altro avvenuta pochi mesi fa, con il cosiddetto decreto-legge anticrisi, che ha creato per le società a responsabilità limitata una sorta di pubblicità occulta – è un vero paradosso – nel registro delle imprese, verrà presentata una nuova formulazione. Chiedo, dunque, al rappresentante del Governo e al relatore di riconsiderare meglio questo testo, magari riesaminandolo nella sede più propria, che credo sia al termine dell'esame degli emendamenti del provvedimento in titolo.

PARDI (*IdV*). Signora Presidente, l'emendamento 3.3 ha un significato logico perché all'inizio dell'articolo 3 il testo proposto dalle Commissioni riunite introduce un articolo 13-*bis* (Chiarezza dei testi normativi) nella legge n. 400 del 1988, in cui in modo abbastanza curioso si stabilisce come si devono scrivere le leggi. Se così si operasse, tutte le volte che si fa una legge bisognerebbe anticipare il testo con un *vademecum* sul modo in cui essere chiari, riferirsi al contesto e procedere alla redazione.

Questa è un'abitudine di sistema che si è notata anche nel provvedimento sul testamento biologico, il cui primo articolo rappresenta una sorta di rifacimento peggiorativo di criteri costituzionali, del quale non si sentiva alcun bisogno.

Anche in questo caso vi sono ben due commi, il comma 1 e il comma 2, che introducono il criterio della perfetta redazione del testo. Poiché nel testo del disegno di legge si afferma che le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali per la chiarezza dei testi normativi e non possono essere derogate, modificate o abrogate, se non in modo esplicito, con l'emendamento 3.3 intendiamo suggerire il modo per essere espliciti.

Indichiamo di aggiungere, quindi, il seguente comma 2-*bis*: «Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga o rimanda ad altre disposizioni legislative».

Se uno si limita a dire che bisogna essere chiari, ma non dice poi su che punto è necessaria la chiarezza, ciò ha il significato di una pura predica. Invece, con l'emendamento 3.3 noi diciamo che almeno il riferimento deve essere filologicamente corretto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.700.

Sull'emendamento 3.3, testé illustrato dal senatore Pardi, è certamente ragionevole quanto in esso è scritto, ma in altri casi, proprio per questioni di agilità e di chiarezza, può essere più conveniente inserire l'allegato direttamente nel testo (quando ciò non appesantisca il testo stesso della legge). Invito quindi alla trasformazione dell'emendamento 3.3 in un ordine del giorno, da accogliere come raccomandazione. Infatti, in alcuni casi può essere opportuno predisporre l'allegato – come già adesso si fa – in applicazione di altre norme che richiedano particolari caratteristiche alle leggi, ma in altri casi può essere conveniente lasciare i rinvii nel testo. Qualora non venga accolto l'invito testé rivolto ai presentatori, il parere del relatore è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100, perché la revisione ogni cinque anni, intesa come obbligo, sarebbe troppo frequente. Infatti, vi è un obbligo a fare la revisione almeno ogni sette anni e, quindi, si può arrivare ugualmente a farla ogni cinque anni.

Allo stesso modo, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.101, in quanto l'espressione «esclusivamente modificando» sembra troppo restrittiva rispetto al normale modo di redazione dei codici e dei testi unici. Il parere è contrario anche sull'emendamento 3.701.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento aggiuntivo 3.0.4, il senatore Pastore mi segnala che vi è una riformulazione dello stesso. Ne chiederei dunque l'accantonamento per poterlo esaminare successivamente.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, sottolineando tuttavia che l'emendamento 3.3 prevede una tecnica di rinvio separato. Ciò appesantisce la lettura e rende meno comprensibile il testo dei provvedimenti. Sotto questo profilo, dunque, il parere non è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.700, presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Senatore Belisario, accetta l'invito del relatore a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 3.3?

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, noi riteniamo che le norme vadano scritte in maniera lineare, così che chiunque sia nelle condizioni di comprenderle in modo chiaro senza rinvii ad altri testi, che spesso non è possibile trovare.

Per questo motivo insistiamo perché l'emendamento 3.3 venga posto in votazione e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.701.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.701, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. *(Proteste dai Gruppi PdL e LNP).*

Calma, colleghi, non capisco qual è il problema.

PASTORE (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*PdL*). Presidente, lei ha chiesto il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale e ci sono stati 16 richiedenti. Poi c'è stato un secondo voto, che è stato assunto per attestare la presenza in Aula, invece la tabella lo ha certificato nuovamente come riferito ai richiedenti la verifica.

PRESIDENTE. Colleghi, sono stata informata dagli Uffici che c'è stato un errore del sistema. Bisogna quindi ripetere la votazione per esprimere il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale.

GARRAFFA (*PD*). Questo è il gioco delle tre carte, non esiste, ha sbagliato lei!

CUTRUFO (*PdL*). Sei volgare!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, non esiste nessun gioco delle tre carte! Sono stata informata dai tecnici.

Chiedo di esprimere nuovamente il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale. *(Segue la votazione).*

La richiesta non risulta appoggiata. *(Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV).*

Calma, colleghi. Evidentemente questo conferma che il sistema si è bloccato. Tuttavia gli Uffici mi informano che ora tutto funziona.

Ripetiamo ancora una volta la votazione per esprimere il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale. *(Segue la votazione).*

La richiesta di verifica del numero legale non è sostenuta dal prescritto numero di senatori. Quindi procediamo alla votazione dell'emendamento. (*Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV*).

ADRAGNA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA (*PD*). Presidente, a quanto pare il sistema ancora non funziona, perché ho pigiato il tasto per esprimere il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale e sulla tabella non è apparsa la luce rossa corrispondente al mio banco. Quindi il sistema non funziona.

LUSI (*PD*). Anche a me è successa la stessa cosa.

PRESIDENTE. Faremo una verifica, perché invece secondo i tecnici è tutto a posto, quindi non posso che prenderne atto. Ripeto, effettueremo una verifica. (*Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV*).

MORANDO (*PD*). Era a posto anche prima, Presidente!

PRESIDENTE. Colleghi, vi spiego qual è la procedura, anche se dovrete conoscerla, come la conosco io. Quando si apre la votazione per esprimere il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale ci sono cinque secondi per votare. Dopo quei cinque secondi potete pigiare il pulsante quanto volete, ma il voto non viene più registrato. Quindi il sistema funziona. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 3.101 per alzata di mano.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.4 è stato accantonato.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, la pregherei di far verificare puntualmente il sistema elettronico perché mi sembra che ci siano stati diversi sintomi di malfunzionamento. La inviterei pertanto a sospendere la seduta per dieci minuti, onde consentire di effettuare tale verifica. (*Applausi del senatore Pegorer. Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Legnini, non posso accogliere la sua richiesta perché i tecnici mi hanno confermato che il sistema funziona. (*Applausi dal Gruppo PdL*) Faremo comunque le dovute verifiche e se ci sono delle anomalie riferirò puntualmente all'Assemblea. Tuttavia, supportata dai tecnici che dicono che il sistema funziona, non posso sospendere la seduta. Portate pazienza.

Passiamo all'esame dell'articolo 3-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3-*bis*.400. Il parere è contrario sugli emendamenti 3-*bis*.700, 3-*bis*.750 e 3-*bis*.701, poiché propongono tutti una diversa formulazione della lettera c) del testo, laddove si ritiene più inclusiva quella attuale. Parimenti il parere è contrario sugli emendamenti 3-*bis*.702 e 3-*bis*.703. Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 3-*bis*.704 (testo corretto) e contrario sui restanti emendamenti, 3-*bis*.705, 3-*bis*.706 e 3-*bis*.707.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-*bis*.400, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3-*bis*.700.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3-*bis*.700, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «delle persone».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3-bis.700 e gli emendamenti 3-bis.750 e 3-bis.701.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.702.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-bis.702, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.703.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-*bis*.703, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-*bis*.704 (testo corretto), presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-*bis*.705, sostanzialmente identico all'emendamento 3-*bis*.706.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-*bis*.705, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3-*bis*.706, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-*bis*.707, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3-*bis*, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3-*ter*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (*IdV*). Signora Presidente, l'emendamento 3-*ter*.701 è fondato sulle stesse ragioni, che non avevo illustrato, degli emendamenti 3-*bis*.703 e 3-*bis*.707. La *ratio* è unica ed è quella di garantire, nel meccanismo della decisione, una maggiore collegialità, che invece non si coglie nel testo che tende a restringere i centri di decisione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3-*ter*.700, mentre il mio parere è contrario sugli emendamenti 3-*ter*.701, 3-*ter*.702 (identico all'emendamento 3-*ter*.750), 3-*ter*.751 e 3-*ter*.752. Infine, invito il senatore Pastore a ritirare l'emendamento 3-*ter*.703.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-*ter*.700, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-*ter*.701.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-ter.701, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-ter.702, identico all'emendamento 3-ter.750.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-ter.702, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 3-ter.750, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-ter.751.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, nonostante gli Uffici la rassicurino, nella votazione precedente io ho votato, ma non si è accesa nessuna luce, quindi il terminale non funziona. Abbia pazienza, signora Presidente!

PRESIDENTE. Senatore, non risultano anomalie. Faremo svolgere delle verifiche approfondite. Se continuano a dirmi che non ci sono anomalie, non posso sospendere la seduta.

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, io ho votato adesso.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, chiedo ai tecnici di verificare il suo terminale. (*I tecnici si avvicinano alla postazione del senatore Belisario per verificarne il funzionamento*). Colleghi, vi invito alla calma. Si tratta di un minuto. Da qui noto che il sistema registra il voto del senatore Belisario, pertanto continuiamo con i nostri lavori.

Procediamo quindi alla votazione dell'emendamento 3-ter.751.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-ter.751, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-ter.752, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Pastore, sull'emendamento 3-ter.703 era stato avanzato un invito al ritiro. Lo accoglie?

PASTORE (*PdL*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 3-ter.703.

PRESIDENTE. L'emendamento 3-ter.703 è quindi ritirato.

Metto ai voti l'articolo 3-ter, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento 5.10 attiene ai temi della semplificazione per quanto riguarda la legge n. 241 del 1990 in materia di conclusione del procedimento. Anche in questo caso non comprendiamo perché, pur avendo trovato nella scorsa legislatura l'approvazione unanime da parte di un ramo del Parlamento, tali norme, che intervengono sullo snellimento e sulla certezza dei procedimenti anche da parte degli interventori nel procedimento stesso (quindi di molti cittadini e di molte imprese), siano invece considerate elementi da sottovalutare, come si evince dal parere contrario del Governo e del relatore. Inoltre si continua a ripetere che tali temi saranno presi in considerazione in altra sede, quando questa sarebbe quella opportuna. Diversamente, non è questa la sede per tanti altri elementi introdotti impropriamente nel disegno di legge al nostro esame.

ZANETTA (*PdL*). Signora Presidente, nell'emendamento 5.0.1 ho proposto la riduzione dei tempi per le procedure di valutazione di impatto ambientale, mentre in un successivo emendamento ho proposto la riduzione dei tempi per la Conferenza di servizi. Credo che questo sia il luogo opportuno per presentare simili proposte, ma dall'interlocuzione avuta sia con il rappresentante del Governo sia con il relatore ho appreso che oggi tale aspetto non potrà essere considerato. Ciò nonostante, ritengo che porre l'attenzione su questo tema sia una necessità per tutti noi.

La risposta in ordine alla riduzione dei termini nell'approvazione delle opere pubbliche sarà rimandata ad un altro provvedimento; in ogni caso la ritengo una necessità, per cui mi appresterei a ritirare i miei emendamenti pur rimarcando l'opportunità di rilevare tale aspetto. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 5.10 è una riformulazione dell'articolo 5 del testo originario. Le differenze sono poche.

In particolare, al comma 3 del testo proposto per l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si prevede che siano dei regolamenti e non un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad individuare i termini. Vi sono poi altri dettagli. In gran parte si potrebbe concordare con il contenuto di tale emendamento, ma nelle parti in cui si discosta dal testo originario si ritiene migliore quest'ultimo, per cui il parere è contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 5.2 e 5.3. Invito a ritirare l'emendamento 5.4, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 5.700, mi sembra che precisi qualcosa già presente nel testo, rendendolo però meno chiaro; per cui anche in questo caso il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.1, invito il presentatore, senatore Zanetta, a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario, in quanto i nuovi termini previsti in materia di valutazione di impatto ambientale vanno in senso contrario a quanto previsto all'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 5 del provvedimento, creando così un inevitabile contrasto.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo si esprime in senso conforme al relatore.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 11,32)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti del senatore Esposito).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.4.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatrice Incostante, ma su di esso è stato avanzato un invito al ritiro che chiedo al presentatore se intende accettare.

CENTARO (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.4 è stato dunque ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.700, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

ADAMO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (*PD*). Signor Presidente, penso che sia sfuggito a molti colleghi, se hanno guardato solo il testo originale e non quello uscito dalle Commissioni, l'emendamento 5.500, che è stato approvato dalle Commissioni e quindi ormai fa parte del nostro testo. Cosa si diceva in esso? Si parlava del termine per la procedura cui hanno diritto i cittadini per una risposta, prevedendo che debba essere di 30 giorni, che per leggi di particolare complessità si possa arrivare anche a 180 giorni e poi si concludeva dicendo che i termini ivi previsti non possono comunque superare i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

Allora, ho chiesto spiegazioni alle Commissioni, ma non mi è stata data risposta. Qui sarebbe bastato introdurre una norma che specificasse che ciò vale ad esclusione di quelli previsti in apposite leggi; messa in questo modo, invece, tutti i cittadini italiani hanno diritto ad avere certezza dei tempi nei procedimenti amministrativi, tranne gli stranieri. Questi, per fare un esempio, se hanno fatto richiesta di permesso di soggiorno nel novembre 2007, sono ancora lì che aspettano e non sanno quando l'avranno.

Trovo che questa norma – a meno che qualcuno del Governo mi spieghi che ho capito male – sia indegna: quindi, voteremo contro anche per questo, oltre che per tutte le osservazioni che aveva fatto precedentemente la collega Incostante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.1, è stato avanzato un invito al ritiro, che chiedo al presentatore se intende accogliere.

GRILLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (*PdL*). Signor Presidente, questo emendamento, a mio giudizio, presenta spunti di grandissimo interesse: anziché ritirarlo, chiederemo al relatore ed al Governo di valutare l'ipotesi di accantonarlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta del senatore Grillo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore, signor Presidente.

Sul grave lutto che ha colpito il Presidente del Consiglio

PRESIDENTE. Colleghi, sono certo di esprimere i sentimenti dell'Assemblea nel rivolgere un pensiero di umana solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e alla sua famiglia, colpiti questa notte dall'improvvisa perdita della loro congiunta, signora Maria Antonietta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082 (ore 11,37)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANETTA (*PdL*). Signor Presidente, gli emendamenti 6.2 e 6.0.1 si avvalgono un po' dello stesso concetto in precedenza illustrato, nel senso che con essi si vanno a diminuire i tempi all'interno delle procedure delle Conferenze di servizi. Anch'essi credo abbiano la stessa impostazione dell'emendamento 5.0.1, quindi ne chiederò l'accantonamento.

PRESIDENTE. In tal modo blocchiamo l'intero articolo, senatore Zanetta, perché non potremo procedere alla votazione. Cosa propone il relatore?

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, è vero che l'argomento è lo stesso dell'emendamento precedentemente accantonato. Speriamo di non andare avanti con altri accantonamenti, ma per coerenza con l'emendamento 5.0.1 effettivamente è meglio accantonare anche l'emendamento 6.2 e l'intero articolo 6.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l'accantonamento dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANETTA (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento 7.0.1 pone la stessa questione dell'emendamento 6.2. Quindi, per la stessa ragione, ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 7.0.1. Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, possiamo proseguire con l'esame degli emendamenti all'articolo 7.

PASTORE (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento 7.3 mira a far funzionare le Conferenze di servizi nel caso sussistano conflitti tra varie amministrazioni. Finora, infatti, non funzionano e il meccanismo previsto nell'emendamento dovrebbe realizzare questo obiettivo.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, l'emendamento 7.5 cerca di introdurre alcuni correttivi di cautela a proposito delle dichiarazioni di inizio attività che in edilizia stanno diventando il grimaldello per intraprendere costruzioni edilizie di qualsiasi natura, di qualsiasi tipo, in qualsiasi luogo, spesso in deroga ad una quantità infinita di provvedimenti reali.

Cito, a solo titolo di esempio, quello che è successo con il caso del cinema multiplex a Firenze nella zona di Novoli, ex FIAT, dove con una sola dichiarazione di inizio attività corredata di un solo schizzo senza nemmeno un minimo di accenno di piano particolareggiato, si è costruito un palazzo di otto piani che doveva contenere da sette a otto cinema.

Dato che questo è un sintomo, diciamo così, di un modo di procedere totalmente fuori dai principi, si propone di aggiungere alla fine del comma 3, dove si parla dell'inizio attività, la formula cautelare: «Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il »Codice dei beni culturali e del paesaggio« e al decreto-legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante »Norme in materia ambientale« e successive modificazioni». L'intenzione è quella di garantire una corretta applicazione della legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.10. Invito al ritiro dell'emendamento 7.3.

L'obiettivo sotteso all'emendamento 7.5, senatore Pardi, è sostanzialmente e forse più puntualmente espresso dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 5, che stabilisce che restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge n. 241 del 1990. Pertanto invito al ritiro dell'emendamento, che mi sembra superfluo, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.10.

Non è approvato.

Senatore Pastore, ritira l'emendamento 7.3?

PASTORE (*PdL*). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.3 è dunque ritirato.

Senatore Pardi, lei condivide il richiamo del relatore all'articolo 5 al cui interno sembrerebbe risolta la tematica che lei paventava?

PARDI (*IdV*). No, Presidente, preferisco sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.0.1 è stato accantonato.
Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUBBICO (*PD*). Signor Presidente, proponiamo la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 9, perché l'organizzazione dei servizi sanitari è competenza esclusiva delle Regioni. Peraltro, la Commissione ha già accolto una proposta in tal senso, premettendo alla delega le competenze regionali. Forse proprio per questa ragione, per una questione che attiene anche allo stile delle norme che variamo, sarebbe opportuno eliminare questi due commi, anche perché la previsione legislativa potrebbe risultare non applicabile in ragione di atti amministrativi che le Regioni potrebbero determinare con i piani sanitari regionali.

In aggiunta alla soppressione dei commi 1 e 2, chiediamo con il successivo emendamento 9.11 quanto meno la soppressione della lettera *f*), che anche in questo caso reca una previsione invasiva delle competenze regionali, in relazione alla qualificazione di ruralità delle farmacie. Tale norma è in contraddizione con l'intero articolo, perché vorrebbe sottrarre alle Regioni il riconoscimento delle peculiarità presenti nei rispettivi territori, tanto da limitare l'azione tesa a garantire la presenza dei presidi farmaceutici sostenuti da provvedimenti regionali anche nelle realtà rurali.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, il senatore Mercatali dà i suoi emendamenti per illustrati, ma personalmente desidero richiamare alcune proposte cofirmate insieme alla senatrice Poretti che intendono aggiungere, tutte le volte che si parla di farmacie, anche il riferimento alle parafarmacie, e in particolare per risolvere un problema all'interno dell'articolo 9, ossia una localizzazione o regionalizzazione eccessiva che, secondo noi, potrebbe addirittura avere dei profili di incostituzionalità.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento 9.17 è perfettamente coerente con il senso dell'articolo 9, così come già emendato nelle Commissioni 1ª e 2ª riunite, come ha poc'anzi ricordato il collega Bubbico. L'emendamento, fatte salve le competenze delle Regioni, prevede la possibilità che venga estesa l'attività della farmacia intesa come presidio sociosanitario del territorio, secondo le previsioni ben definite nei punti da *a*) ad *f*).

Tale emendamento tende a rimuovere una norma del Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, che sostanzialmente prevedeva il principio della non cumulabilità delle professioni sanitarie per il giusto obiettivo di evitare condizioni di conflitto. Stiamo parlando del 1934, epoca in cui le professioni sanitarie erano quelle del medico, del farmacista e del veterinario. Oggi le professioni sanitarie sono oltre 25. La rimodulazione dell'articolo 102 del regio decreto n. 1265 del 1934, il Testo unico delle leggi sanitarie, consente di mantenere impregiudicato il principio dell'incompatibilità dell'esercizio delle due professioni in farmacia, quella del medico e quella del farmacista.

Resta impregiudicato cioè il principio che non è possibile che all'interno della farmacia si svolga un'attività da parte di un operatore della sanità che ha la cosiddetta legittimazione alla prescrizione, per evidenti motivi di conflitto, ma questo principio viene limitato esclusivamente a quelle professioni sanitarie che hanno la legittimazione alla prescrizione e non ad altre.

Ciò consentirebbe, per esempio, ad un infermiere di recarsi periodicamente, in orari prestabiliti, in una farmacia e somministrare, dietro presentazione della ricetta medica in possesso del paziente, il vaccino anti-influenzale. Porto questo esempio, ma potremmo portarne tantissimi altri che vanno nella direzione di consolidare la farmacia quale presidio socio-sanitario del territorio.

Si tratta di un ammodernamento che sembra sia condiviso in modo congiunto, che è assolutamente attuale con i tempi, che restituisce il valore e la dignità alla farmacia e la integra in modo più pieno nell'ambito dei servizi sanitari e sociosanitario-assistenziali del territorio, nel rispetto delle prerogative di carattere generale che attengono alla competenza legislativa dello Stato e della potestà legislativa in termini concorrenti delle Regioni, così come opportunamente precisato in premessa all'articolo 9.

Per queste motivazioni, signor Presidente, chiedo che l'emendamento in esame possa essere considerato con la necessaria attenzione e con favore, perché va nella direzione di qualificare i servizi sociosanitario-assistenziali del territorio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

Colleghi, vorrei chiedervi un attimo di maggiore silenzio per ascoltare i pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.3, soppressivo dei due commi sopravvissuti dell'articolo 9.

Segue una serie di emendamenti tendente a introdurre le parafarmacie in questo programma: questo potrà eventualmente essere studiato in seguito, ma in questo momento sembra più appropriato riferire il programma alle sole farmacie, per cui esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.4, 9.700, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.10.

Il parere è altresì contrario sull'emendamento 9.11, del senatore Burbico, in quanto la questione delle competenze regionali è stata ampiamente trattata in Commissione ed è stata anche introdotta la specificazione che comunque non si va ad incidere nelle prerogative regionali.

L'emendamento 9.701 è inammissibile.

Formulo ai senatori Esposito e D'Ambrosio Lettieri un invito al ritiro dell'emendamento 9.17, il cui contenuto potrà essere più appropriatamente trattato in altra sede.

Esprimo parere favorevole sulla proposta di stralcio dei commi 3, 4 e 5 S9.1 della Commissione. Anche qui si tratta di argomenti che forse an-

drebbero esaminati insieme al codice delle autonomie. Resterebbero, pertanto, preclusi gli emendamenti 9.18, 9.100 e 9.20. Il contenuto dell'emendamento 9.15 è già accolto nel comma 5-*bis* dell'articolo 9, sostanzialmente identico. Invito pertanto a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario in quanto la formula approvata in Commissione è più appropriata.

Esprimo parere favorevole anche sulla proposta di stralcio S9.2, presentata dalla Commissione, relativamente al comma 6, che precluderebbe, se approvata, tutti gli emendamenti successivi fino all'emendamento 9.37. Chiedo di accantonare l'emendamento 9.0.20 per poterlo esaminare meglio. Si tratta di un argomento a sé stante, per cui l'accantonamento non ci impedisce di andare avanti nella votazione dell'articolo 9.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.4, identico al successivo 9.0.9, esprimo parere contrario; peraltro ricordo che sussiste una contrarietà semplice della 5ª Commissione. Anche questo è un problema importante, probabilmente da esaminare in altra sede.

Invito a ritirare l'emendamento 9.0.5 (testo 3)/100 e l'emendamento 9.0.5 (testo 4). Si tratta di un argomento molto delicato che sarebbe più appropriato trattare in separata sede. Anticipo che chiederò l'accantonamento dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-*bis*.

PRESIDENTE. Faccio presente comunque che, se non ritirati, questi emendamenti saranno accantonati in quanto manca il parere della 5ª Commissione permanente.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è sostanzialmente conforme al relatore con una avvertenza di carattere generale. Come mi sono permesso di dire all'inizio, è vero che il provvedimento contiene norme eterogenee. Però, questo non consente a mio sommo avviso di rendere l'eterogeneità l'elemento caratterizzante di questo provvedimento.

Nell'articolo 9 sono stati proposti emendamenti che riguardano la materia sanitaria, segnatamente l'emendamento 9.17, primo firmatario il senatore D'Ambrosio Lettieri, riguardante le professioni, che francamente poco concernono il tema di cui trattiamo. Si tratta di temi che sarebbe molto opportuno esaminare nelle Commissioni di merito in provvedimenti che si occupano di queste specifiche materie. Sotto questo profilo il parere del Governo è contrario alla trattazione di ulteriori temi all'interno dell'articolo 9.

Questo vale per tutti gli emendamenti citati dal relatore e, segnatamente, per l'emendamento 9.17.

Faccio presente, inoltre, che gli emendamenti 9.0.4 e 9.0.9, anche se coperti, pur facendo riferimento al Fondo per interventi strutturali di politica economica, sono sostanzialmente onerosi perché diminuiscono le sanzioni. L'effetto non è soltanto quello della diminuzione meccanica del gettito per la riduzione delle sanzioni, ma è anche quello del potenziale incremento dell'evasione; infatti, poiché la sanzione diventerebbe molto

meno reale e concreta, si potrebbe registrare un effetto indiretto che potrebbe portare ad una perdita di gettito alquanto cospicua.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.20, presentato dal senatore Boschetto, il relatore ha proposto un accantonamento rispetto al quale *nulla quaestio*.

Gli emendamenti 9.0.5 (testo 3)/100 e 9.0.5 (testo 4) trattano una questione che andrebbe affrontata in 12ª Commissione permanente, giacché riguarda poco il tema oggi al nostro esame. Tra l'altro, vi potrebbero essere riflessi vari. Quindi, se si intende procedere ad un accantonamento, concordo; altrimenti si invitano i presentatori a ritirare le proposte emendative.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.3.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Signor Presidente, prima di passare al voto, vorrei intervenire in ordine all'emendamento 9.0.9. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, in questo momento stiamo votando l'emendamento 9.3. Quando arriveremo all'emendamento 9.0.9, le darò la possibilità di intervenire.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). D'accordo, signor Presidente

Verifica del numero legale

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dai senatori Bubbico e Bastico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.700.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, nel parere contrario espresso dal relatore ho colto uno spiraglio rispetto alla possibilità di riprendere in considerazione la problematica rappresentata dalle proposte emendative in relazione alle parafarmacie, che – devo sottolinearlo – non andavano ad aggravare l'eterogeneità dei vari emendamenti proposti. Quindi, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 9.700 con la speranza di aver colto – e credo di averlo fatto – da parte della maggioranza il desiderio di ritornare sulla questione in futuro per regolamentare il doppio regime esistente tra farmacie e parafarmacie affinché le libertà economiche possano essere parimenti godute dai cittadini italiani.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.700, presentato dal senatore Perduca.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.7.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, l'emendamento 9.8 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dal senatore Bubbico.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.701 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.17.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Signor Presidente, chiedo cortesemente se è possibile procedere all'accantonamento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Dovremmo accantonare tutto l'articolo 9. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, suggerirei piuttosto la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno che ci consenta di proseguire con l'esame dell'articolo 9, che è complesso. Mi rimetto comunque alla valutazione del rappresentante del Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, concordo con l'ipotesi del relatore perché non vorrei che si accantonassero troppe norme. Pertanto il Governo si dichiara disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, insiste nella sua richiesta di accantonamento?

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). No, signor Presidente. Accolgo la richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 9.17 per un impegno al Governo di pari tenore rispetto al contenuto del provvedimento.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.17 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti la proposta di stralcio S9.1, avanzata dalla Commissione

È approvata.

Sono pertanto preclusi i successivi emendamenti 9.18, 9.100 e 9.20.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del testo proposto dalle Commissioni riunite, formeranno oggetto di un autonomo disegno di legge (1082-*bis*), dal titolo «Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la proposta di stralcio S9.2, avanzata dalla Commissione.

È approvata.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti dal 9.23 al 9.37.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, il comma 6 dell'articolo 9 del testo proposto dalle Commissioni riunite, formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (1082-*ter*), dal titolo «Delega al Governo per il riordino delle funzioni del segretario comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Sull'emendamento 9.0.20 è stata avanzata una proposta di accantonamento, sulla quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accantonamento. Chiedo inoltre l'accantonamento degli identici emendamenti 9.0.4 e 9.0.9.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.
Esprimo parere conforme e concordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Dispongo quindi l'accantonamento degli emendamenti 9.0.20, 9.0.4 e 9.0.9.

Passiamo all'emendamento 9.0.5 (testo 3)/100 sul quale è stato avanzato un invito al ritiro. Chiedo al presentatore, senatore Battaglia, se accoglie tale invito.

BATTAGLIA (*PdL*). Sì, signor Presidente, accolgo l'invito.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.5 (testo 3)/100 è quindi ritirato.

Passiamo all'emendamento 9.0.5 (testo 4), sul quale è stato avanzato un invito al ritiro. Chiedo al suo primo firmatario, senatore Tomassini, se accoglie tale invito.

TOMASSINI (*PdL*). Signor Presidente, insisterei per l'accantonamento di tale emendamento. Faccio notare che si tratta di un problema molto importante perché, quando è stata varata, la legge n. 219 del 2005 doveva essere operativa un anno dopo, però, attraverso degli inserimenti in finanziaria, questa entrata in vigore tarda ormai da tre anni. Ciò crea un problema molto grave sull'autosufficienza riguardo alla disponibilità di sangue e di emoderivati, segnalata dal Centro nazionale sangue e condivisa dallo stesso Governo.

Ho cercato di predisporre una formulazione unica che comprendesse anche l'iniziativa del senatore Battaglia. Chiedo quindi, insistendo, l'accantonamento dell'emendamento.

BIANCO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, senatore Bianco, chiedo all'Aula un minimo di silenzio per riuscire a lavorare in un ambiente consono al ruolo istituzionale.

Senatore Bianco, ha facoltà di parlare.

BIANCO (*PD*). Signor Presidente, sono contrario all'accantonamento dell'emendamento 9.0.5 (testo 4). A lei personalmente, oltre che ai colleghi, vorrei suggerire un momento di riflessione.

Con grande chiarezza e – devo ammettere – con grande onestà intellettuale sia il relatore che il Governo – come già avvenuto in Commissione – hanno rivolto un pressante invito al primo sottoscrittore dell'emendamento, l'autorevole collega Tomassini, a ritirarlo.

La norma che egli propone con l'emendamento 9.0.5 (testo 4) è assolutamente estranea alla questione che stiamo affrontando. Nel momento in cui proprio la Commissione sanità si permette di dichiarare inammissibili emendamenti al testo del disegno di legge sul testamento biologico nella parte relativa ai palliativi, una materia assolutamente coerente con

quella del provvedimento, francamente trovo inconcepibile che in un decreto sulla semplificazione venga introdotta una norma grazie alla quale viene eliminato il principio di reciprocità nell'ambito delle vendite nel settore degli emoderivati.

Si tratta di un principio fondamentale e semplicissimo: le imprese straniere possono vendere in Italia a condizione che le imprese italiane possano vendere nei Paesi da cui provengono le imprese straniere. Se viene eliminato questo principio, che peraltro non c'entra nulla nel disegno di legge in oggetto, si danneggia fortemente l'industria italiana del settore. Se c'è reciprocità, vi è ovviamente concorrenza, una situazione diversa non può essere consentita.

Ma cosa c'entra questo con l'argomento che stiamo esaminando? Se ne discuta in una sede appropriata e non in questa.

Rivolgo quindi un appello al collega Tomassini, coerentemente con ciò che hanno detto il relatore ed il rappresentante del Governo, invitandolo anch'io caldamente a ripresentare la questione in un momento diverso. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BATTAGLIA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA (*PdL*). Presidente, ho accolto l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 9.0.5 (testo 3)/100 all'interno di una logica di adesione ai suggerimenti che provengono dal relatore e dalla maggioranza, ma è chiaro che, dal momento che il senatore Tomassini insiste nel non accogliere la richiesta del relatore di ritirare l'emendamento, anch'io rimetto in discussione la mia decisione. Del resto, non condivido il contenuto di quella proposta emendativa, per motivazioni analoghe a quelle già esposte dal senatore Bianco.

Chiedo quindi di riesaminare l'argomento in Commissione sanità, dove potremo confrontarci sul contenuto dell'emendamento, perché ritengo che questo provvedimento sia lesivo degli interessi dell'industria italiana. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo per l'ennesima volta un po' di silenzio. Chi parla al telefono, chi discute, chi si muove, chi dà le spalle, c'è di tutto oggi in quest'Aula!

TOMASSINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (*PdL*). Signor Presidente, la questione è diversa. Noi abbiamo lavorato in regime di monopolio fino al 2005. La motivazione per cui fu varata la legge n. 219 del 2005 – che venne approvata all'unanimità in quest'Aula, voglio ricordarlo – fu proprio quella di consentire

una diversa identificazione delle aziende che operano sul territorio nazionale, ma che trattano il plasma anche al di fuori dei confini italiani, in maniera da assicurare pari opportunità e soprattutto per raggiungere un equilibrio di autosufficienza nel settore degli emoderivati.

Chi conosce bene la materia sa che è proprio per questo vincolo che l'autosufficienza non viene raggiunta. Debbo dire che l'incontro che abbiamo avuto con i rappresentanti dell'EMEA (l'Agenzia europea per i medicinali) proprio su questo punto ha chiarito ulteriormente quanto il criterio della cosiddetta reciprocità non sia vincolante, e che addirittura ci sono tutte le premesse per attuare definitivamente la legge n. 219 nell'immediato.

Su tali aspetti ho riscontrato una volontà concorde, ripeto, nel Centro nazionale sangue e nel Governo, per cui non ho difficoltà ad esaminare questa materia nella Commissione sanità. Tuttavia, con riferimento alle eventuali ricadute sul bilancio, insisto per l'accantonamento di questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di esprimersi su questo punto.

MALAN, *relatore*. Si tratta di un tema estremamente complesso: il presidente della 12ª Commissione Tomassini, con l'evidente competenza che tutti gli riconosciamo, il senatore Battaglia e il senatore Bianco hanno esposto i diversi aspetti di questo problema. Credo che sarebbe inappropriato assumere una decisione in questo momento, dovendo valutare una proposta che cambierebbe parecchio il testo.

Insisto quindi con il senatore Tomassini, chiedendogli di ritirare questo emendamento, proprio per poter studiare la materia nei suoi vari aspetti. Altrimenti dovremo procedere alla votazione, ma in quel caso dovrei esprimere con rincrescimento parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, come ho già annunciato, e come ha detto poc'anzi il presidente Tomassini, si tratta di una materia tecnicamente alquanto complessa e quindi è difficile in questa sede esprimere un parere con chiarezza, tanto più che riguarda un Dicastero diverso da quello che ho l'onore di rappresentare.

Giustamente il senatore Tomassini ha detto che sarebbe opportuno esaminare la materia nell'ambito della Commissione sanità, ragionamento che condivido. Mi domando se c'è modo di esaminare l'emendamento in titolo in Commissione compatibilmente con i tempi di questo provvedimento che, malgrado tutto, è pur sempre un collegato e dovrebbe entrare in vigore entro una data plausibile, se non rapida.

Quindi, mi permetto di insistere eventualmente per una trasformazione dell'emendamento 9.0.5 (testo 4) in un ordine del giorno in questa sede, con la successiva rimessione della materia alla Commissione sanità,

dove sarà affrontata con le giuste competenze tecniche. In questa sede francamente sarebbe opportuno alleggerire il testo di questa parte.

PRESIDENTE. Accoglie l'invito del Sottosegretario, senatore Tomassini?

TOMASSINI (*PdL*). Presidente, vorrei meglio comprendere la proposta del rappresentante del Governo. Se ho ben capito, mi è sembrato di intendere che si chiede la trasformazione di questo emendamento in un ordine del giorno che verrà accolto. Successivamente, la materia potrà essere nuovamente affrontata in sede di Commissione. Bene, accolgo tale richiesta trasformando l'emendamento 9.0.5 (testo 4) in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, alla luce di questo breve dibattito, la Presidenza si permette di condividere quanto è stato detto. La tematica alla nostra attenzione è estremamente delicata e sarebbe preferibile venisse sottoposta all'Assemblea dalla competente Commissione sanità successivamente a un dibattito interno e non portata in un'Aula impegnata nell'esame di un articolato estremamente trasversale e multifunzionale. (*Applausi della senatrice Bonfrisco*).

La Presidenza condivide quindi che si passi dalla competente Commissione, si discute in quella sede e poi, a seguito di un confronto al proprio interno, la Commissione proponga una soluzione o un'idea articolata sulla scelta della tematica degli emoderivati. Sono state formulate anche obiezioni sul principio di reciprocità; è un tema che va discusso e credo che la competente Commissione potrà esaminare la materia subito dopo l'esame dell'articolato sul testamento biologico.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Presidente, attesa la delicatezza dell'argomento che ha formato oggetto di questo approfondimento sull'emendamento del presidente Tomassini e considerata anche la grande attualità di un problema che è nella più alta priorità dell'attenzione non solo politica, ma anche delle organizzazioni del settore, chiedo che venga aggiunta la mia firma all'ordine del giorno del presidente Tomassini.

GRAMAZIO (*PdL*). Presidente, anch'io chiedo che venga aggiunta la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.

BATTAGLIA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA (*PdL*). Signor Presidente, apprezzando la sensibilità del presidente Tomassini nell'accettare la richiesta di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, chiedo di poter aggiungere la mia firma, considerando che l'ordine del giorno si articola compatibilmente alla natura dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.0.101 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 9-*bis*.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, come avevo preannunciato, chiedo l'accantonamento di tale articolo perché ritengo che il testo potrebbe essere riscritto.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'articolo 9-*bis*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. I primi tre emendamenti a firma del senatore Marcenaro – 10.1, 10.2 e 10.3 – riscrivono il testo dell'articolo 10 in maniera per molti versi simile al testo approvato dalle Commissioni. La differenza è che si prevedono decreti legislativi anziché decreti ministeriali. Ciò mi induce ad esprimere parere contrario. Il mio parere è contrario anche sull'emendamento 10.4, con il quale si propone di sopprimere il comma 3.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Marcenaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Marcenaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Marcenaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Marce-
naro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ANTEZZA (*PD*). Signor Presidente, gentile Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'emendamento 11.0.700, al comma 1, dà un'interpretazione autentica dell'articolo 62, comma 1, lettera *a*), della legge n. 289 del 2002 e in sostanza dà forma all'ordine del giorno G3.124 che è stato accolto dal Governo, nella persona del sottosegretario Vegas, in sede di approvazione della manovra finanziaria.

L'urgenza – così come avevo già detto in quell'occasione – è dovuta al fatto che numerose imprese che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi della legge n. 388 del 2000 si trovano ad affrontare da alcuni mesi gravissimi problemi a seguito appunto della comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria della perdita del beneficio fiscale, già interamente compensato, per mancato invio del modello CVS.

Comprendendo quindi la gravità della paralisi finanziaria che si viene a determinare per queste imprese, anche considerando il momento di crisi che sta vivendo il Paese, particolarmente nel Mezzogiorno, in sostanza si dà questa interpretazione autentica limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, stabilendo che, «nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002,» data di entrata in vigore della disposizione, «e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non è tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

Con il comma 2, invece, si vuole stabilire che il blocco dei pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni per importi superiori ai 10.000 euro è sospeso nel caso ci sia il ricorso del beneficiario fino alla sua definizione.

Infine, vorrei far presente al relatore e al Sottosegretario che da parte della sottoscritta c'è la volontà eventualmente di ritirare il comma 2, che affronta un'altra questione, a cui corrisponde la relativa copertura finanziaria, e lasciare soltanto il comma 1, che non fa altro che riprendere alla lettera un ordine del giorno che il Governo ha già approvato in sede di manovra finanziaria.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento 11.0.700, illustrato dalla senatrice Antezza. Si tratta di una proposta di assoluta equità, perché altrimenti si creano ostacoli burocratici per la semplice apposizione di un segno su una modulistica, a prescindere dal diritto vantato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, in Commissione abbiamo cercato di risolvere i problemi in ordine alle questioni poste dalle parole «sentita la Conferenza permanente», contenute anche negli emendamenti identici 11.1 e 11.2. In alcuni casi abbiamo dato parere favorevole e sono state inserite nel testo, in altri abbiamo dato parere contrario, che confermerei in questo caso. Pertanto, il parere sugli emendamenti 11.1 e 11.2 è contrario.

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G11.100. Alla luce del parere contrario della 5ª Commissione permanente sull'emendamento aggiuntivo 11.0.700, non posso che esprimere parere contrario. Esso tuttavia affronta una problematica reale, peraltro già oggetto di un ordine del giorno a suo tempo accolto dal Governo; pertanto, anche se avere due ordini del giorno sulla stessa questione non è molto utile, insisterei per una trasformazione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare a lei e alla senatrice Antezza che il disegno di legge è collegato alla manovra finanziaria e che pertanto il parere contrario della 5ª Commissione rende inammissibile l'emendamento.

MALAN, *relatore*. A questo punto l'emendamento non potrebbe neanche essere esaminato. Tuttavia, se fosse trasformato in ordine del giorno immagino che verrebbe accolto.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Sull'ordine del giorno G11.100 sarei favorevole all'accoglimento se la parola «impegna» venisse cambiata in «invita» in modo da permettere una maggiore elasticità.

Sull'emendamento 11.0.700, ovviamente, essendoci un parere contrario della 5ª Commissione, non c'è alternativa a quella della richiesta di una trasformazione in ordine del giorno, che il Governo accoglierebbe.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1, identico all'emendamento 11.2.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Bubbico, identico all'emendamento 11.2, presentato dai senatori Oliva e Pistorio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'ordine del giorno G11.100 non sollevano obiezioni, la modifica proposta dal Governo si intende accolta.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Verifica del numero legale

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. (*Proteste dei senatori Ferrara e Monti per il mancato voto del senatore Segretario*).

Avevo chiuso la verifica, colleghi. Comunque quel voto era ininfluente.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 12,52).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è ripresa, vi prego di prendere posto.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 11.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Senatrice Antezza, accetta l'invito a trasformare l'emendamento 11.0.700 in ordine del giorno?

ANTEZZA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.0.700 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 11-*bis*.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, che invito i presentatori ad illustrare.

RANUCCI (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 12.0.2 riguarda la procedura d'acquisto elettronico per le pubbliche amministrazioni.

L'asta elettronica è uno strumento molto importante, che consente alle pubbliche amministrazioni un notevolissimo risparmio. Oggi, le pubbliche amministrazioni che lo usano sono poche, ma quelle poche che lo usano ottengono risparmi notevolissimi.

L'ottimizzazione dei costi è duplice: in primo luogo è indiretta, in quanto la velocizzazione delle procedure e il minore impiego di risorse umane producono un evidente risparmio; in secondo luogo è diretta, chiaramente, perché si riesce a spuntare prezzi migliori per l'acquisizione di beni e servizi e ad ottenere maggior trasparenza e quindi una maggior concorrenza tra le imprese senza quei truffaldini accordi che spesso le stesse imprese usano per spartirsi le risorse pubbliche. Soprattutto in questa situazione economica, signor Presidente, e mi rivolgo anche al Governo e al relatore, ciò vuol dire aprire di più il mercato e renderlo accessibile, per le forniture pubbliche, ad una maggior platea di imprese.

Rivolgo perciò alla maggioranza, al Governo e al relatore la preghiera di tenere in considerazione questo emendamento che non costa, fa risparmiare lo Stato e garantisce maggiore trasparenza.

Anticipo brevemente l'illustrazione dell'emendamento 12-*bis*.701 rilevando che esso riguarda la semplificazione della tenuta dei registri dei clienti per le strutture ricettive, dunque è una pura semplificazione. (*Applausi del senatore Villari*).

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, mi riallaccio alla discussione che abbiamo svolto con il relatore e il rappresentante del Governo in relazione al precedente emendamento concernente le imprese artigiane. Qualora vi sia la conferma di un parere favorevole, direi di non dilungarci oltre ma di portare a casa il risultato nell'interesse delle imprese artigiane.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che per intese raggiunte tra i colleghi Capigruppo la seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 19. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082 (ore 12.02)

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 12.0.1 è analogo se non identico all'emendamento 12-*bis*.0.701, per cui li tratterò insieme. Suggerirei ad entrambi i presentatori di trasformarli in ordine del

giorno, perché si tratta di una modifica al fondo per l'acquisto dei dispositivi medici, che è sicuramente una questione importante ma da trattare in altra sede.

Anche al senatore Ranucci proporrei una trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 12.0.2 per le stesse ragioni.

Sull'emendamento 12.0.3 (testo 2) il mio parere è favorevole con una piccola integrazione, analogamente a quanto fatto in precedenza per altro emendamento, e cioè che all'inizio del comma 1 siano aggiunte le parole: «A decorrere dal 1° luglio 2009», in modo che, nell'ormai breve spazio di tempo che ci separa da quella data, si possano fare le opportune verifiche rispetto alla normativa comunitaria.

Invito al ritiro dell'emendamento 12.0.5 (testo 2), che non è accoglibile in quanto fa riferimento ad un istituto che non può essere preso come parametro in una valutazione di legge.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.0.7, mentre ricordo che l'emendamento 12.0.100 è ritirato.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, accogliendo gli ordini del giorno frutto della trasformazione degli emendamenti, secondo le indicazioni del relatore.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 12.0.1, che tratta identica materia dell'emendamento 12-bis.0.701, vi è la richiesta del relatore di trasformazione in ordine del giorno. Domando ai presentatori se accolgono tale richiesta.

MAURO (*LNP*). Sì, Presidente.

BIANCONI (*PdL*). Anch'io accolgo la richiesta, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.0.1 non verrà posto in votazione.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Chiedo di aggiungere la mia firma a tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Senatore Ranucci, accoglie l'invito alla trasformazione dell'emendamento 12.0.2 in ordine del giorno?

RANUCCI (*PD*). Sì, Presidente. Registro l'impegno del Governo di affrontare a breve questo problema, che è sicuramente importante.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.0.2 non verrà posto in votazione.

Senatore Benedetti Valentini, accetta la modifica dell'emendamento 12.0.3 (testo 2) proposta dal relatore?

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, accetto l'integrazione proposta dal relatore Malan.

CICOLANI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICOLANI (*PdL*). Signor Presidente, nel chiedere di aggiungere la mia firma al suddetto emendamento, desidero altresì rivolgere un invito affinché l'emendamento 12.0.3 (testo 3) venga attentamente considerato. Esso regola la possibilità di piccole imprese artigiane, anche in caso fossero consorziate in consorzi stabili, di partecipare alle gare anche in caso ad esse prenda parte il consorzio stabile; pertanto, si equiparano le imprese artigiane alle cooperative.

In occasione del terzo decreto correttivo al codice degli appalti, abbiamo già regolato la materia in questa direzione, ed era sfuggita la necessità di modificare anche i commi qui richiamati degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 162 del 2006.

Nell'emendamento in questione ci si riferisce ad importi di lavori inferiori a 10 milioni e ad importi di forniture inferiori a 2 milioni. Gli articoli che andiamo a modificare si riferiscono invece a importi di lavori fino a 1 milione e a forniture fino a 100.000 euro, perché soltanto in quei casi è ammessa l'esclusione delle suddette offerte.

Chiedo pertanto, prima di passare alla votazione di tale emendamento, di fare una verifica poiché, se le mie osservazioni fossero esatte, sarebbe necessario modificare le cifre previste (10 milioni in 1 milione e 2 milioni in 100.000 euro), altrimenti l'emendamento sarebbe tecnicamente sbagliato.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, a questo punto, di fronte a tale osservazione, sia pure a malincuore (perché vorrei limitare l'accantonamento il più possibile), accoglierei la richiesta del senatore Cicolani per evitare di approvare una norma non corretta.

Credo che i due articoli in questione possano essere applicati anche a importi diversi, ma prima di approvare l'emendamento in esame dobbiamo esserne sicuri.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, ai fini della buona attività legislativa, non ho nulla in contrario, come chiede il collega Malan, all'accantonamento dell'emendamento 12.0.3 (testo 3) per un approfondimento. Vorrei solo richiamare alla sua attenzione, oltre che a quella dell'illustre collega Cicolani, che se fosse fondata la sua osservazione, non saremmo in presenza di una norma sbagliata, ma semmai ripetitiva, nel senso che il più conterrebbe il meno rispetto ad altra norma vigente.

In questo caso, mantenere gli importi di 10 milioni di euro per i lavori e di 2 milioni di euro per quanto attiene alle forniture o i servizi potrebbe significare che è inclusa anche la soglia ben più bassa che il senatore Cicolani indica, ma non che sarebbe superflua.

Pur non essendo contrario all'accantonamento per un approfondimento da parte relatore e del Governo, volevo sottolineare che non sarebbe una norma sbagliata; semmai si tratta di coordinamento, ma non di soppressione.

PRESIDENTE. Vorrei proporre ai colleghi di opposizione e di maggioranza di accogliere la richiesta di accantonamento avanzata dal relatore, che la Presidenza può anche condividere alla luce degli interventi svolti.

SANGALLI (*PD*). Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 12.0.3 (testo 3).

BALDASSARRI (*PdL*). Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Colleghi, fate pervenire agli Uffici della Presidenza le vostre richieste per aggiungere la firma.

Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 12.0.3 (testo 3).

Metto ai voti l'emendamento 12.0.5 (testo 2), presentato dal senatore Piscitelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.7, presentato dalla senatrice Mauro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 12.0.100 (testo corretto) è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRANAIOLA (*PD*). Signor Presidente, premesso che – ahimè – per quanto riguarda il turismo, si continua a perseguire la strada della disorganicità e si introducono provvedimenti qua e là nei vari decreti e che

se si continua così difficilmente si riuscirà a dare ordine alla materia e rilancio ad un settore che langue e rischia di sprofondare, volevo sostanzialmente dire che lo stanziamento di 48 milioni di euro era già previsto nella finanziaria per il 2007.

Il comma 1228 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 stabiliva che quelle risorse fossero destinate allo sviluppo del settore del turismo e al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive. Con questo articolo il Governo cambia, dirottando lo stanziamento su non meglio precisati progetti di eccellenza e di competitività.

Ho presentato l'emendamento nell'intento di promuovere tutte le Regioni italiane e di salvaguardare quelle Regioni che non hanno fatto, né potuto fare, accordi di programma col Dipartimento. Mi sembrava altresì importante che le risorse non utilizzate nell'anno di competenza fossero ripartite fra tutte le Regioni.

Mi rendo conto che l'ultimo periodo potrebbe confliggere con la competenza regionale sulla materia, quindi lo elimino dal testo, riformulando conseguentemente l'emendamento. Spero che in questo modo possa essere accolto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. L'emendamento 12-*bis*.701 è inammissibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, come la stessa senatrice Granaiola ha ammesso, la seconda parte del suo emendamento è inammissibile.

La prima parte invece modifica assai poco quanto previsto dal testo, che già dice: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». Osservo inoltre che la somma annua di 48 milioni negli anni scorsi non è stata spesa evidentemente perché c'era stata qualche difficoltà. Preferisco dunque mantenere il testo così come approvato dalle Commissioni ed esprimo parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.700 (testo 2), presentato dalla senatrice Granaiola.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12-*bis*.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12-*bis*, che si intendono illustrati, e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Ricordo che l'emendamento 12-*bis*.0.701 è stato trasformato nell'ordine del giorno G12.0.1.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Butti e gli altri numerosi senatori che hanno presentato questo emendamento, che solleva una problematica importante riguardante il trasporto pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, a ritirarlo per poter trattare l'argomento in altra sede.

BUTTI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTI (*PdL*). Signor Presidente, accolgo volentieri l'invito del senatore Malan, che giustamente ha riconosciuto il gran numero di firme apposte a questo emendamento. Sono 20 colleghi del Popolo della Libertà che intendono sollecitare l'attenzione del Governo su un problema serio. Sono stati operati tagli molto pesanti in finanziaria sulla gestione della navigazione dei laghi.

Non trasformo nemmeno questo emendamento in un ordine del giorno, onorevole Vegas (so che lei porta la croce; è costretto a cantare e a farlo anche in modo intonato, quindi sa che non è una questione personale), perché non c'è il tempo per impegnare il Governo su qualcosa di concreto. E le spiego perché. Questi tagli porteranno nelle prossime settimane ad una forte riduzione delle corse dei battelli e quindi del trasporto pubblico lacuale e probabilmente determineranno anche una riduzione del numero dei lavoratori stagionali, pari a 160.

La questione è particolarmente delicata. Ringraziamo il ministro Matteoli che si è messo immediatamente a disposizione. Quindi ritiriamo l'emendamento perché con il ministro Matteoli stiamo praticando altre strade, cercando altre soluzioni per tentare di evitare che vi siano dei tagli sul trasporto pubblico lacuale, anche per quanto riguarda il personale, che è bensì stagionale, però non è formato da studenti, ma da padri di famiglia che lavorano per nove mesi, dopodiché ritirano il TFR con cui vivono per tre mesi per poi essere nuovamente riassunti.

Condividiamo la vostra politica dei tagli, per quanto riguarda i cosiddetti rami secchi. Però le posso garantire, Signor Sottosegretario, che se c'è una gestione virtuosa è proprio quella della navigazione dei laghi. Quindi ringraziamo ancora il ministro Matteoli per l'attenzione che ci ha manifestato e speriamo molto presto di risolvere questo problema.

PRESIDENTE. L'emendamento 12-*bis*.0.700 è ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12-*ter*, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRANAIOLA (*PD*). Signor Presidente, come bene ha illustrato ieri il senatore Zanda, voglio esprimere preoccupazione per quel che si vuol fare dell'ENIT: prima lo si riforma, poi si nomina un presidente, poi si riducono pesantemente i fondi a disposizione.

Con questo articolo 12-*ter* si riconducono i membri da 13 a 9, e su questo si può essere anche d'accordo; però poi si introduce un concetto di commissariamento, senza peraltro indicare un tempo entro il quale questi membri debbano essere nominati. Mi sembra pertanto come minimo importante inserire l'emendamento 12-*ter*.701.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12-*ter*.700 perché sopprime l'articolo.

La senatrice Granaiola, invece, si preoccupa del fatto che le procedure vengano attuate in tempi ragionevoli; pertanto esprimo parere favorevole sull'emendamento 12-*ter*.701, perché si tratta di un adempimento in capo al Sottosegretario con delega al turismo.

Invito invece a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 12-*ter*.702. Infatti, poiché la nomina è da farsi di intesa con la Conferenza unificata, non possiamo imporla ma certamente sollecitare il Governo a fare quanto sta ad esso per velocizzare questa scelta.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore. Faccio presente che l'emendamento 12-*ter*.702 fissa dei termini, che però sono già regolati, in caso di intesa, dalla legge La Loggia: quindi, si sovrapporrebbe e non funzionerebbe. Non lo trasformerei neanche in ordine del giorno, fermandomi semplicemente all'invito al ritiro. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 12-*ter*.701.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12-*ter*.700, presentato dal senatore Bubbico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12-*ter*.701, presentato dalla senatrice Granaiola.

È approvato.

Senatrice Granaiola, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 12-*ter*.702 rivoltole dal rappresentante del Governo?

GRANAIOLA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 12-ter.702 è pertanto ritirato.

Metto ai voti l'articolo 12-ter, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13, soppresso dalle Commissioni riunite, che si intende già illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Trattandosi di un emendamento del relatore, il parere è naturalmente favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.100 (testo 2 corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14 sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, devo illustrare l'emendamento 14.100 perché vorrei apporre una modifica: alla fine del comma 3, vorrei aggiungere le parole: «che è corrispondentemente ridotto di pari ammontare». Queste somme vanno a ridurre gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa, di cui al comma citato.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.700.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 14.100 (testo 2) e parere contrario sull'emendamento 14.700, perché il termine in esso previsto è troppo ridotto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.700.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.700, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15, che invito i presentatori ad illustrare.

GERMONTANI (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento 15.0.1, presentato dal senatore Valentino, è simile all'emendamento 15.0.700, già 19.0.2, a mia firma, perché entrambi si pongono l'obiettivo di tenere ferma la volontà del legislatore di ristabilire l'incompatibilità tra iscrizione all'albo degli avvocati e rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, cioè l'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, salvaguardando però le posizioni acquisite *medio tempore*, i cosiddetti diritti acquisiti, tra l'abolizione dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la sua reintroduzione. In sostanza, si tratta di un caso di giustizia sociale, di riparazione, che riguarda soltanto un numero molto limitato di pubblici dipendenti.

Tutto ciò è stato comunicato al Ministero della giustizia e a quello dell'economia e delle finanze dal Consiglio nazionale forense in sede di esame di una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, che è stata approvata all'unanimità dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ma che poi evidentemente non ha concluso il suo *iter*.

Quindi, con questo emendamento si supererebbero i seri problemi di incostituzionalità della legge n. 339 del 2003 ed, in particolare, dell'articolo 2, già sollevati in diverse sedi giudiziarie.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, propongo una trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti 15.0.1, presentato dal senatore Valentino, e 15.0.700, presentato dalla senatrice Germontani, dato l'argomento particolare di cui si occupano, che non credo trovi la sua sede propria in questo provvedimento.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con il relatore, tenendo presente che in qualche modo l'esito che sarebbe dato alla materia contiene alcuni elementi contraddittori.

È sufficiente leggere il comma 3 dell'emendamento 15.0.1 per capire che si può creare un meccanismo di conflitto di interessi. Sarebbe meglio affrontare il tema nella sede propria e non in questo provvedimento.

Quindi, vi è un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno, che sarebbe accolto dal Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Valentino e alla senatrice Germontani se accettano l'invito al ritiro e la trasformazione degli emendamenti 15.0.1 e 15.0.700 in un un ordine del giorno, accolto come raccomandazione dal Governo.

GERMONTANI (*PdL*). Sì, signor Presidente, accolgo l'invito.

VALENTINO (*PdL*). Anch'io, signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G15.0.1 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale la Commissione ha avanzato una proposta di stralcio che si dà per illustrata e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S16.100, avanzata dalla Commissione.

È approvata.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti presentati all'articolo 16.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 16 del testo proposto dalle Commissioni riunite, formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (1082-*quater*), dal titolo «Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale la Commissione ha avanzato una proposta di stralcio, che si dà per illustrata e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S17.100, avanzata dalla Commissione.

È approvata.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti presentati all'articolo 17.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 17 del testo proposto dalle Commissioni riunite, formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (1082-*quinquies*), dal titolo «Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 18.1 e 18.2 del senatore Stradiotto e 18.3 del senatore Mercatali vogliono precisare maggiormente il contenuto del comma 2. Proporrei, a entrambi i presentatori, la trasformazione degli emendamenti in un unico ordine del giorno che suggerisca al Governo di mettere in atto queste procedure. Su tale ordine del giorno formulerei parere favorevole. Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento 18.100.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere concorde a quello del relatore e dichiara di accogliere l'eventuale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3 se intendono accogliere l'invito del relatore e del Governo a trasformare gli emendamenti in un unico ordine del giorno.

STRADIOTTO (*PD*). Sì, signor Presidente.

MERCATALI (*PD*). Signor Presidente, anch'io accolgo l'invito.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.1 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 18.100, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18, nel testo emendato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 18, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SANNA (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1 chiede di sostituire il comma 2 dell'emendamento 19.0.200 (testo 2). Con questa norma alcune società di proprietà pubblica ed azioniste dell'INSAR SpA sono, per legge, tenute a revocare la liquidazione di tale società che in Sardegna gestisce alcune migliaia di procedimenti riguardanti l'imprenditorialità giovanile e femminile.

Inopinatamente, con un atto di indirizzo che io ritengo del tutto sottratto al controllo del Parlamento che pure ha istituito per legge tali società, esse sono state invitate a mettere in liquidazione l'INSAR.

L'emendamento, se approvato, dispone il passaggio delle quote azionarie alla Regione Sardegna, che è ben lieta (anche nella nuova interpretazione politica nelle mani del nuovo presidente della Regione, eletto due settimane fa) di poter utilizzare i servizi di questa società, in un momento particolarmente critico per l'economia dell'Italia e soprattutto della Sardegna.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e 19.8.

Mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G19.100.

Ritiro l'emendamento 19.0.100 (testo 2).

Esprimo parere contrario sull'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1 del senatore Sanna, in quanto riporta in discussione la questione della INSAR spa, che era contenuta nella prima formulazione dell'emendamento 19.0.200. Credo che tale questione sia da affrontare separatamente e forse in forma più specifica, rispetto a quella più generale dell'ALES spa, su cui verte appunto l'emendamento 19.0.200 (testo 2), sul quale esprimo ovviamente parere favorevole.

All'emendamento 19.0.300 (testo 2), vengono soppresse le seguenti parole: «alla fondazione Gerolamo Gaslini di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897».

L'emendamento 19.0.400 è ritirato. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 19.0.500 (testo 2).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore e, comunque, favorevole sugli emendamenti da lui presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori, identico all'emendamento 19.4, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dai senatori Oliva e Pistorio.

Non è approvato.

Senatore Oliva, sull'emendamento 19.400 manca il parere della 5ª Commissione. Insiste per la votazione?

OLIVA (*Misto-MPA*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.400 è quindi ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 19.8, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'ordine del giorno G19.100, il relatore si è rimesso al Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è disponibile ad accogliere tale ordine del giorno se, nella parte finale del dispositivo, dopo le parole: «procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare», si aggiungono le parole: «ove possibile».

OLIVA (*Misto-MPA*). Accolgo la modifica proposta dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Le chiedo scusa, signor Presidente, ma rettificando quanto ho detto prima, anziché ritirare l'emendamento 19.0.100 (testo 2), vorrei chiederne l'accantonamento, per verificare se ci sono margini per la sua approvazione, data l'importanza della fondazione.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 19.0.100 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1.

SANNA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (*PD*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, soprattutto quelli del Mezzogiorno, su uno degli effetti che si verrebbero a determinare a seguito dell'eventuale approvazione di questo emendamento. Nella procedura di liquidazione questa società, alla quale il

Parlamento italiano ha conferito delle risorse per fare politiche di intervento sul lavoro nel Mezzogiorno, restituirà i soldi ad altre società, come Fintecna ed Italia Lavoro, che poi non saranno assolutamente vincolate ad impiegare a favore del Mezzogiorno le risorse derivanti da quella liquidazione. È questo un altro episodio sul quale vi prego di riflettere al momento del voto su questo emendamento, invitandovi a comportarvi di conseguenza nel caso non ne condividiate il contenuto.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.200 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.300 (testo 3).

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Signor Presidente, vorrei che l'Aula prendesse atto del fatto che quello che durante l'esame della manovra estiva dicevamo a proposito sia della ricerca che dei corsi di formazione professionale non erano bugie. Parlavamo della realtà. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.300 (testo 3), presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 19.0.400 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.500 (testo 2).

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento in questione tratta del personale precario della Croce Rossa italiana, un grande ente, una grande istituzione che è ancora commissariata. Il commissario straordinario è stato nominato anche a causa del dissesto finanziario. La Croce Rossa italiana, attraverso le convenzioni, deve recuperare autonomamente i finanziamenti per il personale che è previsto dalle convenzioni stesse. Si dice che non bisogna ulteriormente caricare sul bilancio dello Stato. Purtroppo, si tratta dell'intero *deficit* della Croce Rossa italiana e siccome questo ente è ancora commissariato, penso che il Governo abbia il tempo di verificarne bene l'organizzazione, la gestione, la strategia.

Per queste ragioni, il nostro voto sull'emendamento 19.0.500 del relatore è contrario.

CURSI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (*PdL*). Signor Presidente, prendendo spunto dall'intervento della senatrice Garavaglia, che si riferiva, ovviamente, ad una certa gestione della Croce Rossa, vorrei ricordare a me stesso ed all'Aula che il commissario straordinario è stato nominato un mese fa e che negli ultimi due anni qualcun altro ha presieduto la Croce Rossa e ne è stato direttore generale, creando i bilanci che tutti conosciamo. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Monti*). Anche perché ricordiamo che quest'Aula ha votato una legge che ha escluso definitivamente l'interesse della politica nei confronti della Croce Rossa italiana, per cui gli organi della Croce Rossa venivano eletti dai singoli partecipanti. (*Commenti della senatrice Incostante*).

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Da eletta sono stata commissariata, a proposito della mano politica!

CURSI (*PdL*). Pertanto, prima di fare certe affermazioni, anche perché la senatrice Garavaglia è stata autorevole commissario di questo ente, pensiamoci bene tutti quanti con senso di responsabilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.500 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.200 e parere contrario sull'emendamento 20.1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Fazzone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20, nel testo emendato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 20, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 21.1, mentre invito i presentatori a trasformare l'emendamento 21.2 in un ordine del giorno.

Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 21.700, 21.5 e 21.6, ovvero rivolgo un invito al ritiro di tale ultimo emendamento poiché il fatto di consultare queste associazioni credo che possa essere utile, non penso però sia opportuno inserirlo come obbligo nella legge. Esprimo parere contrario sull'emendamento 21.8.

Sull'ordine del giorno G21.700 mi rimetto al Governo ed il parere è favorevole sull'emendamento 21.0.100 (testo 2).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Accolgo l'ordine del giorno G21.700.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Senatore Divina, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 21.2 in un ordine del giorno?

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, volevo far notare tanto al rappresentante del Governo quanto al relatore che abbiamo preso una direzione chiara in questo provvedimento: vogliamo andare incontro all'utente nei confronti delle grandi organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Se prendiamo però la strada del sostegno ad una giustizia rapida e non costosa, cioè la via della conciliazione, è preferibile prenderla fino in fondo, non stabilire – come nel comma 2 che chiediamo di sopprimere – che se l'autorità che gestisce il servizio pubblico si dà una propria regolazione, questa esce completamente dalla possibilità di adire a vie alternative conciliative; altrimenti tutti i grandi enti che gestiscono servizi pubblici adotteranno un regolamento proprio che prevede una forma e un foro particolari e questo probabilmente sarebbe molto gravoso per i cittadini.

Chiedo gentilmente se è possibile rivedere la posizione, perché facendo rientrare la questione – come i sottoscrittori chiedono – nell'articolo 39, dove tra l'altro è prevista una rigorosa disciplina in materia di conciliazione prevedendo la rigidità e il controllo da parte del Governo, nonché la rapidità (si danno al massimo quattro mesi per definire le procedure), questa è una buona cosa che faremmo nei confronti dei cittadini.

Non vorremmo perdere questo treno, sarebbe un peccato. Se il Governo e il relatore non accetteranno la nostra proposta, un ordine del giorno potrebbe andar bene; tuttavia questo sarebbe un punto cardine, una pietra miliare fondamentale per le scelte che faranno i cittadini d'ora in poi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. In relazione alla materia sarebbe meglio spostare questo emendamento direttamente all'articolo 39, in modo che venga valutato con le altre parti del suddetto articolo, ovviamente a condizione che sia eliminato l'inciso che sopprime il comma 2 dell'articolo 21.

Pertanto, con la suddetta modifica, l'emendamento 21.2 potrebbe essere accantonato e trattato insieme all'articolo 39; in questo modo non ci sarebbero problemi per l'articolo 21.

PRESIDENTE. Senatore Divina, accoglie la modifica proposta dal rappresentante del Governo?

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. L'emendamento 21.2 (testo 2) è quindi ritirato e trasformato nell'emendamento 39.900.

Anticipo all'Assemblea che avrei intenzione di togliere la seduta dopo la conclusione dell'esame dell'articolo 21.

Metto ai voti l'emendamento 21.700, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Senatrice Germontani, sull'emendamento 21.6 è stato formulato un invito al ritiro, lo accoglie?

GERMONTANI (*PdL*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 21.6 tenendo conto del fatto che il relatore ha riconosciuto l'importanza di sentire le associazioni dei consumatori proprio in relazione alla tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici. Questo articolo prevede, infatti, per categorie di utenti che lamentino la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione stragiudiziale della controversia. L'emendamento 21.6 andava proprio nel senso di sentire le associazioni dei consumatori nel momento in cui veniva emanato un decreto che individuava uno schema tipo di procedura conciliativa.

Quindi, ritiro l'emendamento 21.6, tenuto conto però del riconoscimento da parte del relatore dell'importanza di considerare le associazioni.

PRESIDENTE. L'emendamento 21.6 è quindi ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21.8, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sull'ordine del giorno G21.700, che va nella direzione del testo illustrato poco fa dal senatore Divina.

Ieri abbiamo approvato il cosiddetto disegno di legge antifannulloni che dispone l'introduzione della *class action*, seppur priva del risarcimento dei danni, all'interno della pubblica amministrazione. Pertanto, l'ordine del giorno G21.700 prevede di istituire attività conciliative all'interno della pubblica amministrazione per evitare che ci sia un ricorso alla giustizia nell'ambito dei servizi pubblici locali. Ciò avrebbe l'effetto di mi-

gliorare la qualità dei servizi, di soddisfare gli utenti e di evitare che ci sia un ricorso eccessivo ai tribunali. Per tutte queste ragioni chiedo l'attenzione del Sottosegretario e del relatore sull'ordine del giorno G21.700.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.700 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.100 (testo 2), presentato dai relatori.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interpellanze e la risposta scritta ad interrogazioni

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, desidero sollecitare la risposta all'interrogazione 4-00430, pubblicata il 29 luglio dell'anno scorso, relativa alla firma elettronica, e all'interpellanza 2-00048, presentata con il senatore Ceccanti e altri senatori, relativa alla data scelta per il *referendum* abrogativo della legge elettorale.

Da uno studio portato avanti dal centro www.lavoce.info sembrerebbe che accorpare la data per le elezioni amministrative ed europee possa comportare un costo di oltre 400 milioni di euro. In un contesto in cui le casse dello Stato piangono miseria, spostare di due settimane un *referendum* – magari nel tentativo di evitare di raggiungere il *quorum* – con quasi mezzo miliardo di costi aggiuntivi, dovrebbe essere chiaramente spiegato da questo Governo.

Volevo quindi ricordare che esiste un'interpellanza firmata da decine di senatori.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Perduca.

GRAMAZIO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (*PdL*). Signor Presidente, i giornali di ieri riportano ampiamente che il Direttore generale del Policlinico Umberto I è stato con-

dannato dalla Corte dei conti perché si è auto-aumentato lo stipendio, che risulta più alto di quello altri direttori generali di altre strutture, di policlinici universitari e di aziende ospedaliere. Io ho presentato un'interrogazione su questo e sollecito la Presidenza affinché si venga a riferire su questo appropriazione indebita da parte del dottor Montaguti, come denunciato dalla Corte dei conti.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, vorrei sollecitare un'interrogazione in modo urgente perché si riferisce ad una scadenza vicina. Mi riferisco alla mia interrogazione 4-01162, ultimo atto di una sequenza di lettere che avevo mandato prima al Ministero, poi direttamente al ministro Brunetta, che ho sollecitato anche ieri in Aula durante la discussione sul suo disegno di legge, in cui si chiedeva nient'altro che una interpretazione. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, poi convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede infatti varie disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, che devono fare domanda entro il primo marzo.

Avevo chiesto da ultimo con l'interrogazione, non avendo ottenuto risposta in altro modo, se ciò vale o meno anche nelle Regioni e negli enti locali.

PRESIDENTE. La Presidenza provvederà al riguardo.

Sui lavori del Senato

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, desidero intervenire in merito al termine per presentare gli emendamenti in Aula sul disegno di legge in materia di testamento biologico. Intendo sollecitare la sua attenzione per modificare assolutamente quel termine, fissato per giovedì alle ore 19, considerato che la Commissione sanità ha detto oggi che prima di martedì sera non potrà iniziare a votare quel testo.

PRESIDENTE. Il tema verrà affrontato in occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo, senatrice Poretti, la ringrazio.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, vorrei sollecitare un suo intervento con riferimento alla concomitanza della conclusione dei lavori dell'Aula e della convocazione delle sedute di Commissione.

Oggi era prevista in calendario la conclusione della seduta d'Assemblea per le ore 14 e alla stessa ora erano convocate moltissime Commissioni. Ora, naturalmente molti colleghi chiedono che vi sia almeno mezz'ora di tempo tra la conclusione dei lavori dell'Aula e l'inizio delle Commissioni, com'è doveroso che sia.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, ha perfettamente ragione: solleciteremo i Presidenti delle Commissioni affinché si adeguino ai lavori dell'Assemblea, omologando le loro iniziative.

INCOSTANTE (*PD*). Chiedo che vi sia almeno mezz'ora di tempo tra l'una e le altre, signor Presidente, altrimenti non è proprio possibile.

PRESIDENTE. Faremo un'apposita nota circolare per i Presidenti delle Commissioni, senatrice Incostante.

Sulla crisi dello stabilimento FIAT di Pomigliano d'Arco

ARMATO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (*PD*). Signor Presidente, se me lo consente, vorrei ancora una volta – sinteticamente, ma con grande forza – portare all'attenzione di quest'Aula la grave e drammatica situazione in cui versa la FIAT di Pomigliano d'Arco.

L'azienda, che è stata per decenni il simbolo dell'industrializzazione della Campania e di Napoli e ha dato occupazione a migliaia di lavoratori, oggi vede paurosamente vicino il tramonto. Abbiamo sottolineato più volte, sia in quest'Aula, sia attraverso varie interrogazioni, l'urgenza di un intervento del Governo sulla FIAT, affinché sia chiarita la missione industriale per questo stabilimento e siano salvate le migliaia e migliaia (quasi 5.000) di posti di lavoro, tra operai e impiegati. Abbiamo chiesto che ci sia un incontro, un tavolo nazionale, sulla FIAT di Pomigliano d'Arco, anche perché gli ecoincentivi pensati dal Governo per dare una risposta alla crisi dell'auto non hanno riguardato lo stabilimento di Pomigliano d'Arco.

Una delegazione dei lavoratori, forse qualcuno di voi lo avrà visto, ha lanciato un grido d'allarme recentemente anche attraverso una trasmissione nazional-popolare qual è il festival di Sanremo ottenendo, vorrei dirlo, più attenzione da parte di Bonolis che non sensibilità da parte della politica su questo argomento.

Domani ci sarà una ulteriore manifestazione a Pomigliano alla quale noi saremo presenti per dare solidarietà ai lavoratori, organizzata dai sindacati con il sostegno della Chiesa, dato che la curia di Nola è scesa direttamente in campo a sostegno dei lavoratori. La Regione Campania ha chiesto un intervento al Governo, al ministro Scajola e al ministro Sacconi, come abbiamo fatto anche noi ma, Presidente, finora ci è parso che l'indifferenza abbia avuto la meglio sull'attenzione. (*Applausi del Gruppo PD*).

Interpellanza e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno

La seduta è tolta (*ore 13,50*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile (1082)**

ORDINE DEL GIORNO

G100

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero, di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni;

le indennità giornaliere stabilite dal citato decreto ministeriale sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, come modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286;

rispetto alla disciplina generale prevista dal citato regio decreto n. 941 del 1926, sono da considerare speciali le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (come integrata dall'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, in materia di trattamento economico da corrispondere, rispettivamente, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e al personale destinato agli uffici degli addetti militari;

la *ratio*, che giustifica la specialità della disciplina normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione degli incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;

con riguardo al sistema di calcolo della retribuzione previsto dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e la legge n. 838 del 1973 dispongono direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la legge n. 642 del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come stabilito per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;

in presenza di detta disciplina, l'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 alla determinazione della misura dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale modifica della disciplina speciale prevista dalla legge n. 642 del 1961, al fuori di espresse previsioni legislative;

una tale applicazione determinerebbe, altresì, nell'ambito di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata, una ingiustificata disparità di trattamento a danno del personale di cui alla legge n. 642 del 1961 rispetto al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici degli addetti militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e dalla legge n. 838 del 1973, entrambi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;

si deve ritenere, secondo un principio di ragionevolezza, che il legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, al trattamento economico collegato alle sole missioni all'estero di breve durata, in linea con la soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni all'interno del territorio nazionale, anch'esse di breve durata, disposto dall'articolo 1, comma 213, delle legge finanziaria 2006, come evidenziato nella relazione illustrativa dello stesso articolo 28,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 secondo lo spirito della norma, che ha inteso ridurre le indennità giornaliere e non quelle relative a servizi di lunga durata, nel senso che la riduzione del 20 per cento delle diarie di missione ivi prevista non si applica al trattamento economico del personale di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, comandato all'estero per servizi di lunga durata.

G100 (testo 2)

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero, di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni;

le indennità giornaliere stabilite dal citato decreto ministeriale sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, come modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286;

rispetto alla disciplina generale prevista dal citato regio decreto n. 941 del 1926, sono da considerare speciali le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (come integrata dall'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, in materia di trattamento economico da corrispondere, rispettivamente, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e al personale destinato agli uffici degli addetti militari;

la *ratio*, che giustifica la specialità della disciplina normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione degli incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;

con riguardo al sistema di calcolo della retribuzione previsto dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e la legge n. 838 del 1973 dispongono direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la legge n. 642 del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come stabilito per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;

in presenza di detta disciplina, l'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 alla determinazione della mi-

sura dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale modifica della disciplina speciale prevista dalla legge n. 642 del 1961, al fuori di espresse previsioni legislative;

una tale applicazione determinerebbe, altresì, nell'ambito di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata, una ingiustificata disparità di trattamento a danno del personale di cui alla legge n. 642 del 1961 rispetto al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici degli addetti militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e dalla legge n. 838 del 1973, entrambi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;

si deve ritenere, secondo un principio di ragionevolezza, che il legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, al trattamento economico collegato alle sole missioni all'estero di breve durata, in linea con la soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni all'interno del territorio nazionale, anch'esse di breve durata, disposto dall'articolo 1, comma 213, delle legge finanziaria 2006, come evidenziato nella relazione illustrativa dello stesso articolo 28,

impegna il Governo ad esaminare la questione alla luce di quanto esposto nelle premesse.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

CAPO I

INNOVAZIONE

Art. 1.

Approvato

(Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera *h*), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese.

Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.

3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada».

6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano

le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

7. Le disposizioni dell'articolo 2-*bis*, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

EMENDAMENTI

1.2

PISTORIO, OLIVA

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e d'intesa con le stesse».

1.3

PISTORIO, OLIVA

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «interventi infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate» inserire le seguenti: «con priorità nelle aree ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

1.700

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.6

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'affidamento della realizzazione dei progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia, salvaguardando, ove possibile, le imprese già operanti sul territorio delle aree sottoutilizzate nei settori di cui al presente articolo».

1.7

VIMERCATI, FILIPPI Marco, ADAMO

Respinto

Al comma 3, sopprimere la parola: « anche» e sostituire le parole: «ai sistemi avanzati di comunicazione» con le seguenti: «allo sviluppo della banda larga».

1.8

VIMERCATI, FILIPPI Marco, ADAMO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.8

Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «il 15 per cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale sono attribuite al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga».

1.9

VIMERCATI, FILIPPI Marco, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, il Fondo per le agevolazioni di credito agli investimenti in infrastrutturazione a banda larga per le zone a *digital divide*, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a piccole e medie imprese non pubbliche operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche sui finanziamenti, della durata massima di dieci anni, deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Al Fondo affluiscono un contributo pari allo 0,5 per cento dei ricavi da traffico voce e dati (sia su rete fissa

che mobile), conseguiti da tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché eventuali risorse finanziarie stanziata a tale fine nel bilancio dello Stato. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, a progetti di infrastrutturazione a banda larga, in fibra ottica o *wireless* (in spettro licenziato o non), ad operatori che non godano di ricavi da terminazione che presentino particolari caratteristiche di innovazione e/o siano rivolti ad aree dove non sia già presente l'infrastruttura in fibra ottica a banda larga. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture sono definite modalità, termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni di credito di cui al presente comma. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.».

1.10

FILIPPI Marco, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, predispone un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».

1.11

FILIPPI Marco

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.100

IL RELATORE

Ritirato e trasformato nell'odg G1.101

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, nominata dall'operatore interessato e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Allo stesso articolo 50, comma 4, il quarto periodo è abrogato.».

ORDINI DEL GIORNO**G1.100**

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1082,
impegna il Governo:

a promuovere l'inclusione nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2 della connessione all'infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.

(*) Accolto dal Governo.

G1.8 (già em. 1.8)

VIMERCATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

invita il Governo a destinare parte delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga.

(*) Accolto dal Governo.

G1.101 (già em. 1.100)

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.100.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

CAPO II

CASA E INFRASTRUTTURE

Art. 2.

(Centrali di committenza)

1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e la società CONSIP Spa possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditori alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.

3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzi di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell'osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri di qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei

capitolati prestazionali e dei prezzi così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della società CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell'Osservatorio.

3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma *3-bis* sono stipulati prendendo a riferimento i prezzi di cui al comma *3-ter*. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma *3-ter*, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma *3-ter* e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma *3-bis* può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e la società CONSIP Spa ovvero la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo di cui al comma 5 dell'articolo 6 sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.

3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza di cui al presente articolo non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma *3-bis*, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma *3-bis* sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.

3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma *3-bis*, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma *3-ter* rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pub-

blico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, che non hanno rilevato preventivamente il fatto.

3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-*bis*, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi determinati ai sensi del comma 3-*ter*.

3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-*bis* non possono fare ricorso, per il relativo finanziamento, all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.

3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

PISTORIO, OLIVA

Decaduto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifica articolo 6-ter, comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 6-*ter*, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera *a*) è sostituita con la seguente:

a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'I-

talia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».

2.0.2

PISTORIO, OLIVA

Decaduto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 [Obiettivo «Convergenza»])

1. All'articolo 6-*quinquies*, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133 le parole da: "È istituito" fino alle parole: "di livello nazionale", son sostituite con le seguenti: "È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo 'Convergenza')"».

2.0.3

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "tutti i servizi pubblici locali" aggiungere le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

b) al comma 2, dopo le parole: "servizi pubblici locali", aggiungere le seguenti: ", con esclusione del servizio idrico integrato,";

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera *d)* sono abrogate le seguenti parole: ",nonché in materia di acqua"».

2.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076-Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

2. L'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riacquista efficacia a decorrere dal 25 giugno 2008».

2.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076-Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani».

2.0.8

BONFRISCO

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

"Art. 18-ter.

(Società di consulenza finanziaria)

1. La riserva di attività di cui all'articolo 18, non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo"».

2.0.8 (testo 2)

BONFRISCO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

"Art. 18-ter.

(Società di consulenza finanziaria)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009 la riserva di attività di cui all'articolo 18, non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requi-

siti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo».

2.0.9

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: "Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica".

2. A partire dal 1° gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marca tura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.

3. il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazione committente.

4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati., corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati.. Tutte le Amministrazioni attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici

atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti'».

2.0.10

FILIPPI Marco, VIMERCATI

Id. em. 2.0.9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica".

2. A partire dal 1° gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante firma elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica amministrazione committente.

4. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti».

2.0.12

MUGNAI, SANGALLI (*)

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.0.13, nell'odg G2.0.12*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni."».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.0.13

BENEDETTI VALENTINI, SANGALLI (*)

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.0.12, nell'odg G2.0.12*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.0.14

AMATO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione di immobili per le attività ricettive di carattere sanitario)

1. L'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, si interpreta nel senso che la durata della locazione, ivi prevista per un periodo non inferiore a nove anni, si applica anche agli immobili destinati ad attività recettive di carattere sanitario».

2.0.700

VALLARDI, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

Accantonato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, i comuni possono usufruire del servizio di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'articolo 150 della legge n.244/07 per gli impianti di cui sono proprietari, senza tener conto, in deroga alla Delibera AEG 28/06, dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete».

ORDINE DEL GIORNO

G2.0.12 (già emm. 2.0.12 e 2.0.13)

BENEDETTI VALENTINI, MUGNAI, VALENTINO, SANGALLI, FIORONI, BUBBICO, GRANAIOLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo a riesaminare la materia, valutando la possibilità, a facilitazione dei consorzi tra imprese artigiane, di modificare l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, inserendo dopo le parole: «lettera b)», le seguenti: «ad

esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,».

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis* – (*Chiarezza dei testi normativi*) – 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-*bis* adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici,

siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici».

EMENDAMENTI

3.700

PASTORE

Approvato

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di trasparenza delle relative procedure di approvazione».

3.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 2. aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative».

3.100

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.701

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «testi unici» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e».

3.101

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che siano oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati esclusivamente modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e testi unici».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Accantonato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è abrogato».

ARTICOLO 3-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3-bis.

Approvato nel testo emendato

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore.

14-*bis*. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-*ter*. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-*quater*. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto al termine di cui al comma 14-*ter*, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970»;

b) il comma 16 è abrogato;

c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-*bis*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;

e) al comma 19 le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione"»;

f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

EMENDAMENTI

3-bis.400

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 14, dopo le parole: «il Governo è delegato ad adottare» inserire le seguenti: «, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.».

3-bis.700

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Le parole da: «Al comma 1,» a: «delle persone» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera e) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

3-bis.750

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

3-bis.701

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché disposizioni previste dalla Costituzione o norme costituzionali».

3-bis.702

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere i commi 14-bis e 14-ter.

3-bis.703

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), nel comma 14-ter ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui al comma 19 del presente articolo».

3-bis.704 (testo corretto)

PASTORE

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «14-quater» con il seguente:

«14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970».

3-bis.705

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

"c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater"».

3-bis.706

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sost. id. em. 3-bis.705

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

"c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque necessarie ovvero dovute ai sensi della Costituzione o di norme costituzionali;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*quater*».

3-bis.707

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera g), nel comma 22 ivi richiamato, primo periodo, dopo le parole: «sono trasmessi» aggiungere le seguenti: «, oltre che alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia,».

ARTICOLO 3-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3-ter.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «entro novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Testi unici compilativi*) – 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2º, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3º, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

EMENDAMENTI

3-ter.700

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, primo periodo sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

3-ter.701

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e della Commissione per la semplificazione, di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246».

3-ter.702

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3-ter.750

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 3-ter.702

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3-ter.751

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al».

3-ter.752

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».

3-ter.703

PASTORE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - (Legge semestrale di manutenzione). - 1. Entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno, il Governo, con deliberazione del Consiglio di ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione normativa, presenta al Parlamento un disegno di legge teso alla manutenzione dell'ordinamento giuridico statale.

2. La legge semestrale di manutenzione è finalizzata a:

- a) eliminare le antinomie e colmare le lacune dell'ordinamento;*
 - b) abrogare o modificare disposizioni normative superflue o contraddittorie;*
 - c) correggere errori materiali o imprecisioni delle disposizioni vigenti;*
 - d) prorogare o modificare i termini previsti da disposizioni legislative".».*
-

ARTICOLI 4 E 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;

c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

Art. 5.

Approvato

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Conclusionone del procedimento*). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere

proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento*). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici

restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

EMENDAMENTI

5.10

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia," sono inserite le seguenti: "di imparzialità,";

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché, limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-*bis* e 3 della presente legge";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Conclusione del procedimento*). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Il numero totale di tali procedimenti non può comunque essere superiore ad un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione o dell'ente pubblico nazionale di riferimento.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2'';

c) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''*d-bis*. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento'';

d) all'articolo 10-*bis*, comma 1, terzo periodo, la parola: ''interrompe'' è sostituita dalla seguente: ''sospende'' e le parole: ''iniziano nuovamente'' sono sostituite dalla seguente: ''riprendono''.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente arti-

colo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

5.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», al quarto comma, sostituire le parole: «interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento» con le seguenti: «interessi pubblici tutelati o della complessità del procedimento».

5.3

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», al quarto comma, sostituire la parola: «indispensabili» con la seguente: «necessari».

5.4

CENTARO, INCOSTANTE (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2-bis" dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto nel caso in cui dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento derivi comunque la lesione di un diritto soggettivo dell'interessato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

5.700

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «materia ambientale» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

ZANETTA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Riduzione dei termini in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 3, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

b) all'articolo 20, comma 4, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

c) all'articolo 21, comma 4, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

d) all'articolo 23, comma 4, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

e) all'articolo 24, comma 4, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

f) all'articolo 24, comma 9, primo periodo, le parole: "sessanta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

g) all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

h) all'articolo 25, comma 2, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

i) all'articolo 25, comma 3, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

j) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: "centocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

k) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

l) all'articolo 26, comma 2, primo periodo le parole: "centocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

m) all'articolo 26, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole: "sessanta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

n) all'articolo 26, comma 3, quinto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Accantonato

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 5 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

EMENDAMENTI

6.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tempi del procedimento relativamente ad attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non

possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma”;

3) al comma 4, le parole: ”il termine di cui al comma 1 può essere interrotto” sono sostituite dalle seguenti: ”i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti”;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

”5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici”;

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”6-*bis*. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

2. All’articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ”Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l’organo competente procede comunque all’adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell’adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma”;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”2-*bis*. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti dall’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all’acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi previsti dal comma 1”».

6.2

ZANETTA, BOSCHETTO

Accantonato

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), inserire il seguente:

«3-*bis*) Il comma 3 è abrogato;».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

ZANETTA, BOSCKETTO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42)*

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - (*Autorizzazione*). - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne'introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiara di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impuginate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalle competente soprintendenza».

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato

(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».

1-*bis*. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-*bis* sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-*ter*. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».

2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all'asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza».

3. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

4. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».

5. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.10

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso). - 1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «, licenza» fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:

a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;

d) sulle esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e delle finanze;

e) sull'adempimento degli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.

3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio attività comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;

5) al comma 5, le parole: «dei commi 1,2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

2. all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;

c) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

d) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

e) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4-*bis*. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

3. all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse; 4. all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;

2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

5. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedurali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20, comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

7.5

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante: "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

ZANETTA, BOSCKETTO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

b) all'articolo 14-bis, comma 2, terzo periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

c) all'articolo 14-bis, comma 3, le parole: «trenta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «quindici giorni» e al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «quarantacinque giorni»;

d) all'articolo 14-bis, comma 5, primo periodo, le parole: «trentesimo» e «sessantesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decimo» e «trentesimo»;

e) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;

f) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

g) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «quarantacinque giorni»;

h) all'articolo 14-ter, comma 4, al primo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «quarantacinque giorni» ed al secondo e terzo periodo, le parole: «trenta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»».

ARTICOLI 8 E 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 8.

Approvato

(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

b) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuare un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali

delle prestazioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-*quinquies*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;

c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sa-

nitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 170:

1) al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

2) al comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

d) all'articolo 172, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

e) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «, dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

f) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

g) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5-bis. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno quattro comuni;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

d) attribuzione al segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

EMENDAMENTI

9.3

BUBBICO, BASTICO

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.4

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «farmacie pubbliche e private» inserire le seguenti: «, dalle parafarmacie».

9.700

PERDUCA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito del Servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti: «dalle parafarmacie e dai medici di base».

9.5

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «partecipazione delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.6

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia,».

9.7

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «prenotazione in farmacia» inserire le seguenti: «e in parafarmacia».

9.8

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «referto in farmacia» aggiungere le seguenti: «e in parafarmacia».

9.10

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «da parte delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.11

BUBBICO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.701

ESPOSITO

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) rivedere i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge n. 475 del 2/6/1968, come sostituito per effetto dell'articolo 1 della legge n. 362 dell'8/11/1991 in modo da garantire una maggiore presenza di farmacia nel territorio;

f-ter) prevedere l'indicazione di concorso straordinario per titoli riservato in via prioritaria ai titolari di farmacia rurale».

9.17

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Ritirato e trasformato nell'odg G9.17

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

PROPOSTA DI STRALCIO**S9.1**

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare i commi 3, 4, e 5.

EMENDAMENTI**9.18**

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: "può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituite"».

9.100

BIANCO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: "può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono inserite le seguenti: "o al presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.20

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«*h*) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.15

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«*5-bis*. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione».

PROPOSTA DI STRALCIO

S9.2

LA COMMISSIONE

Approvata*Stralciare il comma 6.*

EMENDAMENTI

9.23ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO**Precluso***Sopprimere i commi 6, 7 e 8.*
_____**9.24**

PICHETTO FRATIN

Precluso*Sopprimere il comma 6.*
_____**9.25**

D'ALIA

Precluso*Sopprimere il comma 6.*
_____**9.200**DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria,
PROCACCI, SANNA, VITALI**Precluso***Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popola-

zione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di norma in numero non superiore a quattro e con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*, con caratteri di flessibilità in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni demografiche degli enti;

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*;

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)* di funzioni di gestione e di controllo interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa;

f) previsione della possibilità di costituire sedi di segreteria comunale unificata presso le Unioni di Comuni con relativa possibilità di utilizzo del segretario presso le stesse.

g) previsione della possibilità, anche in deroga ai limiti di cui alla lettera *a)*, di costituire segreterie comunali unificate composte da più segretari, che facciano riferimento a più comuni per una popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui caratteristiche e dotazione organica in relazione al numero dei comuni ed alla popolazione, siano definite con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».

9.27

ANDRIA

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*;

c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione».

9.28

MUSO

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno 2 comuni. In ogni caso, la popolazione complessiva della sede di segreteria comunale unificata non potrà essere inferiore a 3.000 abitanti;».

9.30

D'ALIA

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso».

9.31

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 10.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno tre comuni;».

9.32

ANDRIA

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;».

9.33

LEGNINI, ADAMO, BASTICO

Precluso

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «cui fanno riferimento più comuni» con le seguenti: «composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e»;

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti»;

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero con popolazione inferiore, a condizione che s costituita da almeno quattro comuni.».

9.34

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Precluso

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a 5000 abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le seguenti: «almeno tre comuni.».

9.35

BENEDETTI VALENTINI

Precluso

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «almeno quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni».

9.36

MUSSO

Precluso

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.37

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

ORDINE DEL GIORNO

G9.17 (già em. 9.17)

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.17.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.20

BOSCETTO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:

"523-*bis*. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, nell'anno 2009, secondo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica.

523-*ter*. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, per l'anno 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre unità di personale di categoria D, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'Agenzia, senza oneri a carico della finanza pubblica"».

9.0.4

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

9.0.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

9.0.5 testo 3/100

BATTAGLIA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em 9.0.5 (testo 4), nell'odg G9.0.101

All'emendamento 9.0.5 (testo 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 19, sono stipulate dalla data della presente legge, con effetti a partire decorso un anno dall'entrata in vigore della medesima»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 26, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, è sostituito dal seguente:

«26. - (*Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma*). -
1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, da commercializzare all'interno dell'Unione europea, devono rispondere ai requisiti previsti dalla tannacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili. Il plasma ed i relativi intermedi destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea devono rispondere ai requisiti che saranno individuati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con apposito decreto, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. A prescindere dai requisiti che saranno individuati con il suddetto decreto sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea, il plasma ed i relativi intermedi provenienti da centri di raccolta e/o produzione autorizzati dalla *Food and Drug Administration* statunitense o da un'Autorità europea, anche se non ricompresi nel *Plasma Master File* del produttore.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13 della legge medesima, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati".».

9.0.5 (testo 4)

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em 9.0.5 testo 3/100, nell'odg G9.0.101

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)

1. All'articolo 15, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea."

2. All'articolo 15, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."

3. L'articolo 26, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, è sostituito dal seguente:

"Art. 26. - (*Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma*). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, da commercializzare all'interno dell'Unione Europea, devono rispondere ai requisiti previ-

sti dalla farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili. Il plasma ed i relativi intermedi destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione Europea devono rispondere ai requisiti che saranno individuati da Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali con apposito decreto, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. Il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13 della legge medesima, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati."».

ORDINE DEL GIORNO

G9.0.101 (già emm. 9.0.5 testo 4 e 9.0.5 testo 3/100)

TOMASSINI, BATTAGLIA, D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

considerato il contesto normativo che concerne la produzione di farmaci emoderivati,

impegna il Governo ad intervenire sulla disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, affinché si ridefiniscano le condizioni ed i requisiti dei centri di frazionamento e delle aziende di produzione di emoderivati nel senso indicato dall'emendamento 9.0.5 (testo 4) e nel rispetto delle norme dell'UE affinché le medesime convenzioni di cui allo stesso articolo 15 della legge n. 219 del 2005 possano essere stipulate nei tempi più prossimi rispetto all'introduzione delle novelle dianzi illustrate.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 9-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 9-bis.

Accantonato

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

EMENDAMENTI

9-bis.700

DELLA SETA, CASSON

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

9-bis.701

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

9-bis.100

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9-bis. 1. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

9-bis.702

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Al comma 1, sostituire la parola: «2010», con la seguente: «2009».

9-bis.703

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c) della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2 ed al presente comma, entro trenta giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutil-

mente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa. Gli schemi delle disposizioni integrative o correttive di cui al comma 1, sono accompagnati da una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto».

9-bis.400

D'ALÌ

Accantonato

Al comma, 3 dopo le parole: «proprio parere» aggiungere la parola: «vincolante».

9-bis.704 (già 10.700)

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9-bis.401

D'ALÌ

Accantonato

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Art. 10.

Approvato

(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del-

l'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

2-bis. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.

3. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera *b)*, è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.

5. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma

sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

5-bis. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009;

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma *5-bis*, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

10.1

MARCENARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Cooperazione allo sviluppo internazionale*). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 stabiliscono in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio

1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;

b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;

c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera *c)* del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

f) le procedure negoziate, di cui alla lettera *d)* del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera *b)* del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri previa proposta del Ministro degli affari esteri;

h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma

sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri».

10.2

MARCENARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Interventi di emergenza umanitaria*). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;

b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;

d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera *c)* del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

g) le procedure negoziate, di cui alla lettera *d)* del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera *b)* del comma 3, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi».

10.3

MARCENARO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3, del».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «di natura umanitaria, sociale o economica» con le seguenti: «di carattere emergenziale o di natura umanitaria»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli interventi» inserire le seguenti: «straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale;

al comma 2, sopprimere la lettera b);

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;

b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;

c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti».

10.4

MARCENARO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11.

Approvato

*(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari
e del Fondo per le aree sottoutilizzate)*

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziato nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

EMENDAMENTI

11.1

BUBBICO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

11.2

OLIVA, PISTORIO

Id. em. 11.1

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

OLIVA, PISTORIO

V. testo 2

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziata nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

un intervento in tale materia rende necessaria la consultazione delle amministrazioni pubbliche interessate all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11;

impegna il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

G11.100 (testo 2)

OLIVA, PISTORIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziata nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

un intervento in tale materia rende necessaria la consultazione delle amministrazioni pubbliche interessate all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11;

invita il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolar-

mente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.700

ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI, LEGNINI, MONGIELLO, CABRAS

Ritirato e trasformato nell'odg G11.0.700

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non è tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

2. Al comma 1, dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

ORDINE DEL GIORNO

G11.0.700 (già em. 11.0.700)

ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI, LEGNINI, MONGIELLO, CABRAS, BELISARIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

invita il Governo a chiarire entro il 30 aprile 2009, limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, che nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 11-BIS E 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11-bis.

Approvato*(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)*

1. All'articolo 86, comma 1, lettera *f*), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «di cui all'articolo 100» sono aggiunte le seguenti: «nonché dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100».

2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza».

Art. 12.

Approvato

(*Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale*)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

2. All'articolo 2, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

3. All'articolo 2, comma 2, lettera *l*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».

4. All'articolo 3, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».

5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«*1.* Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente».

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia».

8. All'articolo 14, comma *5-bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 12-bis.0.701, nell'odg
G12.0.1**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'art. 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno, n. 146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministero del lavoro e della Salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sani-

tarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera *b)* e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici, e formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che, sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale, un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato comma della Legge n. 296 del 2006.

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera *d)*, dal 1° dicembre 2009 sono adottati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1° gennaio 2010».

12.0.2

RANUCCI

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del

contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente”.

2. All’articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione”.

3. All’articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

”1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all’aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un’asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara”».

12.0.3 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

V. testo 3

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

1. Alle procedure relative all’affidamento di lavori di importo inferiore a 10 milioni di euro, ovvero di servizi o forniture di importo infe-

riore a 2 milioni di euro, non si applicano le norme di cui all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, articolo 2, lettere *f* e *g.*».

12.0.3 (testo 3)

BENEDETTI VALENTINI, SANGALLI, BALDASSARRI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

1. A decorrere dal 1 luglio 2009, alle procedure relative all'affidamento di lavori di importo inferiore a 10 milioni di euro, ovvero di servizi o forniture di importo inferiore a 2 milioni di euro, non si applicano le norme di cui all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, articolo 2, lettere *f* e *g.*».

12.0.5 (testo 2)

PISCITELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: "Per i trasferimenti immobiliari soggetti

ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI. In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in capo ai contribuenti».

12.0.7

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633».

12.0.100 (testo corretto)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali dell'AGEA)

1. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti e dei servizi connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, relativo agli incarichi dirigenziali dell'Agea, le parole: "con contratti a tempo determinato, rimovibili una sola volta" sono sostituite con le seguenti: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".

2. L'Agea può rinnovare tali contratti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.».

ORDINI DEL GIORNO

G12.0.1 (già emm. 12.0.1 e 12-bis.0.701)

MAURO, BIANCONI, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA, GARAVAGLIA Mariapia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 12.0.1 e 12-*bis*.0.701.

(*) Accolto dal Governo.

G12.0.2 (già em. 12.0.2)

RANUCCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 1082,

premesso che:

le procedure elettroniche costituiscono per le amministrazioni uno strumento essenziale al fine di consentire un notevole abbattimento dei costi, la velocizzazione delle procedure stesse e la maggior trasparenza;

il nostro Paese sta attraversando una crisi economica drammatica che investe tutti i settori della nostra economia,

invita il Governo ad adottare le misure necessarie al fine di prevedere per le amministrazioni, nell'approvvigionamento di beni e servizi la semplificazione delle procedure telematiche di acquisto, secondo quanto previsto dall'emendamento 12.0.2.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 12-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 12-bis.

Approvato

(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 è sostituito dal seguente:

«1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate».

EMENDAMENTI

12-bis.700

GRANAIOLA

V. testo 2

Al comma 1, capoverso 1228, sostituire le parole: «può stipulare» con la seguente: «stipula» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 50 per cento delle predette risorse è ripartito tra tutte le regioni secondo parametri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; nel caso in cui una o più regioni non utilizzino nell'anno di competenza le risorse ad esse destinate, queste sono ripartite nell'anno seguente con le stesse modalità tra tutte le regioni».

12-bis.700 (testo 2)

GRANAIOLA

Respinto

Al comma 1, capoverso 1228, sostituire le parole: «può stipulare» con la seguente: «stipula» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 50 per cento delle predette risorse è ripartito tra tutte le regioni secondo parametri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

12-bis.701

RANUCCI

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. - 1. I gestori di strutture ricettive, anche extralberghiere e non convenzionali, sono tenuti a vigilare affinché i clienti che chiedono alloggio, al momento dell'arrivo, compilino e firmino una scheda di dichiarazione delle generalità e provino la loro identità esibendo un documento di identità valido.

2. Nella scheda di dichiarazione, che può essere compilata a cura del gestore e firmata dal cliente, sono riportati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito. Per i nuclei familiari e per i gruppi la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche degli altri familiari, e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo.

3. Le schede di dichiarazione delle generalità vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnando le a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 12-BIS

12-bis.0.700

BUTTI, CARUSO, GALLONE, POSSA, SCIASCIA, SERAFINI Giancarlo, MESSINA, FLUTTERO, GHIGO, MENARDI, PICCIONI, PICHETTO FRATIN, ZANETTA, BONFRISCO, RAMPONI, SCARPA BONAZZA BUORA, VALDITARA, COMINCIOLI, CANTONI, SAIA

Ritirato

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Per la valorizzazione dei servizi di trasporto pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como e per il mantenimento dei collegamenti di frontiera derivanti da accordi intergovernativi è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti interni di indebitamento netto, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2009, a 28 milioni di euro per l'anno 2010 e a 14 milioni di euro per l'anno 2011».

12-bis.0.701

BIANCONI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 12.0.1, nell'odg G12.0.1

Dopo l'articolo 12-bis, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Dispositivi medici)

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti

dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si dispone che:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1% della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo della presente lettera, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con i decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno 2008, n. 146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a), dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dallo luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera c) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina

dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1° dicembre 2009 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1° gennaio 2010».

ARTICOLO 12-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 12-ter.

Approvato nel testo emendato

(*ENIT – Agenzia nazionale del turismo*)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti.

EMENDAMENTI

12-ter.700

BUBBICO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12-ter.701

GRANAIOLA

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «con delega al turismo» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12-ter.702

GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

CAPO IV

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13.

(Efficienza dell'azione amministrativa)

1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13**13.0.100 (testo 2 corretto)**

IL RELATORE

Approvato*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa relativa sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legge 29.11.2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 14.

Approvato nel testo emendato

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma *52-bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

2-bis. Il termine di cui all'alinea del comma *52-bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

14.100

IL RELATORE

V. testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera *c*) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69 per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

14.100 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera *c*) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69 per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che sono corrispondentemente ridotti di pari ammontare.».

14.700

PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire la parola: «sessantesimo» con la seguente: «trentesimo».

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 15.

Approvato

(Spese di funzionamento)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni).*
- 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.1

VALENTINO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 15.0.700, nell'odg G15.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il dipendente pubblico *part time* che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

2. il dipendente pubblico *part time* che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove svolgono attività lavorativa».

15.0.700 (già 19.0.2)

GERMONTANI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 15.0.1, nell'odg G15.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifica-

zioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1 dicembre 2006.

2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione o svolgono attività lavorativa.

5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di aggiornamento».

ORDINE DEL GIORNO

G15.0.1 (già emm. 15.0.1 e 15.0.700)

VALENTINO, GERMONTANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 15.0.1 e 15.0.700.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 16.

Non posto in votazione (*)

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali)

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o dalla diversa data indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale».

2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello terri-

toriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

3. In attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti.

(*) Approvata la proposta di stralcio S16.100.

PROPOSTA DI STRALCIO

S16.100

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

16.1

INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, DE SENA, ADAMO, CECCANTI, MARINO Mauro
Maria

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole:
«l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti» in-
serire le seguenti: «per materia, nonché».*

16.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la pubblicità dell'accumulo e della distribuzione delle risorse idriche.».

16.4

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

16.5

MERCATALI, DE SENA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

16.6

BENEDETTI VALENTINI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

16.7

INCOSTANTE, BASTICO, ADAMO, DE SENA, BIANCO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «aventi rilevanza economica».

16.8

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria,
PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 «Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 17.

Non posto in votazione (*)

*(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale
degli immobili pubblici)*

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni, ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato,

qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

(*) Approvata la proposta di stralcio S17.100.

PROPOSTA DI STRALCIO

S17.100

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

17.1

MERCATALI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate».

17.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta, prima della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.».

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 18.

Approvato nel testo emendato

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e

la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito *internet* o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera *a)*, avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

EMENDAMENTI

18.1

STRADIOTTO

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 18.2 e 18.3, nell'odg G18.1

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle buone prassi di cui al comma 1 sono rilevati, presso ciascuna amministrazione pubblica, i dati relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'entità degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti, o dovuti, dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto;».

18.2

STRADIOTTO

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 18.1 e 18.3, nell'odg G18.1

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) un indicatore del tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'entità su base annua degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto».

18.3

MERCATALI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 18.1 e 18.2, nell'odg G18.1

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis, e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati».

18.100

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di contratti d'opera" sono sostituite dalle seguenti: "di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa";

b) le parole: "o dei mestieri artigianali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio."».

ORDINE DEL GIORNO

G18.1 (già emm. 18.1, 18.2 e 18.3)

STRADIOTTO, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 19.

Approvato

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della

pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

a-bis) trasformazione, fusione, o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera *a)*;

b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

EMENDAMENTI

19.2

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Ridefinizione della natura, funzioni e missioni degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione*). - 1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica - CNIP A., DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip - provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;

b) unificare competenze e procedure per razionalizzazione, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;

c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativa garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministrativi di competenza dei diversi livelli istituzionali;

d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine sviluppare la produzione di servizi».

19.3

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «,sentita la Conferenza Unificata,».

19.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 19.3

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.5

OLIVA, PISTORIO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo è delegato ad adottare» inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni interessate».

19.400

OLIVA, PISTORIO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla trasformazione, fusione o soppressione» e, sempre al comma 1, sopprimere la lettera: «a-bis».

19.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, anche di natura privatistica,».

ORDINE DEL GIORNO**G19.100**

OLIVA, PISTORIO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

impegna il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la per-

manenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

G19.100 (testo 2)

OLIVA, PISTORIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

impegna il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare, ove possibile, la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.2

GERMONTANI

Ritirato e trasformato nell'em. 15.0.700

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1 dicembre 2006.

2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione o svolgono attività lavorativa.

5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di aggiornamento».

19.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accantonato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in Fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "*Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo*" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "*MAXXI Arte*" e "*MAXXI Architettura*". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, Via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee", intendendosi soppreso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.544 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.200 testo 2/1

SANNA, MERCATALI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

Respinto

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Italia Lavoro Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale azionista pubblico di maggioranza, è tenuta a revocare la liquidazione ed il trasferimento di sede della società INSAR Spa - Iniziative Sardegna, costituita ai sensi del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25. In coerenza con il quadro delle attribuzioni definite dal Titolo V della Costituzione, la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A., Fintecna Spa e Ligestra srl in INSAR S.p.A. è trasferita con corrispettivo simbolico, a valore contabile ed anche in deroga a norme di legge alla Regione Autonoma della Sardegna, quale titolare delle competenze in materia di politiche per il lavoro e per l'occupazione. A seguito del trasferimento azionario è ridotto il patrimonio netto dei soggetti cendenti del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita».

19.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

19.0.300 (testo 2)

IL RELATORE

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

b) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) al comma 1, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

"*c)* formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

3. Le stesse disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale dello sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui

al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche, alla fondazione Gerolamo Gaslini di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897 e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di organizzazione degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

19.0.300 (testo 3)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

b) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) al comma 1, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

"*c)* formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

3. Le stesse disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale dello sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche, all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di organizzazione degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

19.0.400

I RELATORI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Finanziamento percorsi di istruzione e formazione professionale)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei finanziamenti statali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2009, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato: "Contributo per il sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni nel ri-

spetto dei livelli essenziali di cui al capitolo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino a 18 anni. A tal fine è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Per l'anno 2009, è ridotta di 40 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, iscritto nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.».

19.0.500 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, la Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 20.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza

delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».

EMENDAMENTI

20.200

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono aggiunte le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".».

20.1

FAZZONE, SALTAMARTINI, SARRO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "escluso il comparto della sicurezza e del soccorso" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi i comparti sicurezza e difesa e quello del soccorso"».

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 21.

Approvato

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici)

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

EMENDAMENTI

21.1

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino alla fine del comma».

21.2

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

V. testo 2

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità».

21.2 (testo 2)

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Ritirato e trasformato nell'em. 39.900

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità».

21.700

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, esclusi i servizi pubblici locali».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «l'innovazione,» inserire le seguenti: «nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali».

21.5

D'ALIA

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la pubblica am-

ministrazione e l'innovazione, i gestori che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità nonché le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco presso il Ministero dello sviluppo economico».

21.6

GERMONTANI

Ritirato

Al comma 2 dopo le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» inserire le seguenti parole: «sentiti i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori,».

21.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 23-*bis* del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 8 è abrogato».

ORDINE DEL GIORNO

G21.700

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che l'articolo 21 dell'A.S. 1082 in esame prevede la possibilità per il Governo di emanare un decreto recante uno schema tipo di procedura conciliativa ai fini della tutela non giurisdizionale degli utenti dei servizi pubblici;

tenuto conto altresì dell'esclusione dei servizi pubblici locali dalla procedura di cui al comma 2,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della procedura conciliativa di cui al presente articolo, forme di indennizzo a favore dell'utente che effettivamente abbia subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 21

21.0.100 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone - in piena autonomia scientifica - strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero dello sviluppo economico, e altre Amministrazioni pubbliche, nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, le altre Amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatili.

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 41, legge 16 gennaio 2003, n. 3 è sostituito dalle seguenti parole: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di Legge n. 1082. Em. 1.6, Belisario e altri	246	244	000	110	134	123	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1082. Em. 1.7, Vimercati e altri	241	239	000	108	131	120	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1082. Em. 1.9, Vimercati e altri	243	241	000	109	132	121	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1082. Em. 1.10, Filippi Marco e Vimercati	250	247	000	112	135	124	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1082. Em. 1.11, Filippi Marco	249	247	000	114	133	124	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1082. Articolo 1	251	249	000	136	113	125	APPR.
7	NOM.	DDL n. 1082. Em. 2.0.3, Pardi e altri	246	243	093	019	131	122	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1082. Emm. 2.0.9 e 2.0.10, Incostante e altri; Filippi Marco e Vimercati	245	243	000	112	131	122	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1082. Em. 3.3, Belisario e altri	245	243	000	115	128	122	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1082. Em. 3.701, Pardi e altri	248	247	000	116	131	124	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1082. Prima parte em. 3-bis.700, Casson e altri	253	251	000	115	136	126	RESP.
12	NOM.	DDL n. 1082. Em. 3-bis.702, Pardi e altri	254	253	000	119	134	127	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0160 del 26-02-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
13	NOM.	DDL n. 1082. Em. 3-bis.703, Pardi e altri	255	254	000	118	136	128	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1082. Emm. 3-bis.705 e 3-bis.706, Casson e altri; Della Monica e altri	253	251	000	117	134	126	RESP.
15	NOM.	DDL n. 1082. Em. 3-ter.701, Pardi e altri	250	249	000	116	133	125	RESP.
16	NOM.	DDL n. 1082. Emm. 3-ter.702 e 3-ter.750, Casson e altri; D'Ambrosio e altri	249	246	000	114	132	124	RESP.
17	NOM.	DDL n. 1082. Em. 3-ter.751, Casson e altri	251	250	000	114	136	126	RESP.
18	NOM.	DDL n. 1082. Em. 5.2, Pardi e altri	240	238	001	104	133	120	RESP.
19	NOM.	DDL n. 1082. Em. 5.3, Pardi e altri	229	227	000	097	130	114	RESP.
20	NOM.	DDL n. 1082. Em. 7.5, Pardi e altri	241	239	000	108	131	120	RESP.
21	NOM.	DDL n. 1082. Em. 9.700, Perduca	241	239	000	104	135	120	RESP.
22	NOM.	DDL n. 1082. Em. 9.6, Mercatali e altri	230	228	000	097	131	115	RESP.
23	NOM.	DDL n. 1082. Em. 9.7, Mercatali e altri	240	238	000	105	133	120	RESP.
24	NOM.	DDL n. 1082. Emm. 11.1 e 11.2, Bubbico; Oliva e Pistorio	233	232	001	105	126	117	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0160 del 26-02-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
25	NOM.	DDL n. 1082. Em. 14.700, Pardi e altri	230	228	000	095	133	115	RESP.
26	NOM.	DDL n. 1082. Articolo 18, nel testo emendato	239	238	001	138	099	120	APPR.
27	NOM.	DDL n. 1082. Em. 19.0.200 (testo 2)/1, Sanna e altri	237	234	003	100	131	118	RESP.
28	NOM.	DDL n. 1082. Articolo 20, nel testo emendato	240	239	000	138	101	120	APPR.
29	NOM.	DDL n. 1082. Em. 21.1, D'Alia	237	236	001	100	135	119	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0160 del 26/02/2009 8.28.55 Pagina 1

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F		F	F	F	F	F		F		
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	F	F	F	C		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
AGOSTINI MAURO																				
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	C	C	F	M	M	M	M	C	C	M	M	M	M	C	C	C	C
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRI LAURA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F							F	F					F	F			F		
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F		F	C	A	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO				C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C
BIANCHI DORINA	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	C														
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONINO EMMA																				
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0160 del 26/02/2009 8.28.55 Pagina 8

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VERONESI UMBERTO																				
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO								F		F	F	F	F		F	F				F

Seduta N. 0160 del 26/02/2009 8.28.55 Pagina 9

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F				
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	F	C	F	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	F	F	F				
AGOSTINI MAURO									
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	C	C	C	F	M	F	C
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
ALLEGRI NI LAURA	C	C	C	C	C	F	C	F	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	F	C	F	C
ANDREOTTI GIULIO									
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	C	F	C	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C		C	F	C	F	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	F	C	F
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	F	C	F	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
BÄIO EMANUELA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
BÄLDASSARRI MARIO	C	C	C		C	F	C	F	C
BÄLDINI MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	C	F	C	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
BELISARIO FELICE	F	F	F	F					
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
BIANCHI DORINA	F	F	F		F	C	F	C	F
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	C			
BIANCONI LAURA	C	C	C		C	F	C	F	C
BIONDELLI FRANCA					F	C	F	C	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
BÖLDI ROSSANA	C	C	C	C	C	F	C	F	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C	F		F	C
BONINO EMMA									
BORNÄCIN GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C	F	
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C		C	F	C	F	C

Seduta N. 0160 del 26/02/2009 8.28.55 Pagina 10

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029									
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
BRUNO FRANCO	F	F	F		F	C	F	C	F	
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
BUGNANO PATRIZIA										
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F						
CAFORIO GIUSEPPE				F	F	C	F	C	F	
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CALIGIURI BATTISTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
CANTONI GIANPIERO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CARLINO GIULIANA					F	C	F	C	F	
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F							
CAROFILIO GIOVANNI										
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C		F	C	F	C	
CASELLI ESTEBAN JUAN				C	C	A	C	F	C	
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
CECCANTI STEFANO			F	F			F			
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
CERUTI MAURO										
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F		C	F	C	F	
CHITI VANNINO										
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	C	F	C		
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CIARRAPICO GIUSEPPE										
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
CINTOLA SALVATORE							F			
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
COLOMBO EMILIO										
COMINCIOLI ROMANO					C	F	C	F		
COMPAGNA LUIGI	C			C	C	F	A	F	C	
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F	C		C	F	

Seduta N. 0160 del 26/02/2009 8.28.55 Pagina 11

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029									
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	
COSSIGA FRANCESCO										
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C		C	F	C	F	C	
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
CUFFARO SALVATORE	F	F	F	F		C	F	C	F	
CURSI CESARE	C	C	C		C	F	C	F	C	
CUTRUFO MAURO	C	C	C			F	C	F	C	
D'ALI' ANTONIO										
D'ALIA GIANPIERO			F							
D'AMBROSIO GERARDO										
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DE CASTRO PAOLO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
DE TONI GIANPIERO										
DEL VECCHIO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DELLA MONICA SILVIA										
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F							
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F		C	F	C	F	
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	F		F	C	
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
FINOCCHIARO ANNA	F		F	F	F	C	F	C	F	
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F				C	F	

Seduta N. 0160 del 26/02/2009 8.28.55 Pagina 13

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	C	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	F	C	F	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	C		C	F
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
LUMIA GIUSEPPE									
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	C	F
MAGISTRELLI MARINA									
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F	C	F	C	F
MARCUCCI ANDREA				F	F	C	F	C	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
MARINI FRANCO									
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F			C	F	C	F
MARINO MAURO MARIA		C	C	F	F	C	F	C	F
MARITATI ALBERTO	F		F	F	F	C	F	C	F
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	C	F	C	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	F	A	F	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	C	F	C	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MICHELONI CLAUDIO					F	C	F	C	F
MILANA RICCARDO			F	F	F	C	F	C	F
MOLINARI CLAUDIO	F		F	F	F	C	F	C	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MORANDO ENRICO	F	F	F	F				C	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MORRI FABRIZIO				F					
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	C	F	C	F
MUSSO ENRICO	C	C		C	C	F	C	F	C
NANIA DOMENICO									
NEGRI MAGDA	F		F	F				C	F

Seduta N. 0160 del 26/02/2009 8.28.55 Pagina 14

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029									
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
NESPOLI VINCENZO										
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
OLIVA VINCENZO	C	C	C	F	C	F	C	F	A	
ORSI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C		F	C	F	C	
PAPANIA ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
PEDICA STEFANO										
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
PERA MARCELLO	M	M	M	M	C	F	C	F	C	
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
PETERLINI OSKAR	F		F	F	F	C	F	C	F	
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
PICCONE FILIPPO	C	C	C		C	F	C	F	C	
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F			F	C	F	
PININFARINA SERGIO										
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
PINZGER MANFRED			F							
PISANU BEPPE	C	C	C				F	F	C	
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
PISTORIO GIOVANNI										
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
POLI BORTONE ADRIANA				C	C	F	C	F	C	
PONTONE FRANCESCO						F				
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C		F	C	F	C	
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F						
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
ROSSI NICOLA										
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	

Seduta N. 0160 del 26/02/2009 8.28.55 Pagina 15

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029									
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	
RUSSO GIACINTO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
SANCIU FEDELE	C		C	C	C	F	C	F	C	
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	C	F		F	
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	F			
SANTINI GIACOMO	C	C		C	C	F	C	F	C	
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
SARRO CARLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
SBARBATI LUCIANA						C	F	C	F	
SCALFARO OSCAR LUIGI										
SCANU GIAN PIERO	F	F		F	F	C	F	C	F	
SCARABOSIO ALDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	C	F		F	
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
SERRA ACHILLE	F	F	F				F	C	F	
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
SPADONI URBANI ADA				C		F	C	F	C	
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
STANCANELLI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
STIFFONI PIERGIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
TANCREDI PAOLO	C	C	C		C	F	C	F	C	
THALER AUSSERHOFER HELGA										
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
TOMASELLI SALVATORE				F	F	C	F	C	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C		F	C	F	C	
TONINI GIORGIO										
TORRI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
TREU TIZIANO	F	F	F	F						
VACCARI GIANVITTORE	C		C	C	C	F	C	F	C	
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	

Seduta N. 0160 del 26/02/2009 8.28.55 Pagina 16

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
VERONESI UMBERTO									
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
VICARI SIMONA	C		C	C	C	F	C	F	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	A	C	F	C	F	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F		F	F	F	C	F	C	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	C	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	C	F	C	F
VITALI WALTER									
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C
ZANDA LUIGI	F		F	F	F	C	F	C	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	F	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	F				F	C		C	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caligiuri, Carrara, Castelli, Ciampi, Davico, Dell'Utri, Fluttero, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Messina, Orsi, Palma, Pera, Scarabosio, Stanca-nelli e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per attività di rappresentanza del Senato; Cantoni, per attività della 4ª Commissione permanente; Papania, per attività della 8ª Commissione permanente; Rutelli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; De Gregorio e Torri, per attività della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare Nato; FIRRARELLO, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Del Vecchio e Stiffoni, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (1082-BIS)

(presentato in data 26/2/2009)

Derivante da stralcio art. 9, commi 3, 4 e 5 del DDL S.1082;

Delega al Governo per il riordino delle funzioni del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (1082-TER)

(presentato in data 26/2/2009)

Derivante da stralcio art. 9, comma 6 del DDL S.1082;

Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali (1082-QUATER)

(presentato in data 26/2/2009)

Derivante da stralcio art. 16 del DDL S.1082;

Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici (1082-QUINQUES)

(presentato in data 26/2/2009)

Derivante da stralcio art. 17 del DDL S.1082;

senatori Ichino Pietro, Bianco Enzo, Bonino Emma, Ceccanti Stefano, Mazzuconi Daniela, Morando Enrico, Negri Magda, Poretti Donatella, Sangalli Gian Carlo, Tonini Giorgio, Vimercati Luigi

Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici (1409)

(presentato in data 25/2/2009);

DDL Costituzionale

senatori Fleres Salvo, Alicata Bruno, Dell'Utri Marcello

Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (1410)

(presentato in data 26/2/2009);

senatori Berselli Filippo, Mugnai Franco, Li Gotti Luigi, Casson Felice,
D'Alia Gianpiero

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione (1411)

(presentato in data 26/2/2009);

senatori Berselli Filippo, Mugnai Franco, Mazzatorta Sandro, D'Alia
Gianpiero, Li Gotti Luigi

Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (1412)

(presentato in data 26/2/2009).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Filippo Berselli ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Berselli. – «Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione» (1005).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 febbraio 2009)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 29

BELISARIO ed altri: sulla semplificazione della normativa relativa al credito di imposta per gli investimenti in aree svantaggiate (4-00540) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

CECCANTI ed altri: sulla presentazione dei disegni di legge di approvazione delle intese tra i Governi e talune confessioni religiose (4-00281) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

SARO, COLLINO: sulla deducibilità delle spese di carburante acquistato in Slovenia e sulla detraibilità dell'Iva relativa (4-00148) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

VALENTINO: sul bando di gara per l'affidamento del servizio assicurativo presso il Ministero degli affari esteri (4-00987) (risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

Interpellanze

DI GIOVAN PAOLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le malattie rare contano in Italia almeno 2 milioni di pazienti. Sono donne, uomini, bambini, cittadini che convivono con una malattia nella sostanziale indifferenza dei *media* e le cui necessità sono spesso a totale carico delle famiglie. La rarità di queste malattie chiude tali pazienti in un cerchio di isolamento e frantuma i loro problemi quotidiani in mille universi diversi, senza un comune denominatore;

per questo motivo l'Unione europea ha indicato le malattie rare tra i temi prioritari delle politiche sanitarie, al fine di stabilire l'uguaglianza del trattamento dei cittadini rispetto ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dagli Stati;

nonostante queste premesse, la gratuità dei farmaci di classe C per i malati rari diventa merce di scambio per il rientro dei *deficit* sanitari. In Liguria, ad esempio, il Governo ha chiesto la revoca della fornitura gratuita dei farmaci di fascia C ai soggetti affetti da malattie rare;

ciò sembra del tutto irragionevole perché colpisce una classe di pazienti che già ora non beneficiano di servizi sanitari adeguati ed equivalenti ai malati «non rari», essendo le loro necessità non soddisfatte da terapie ed assistenza *standard*, trattandosi il più delle volte di adattamenti di assistenza e terapie di altre malattie alle necessità di tali pazienti;

come esempio si può citare il caso delle patologie cosiddette «mitocondriali», per le quali attualmente non esistono terapie risolutive, ma esistono dei rimedi farmacologici che attenuano o arrestano il progredire dei danni, in particolare neurologici. Fa parte di questa categoria, ad esempio, l'idebenone per i pazienti affetti dalla neuropatia ottica di Leber. L'European Medicines Agency (Ema) con il documento EMEA/COMP/96073/2008 del 10 luglio 2008 riconosce l'idebenone come efficace per il trattamento della «Leber» («Positive opinion for orphan designation of idebenone for the treatment of Leber's hereditary optic neuropathy»). L'idebenone è un farmaco di classe C (commercializzato con i nomi di Mnesis e Daruma). Esso è efficace ad alte dosi per cui un paziente «Leber» ne consuma in media 1 confezione ogni 2 giorni dal valore di circa 40 euro. Essendo la «Leber» una malattia ereditaria, esistono famiglie che hanno più figli affetti da tale patologia, per cui la sola terapia di idebenone per due figli costa a queste famiglie più sfortunate oltre 1000 euro al mese, che risultano essere evidentemente insostenibili per chiunque, figuriamoci per famiglie con due malati con *handicap* seri o serissimi, come la maggior parte dei pazienti «mitocondriali»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza del perché si vogliano penalizzare i malati rari, già di per sé penalizzati, escludendo la distribuzione gratuita dei farmaci di classe C;

in che modo il Governo intenda muoversi per assicurare gli impegni europei, garantire pari dignità e trattamento ai malati rari che evidentemente richiedono un trattamento specifico e spesso non convenzionale e, nelle more dell'adozione di provvedimenti più mirati, per assicurare la salvaguardia della continuità delle terapie per i malati rari, attraverso il ripristino della concessione gratuita per essi dei farmaci di classe C.

(2-00064)

Interrogazioni

LUMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con i decreti-legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), e n. 143 del 16 settembre 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008), è stato costituito il Fondo unico giustizia quale «veicolo» attraverso il quale tutte le somme di denaro sequestrate o confiscate nell'ambito dei procedimenti di prevenzione patrimoniale sono trasferite ad Equitalia giustizia SpA, società di gestione del debito a fondo unico di giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto n. 143 del 2008. In particolare, l'art. 2 del citato decreto, al comma 2, stabilisce che rientrano nel Fondo unico giustizia, tutte le somme di denaro ovvero i proventi di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 (somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Ed ancora affluiscono a detto fondo i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito dei procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione delle misure di prevenzione, di cui alla legge citata n. 575 del 1965, nonché in virtù della legge n. 1423 del 56 e dello stesso decreto legislativo n. 231/01 e successive modificazioni e integrazioni. La gestione di tali risorse, dunque, è demandata a Equitalia giustizia SpA;

con il decreto-legge n. 143 del 2008, si prevede all'art. 2 che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, saranno tra l'altro «stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione». Ne consegue che: a) dette somme indiscriminatamente – siano esse in sequestro o in confisca – appartenenti a persone fisiche o a persone giuridiche e società di persone assoggettate alla misura patrimoniale sono, comunque, apprese al Fondo unico, senza alcuna distinzione e, soprattutto, sottraendosi (tali attività) a qualsiasi obbligazione in precedenza contratta; b) in assenza di alcuna procedura e/o modalità debitamente precostituite, le ripetute attività liquide, quantunque ed in qua-

lunque forma presenti, nonché gli stessi proventi delle «cose sequestrate» (e pertanto intuibilmente anche i ricavi e gli utili delle aziende sequestrate), altrettanto indiscriminatamente, vengono attratti nell'ambito del Fondo unico giustizia; c) gli amministratori giudiziari, dunque, ad avviso dell'interrogante, sono posti nelle condizioni di non poter più svolgere i propri uffici istituzionali, che la legge loro attribuisce proprio in ragione della conservazione e dall'amministrazione dei beni oggetto del provvedimento ablatorio (sequestro/confisca). Si pensi alla quotidiana attività svolta dall'amministratore giudiziario che, nell'ambito della gestione caratteristica dell'azienda sequestrata, è chiamato ad effettuare, senza dilazione ed in uno scenario dinamico di permanente evoluzione, il pagamento degli stipendi, dei fornitori, delle banche, l'acquisizione dei fattori di produzione per assicurare la continuità del processo produttivo, nonché dei debiti erariali nascenti dal pagamento obbligatorio delle imposte, delle tasse, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, le cui procedure di pagamento ed il rigoroso rispetto temporale dei correlati versamenti, non possono certo soccombere all'attuale assenza di procedure omologate (si ricorda che l'articolo 2 citato del decreto-legge 143 del 2008 rinvia ad un prossimo e quindi inattuale decreto da adottare di concerto tra i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'interno) e, comunque, al lento *iter* procedurale della pubblica amministrazione;

la procedura di sequestro penale ex articolo 321 del codice di procedura penale in relazione alla quale, attratte al fondo le somme sequestrate sin dalla data di efficacia del sequestro, ipotizzando la pronuncia del Tribunale del Riesame di annullamento del sequestro medesimo, l'autorità giudiziaria e/o Equitalia, si troverebbero nella necessità di restituire tempestivamente quanto appena appreso. Si evidenzia che sono già stati registrati, nell'ambito di alcune aziende recentemente sequestrate, i primi danni scaturenti dagli interventi legislativi in commento, atteso che, nel breve lasso di tempo intercorrente tra la pronuncia del decreto di sequestro e la sua esecuzione, le banche – senza preavviso alcuno rivolto all'amministratore giudiziario – hanno provveduto, su ordine di Equitalia, a trasferire d'ufficio a quest'ultima società le somme rinvenute nei conti correnti oggetto di sequestro, con la conseguenza immediata che le disposizioni di pagamento, *medio tempore* autorizzate dall'amministratore giudiziario, sono state disattese ed elevati i protesti per gli assegni in circolazione; ciò ha comportato l'ulteriore conseguenza che le rate di pagamento afferenti rapporti di *leasing* o semplici dilazioni per l'acquisto di mezzi d'opera, sono tornate insolute – a causa della mancanza del rapporto di provvista – esponendo così l'azienda sequestrata ai correlati effetti pregiudizievoli e, comunque, inibendone la produttività. Astrattamente, quindi, tale normativa, in un certo senso motivata dai migliori principi di gestione della *res publica*, non tenendo conto degli effetti devastanti solo brevemente richiamati, sembrerebbe voler avocare a sé quei poteri e quelle alte funzioni che dal 1982 (con legge Rognoni-La Torre n. 646 del 13 settembre 1992 istitutiva delle Misure Patrimoniali) ad oggi

sono stati attribuiti ed espletati, in duale responsabilità, dal giudice delegato e dall'amministratore giudiziario e poi, infine, con le medesime modalità, dall'Agenzia del demanio e dall'amministratore finanziario (figure omologhe alle prime, nella fase di confisca definitiva). È evidente, quanto paradossale sia la norma in commento, ove si consideri che essa di fatto priva l'amministrazione giudiziaria della possibilità di gestire la *res* sequestrata o confiscata in aperta contrapposizione all'Istituto della misura di prevenzione patrimoniale che, attraverso l'opera duale di cui si è detto (giudice delegato e amministratore giudiziario) è istituzionalmente deputato alla conservazione e valorizzazione dei patrimoni in sequestro, quali centri di rilevante interesse economico-sociale;

non può sottacersi, ancora, la circostanza che, al di là di tali immediate gravi conseguenze ciò che è più pregiudizievole è che qualcuno dovrà pur assumersi la responsabilità dei danni che mediatamente saranno arrecati alle aziende in conseguenza di ciò;

ad avviso dell'interrogante, è di tutta evidenza, infine, come ancora una volta la iperattività legislativa, che da sempre connota il nostro ordinamento, risulti talvolta dissociata ed irrispettosa di leggi omologate e consolidate – quali, tra le altre, quella istitutiva della misura di prevenzione patrimoniale – di cui l'Italia si è da quasi un trentennio adeguatamente dotata rispetto alle altre nazioni, che non solo ne risultano sprovviste, ma che addirittura tentano di assimilare alla luce dei concreti risultati raggiunti,

si chiede, pertanto, di sapere:

come si intenda evitare che con il nuovo sistema, basato sul richiamato coinvolgimento di Equitalia, si possa arrecare pregiudizio alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, soprattutto aziendali, con danni materiali alla promozione dell'idea di antimafia legata allo sviluppo e all'incremento dell'occupazione;

come impedire che il Fondo nazionale giustizia possa essere usato per sostenere l'erario piuttosto che alimentare il sistema giustizia, la sicurezza e soprattutto il risanamento sociale ed il rilancio produttivo dei beni sequestrati e confiscati.

(3-00574)

BOLDI, BIANCONI, BOSONE, RIZZI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il puntamento oculare (o *eye tracking*) è uno strumento tecnologico nato per rispondere ai bisogni delle persone disabili;

la tecnologia è stata sviluppata nel corso degli anni '80 inizialmente per scopi militari e solo verso la fine del decennio è stato distribuito dalla società americana LC Technologies il primo prodotto commerciale specificatamente pensato per rispondere ai bisogni delle persone disabili;

l'*eye tracking* analizza, attraverso una telecamera digitale, il movimento dell'occhio ed in particolare la posizione della pupilla. L'occhio, generalmente, viene «illuminato» da un emettitore di luce infrarossa che

definisce il contorno della pupilla e crea un riflesso luminoso che viene catturato dalla telecamera ad altissima risoluzione. Questi riflessi vengono poi elaborati da un apposito *software* per calcolare la posizione dello sguardo rispetto ad un oggetto o ad una posizione sul *display* del *computer*. Attualmente esistono 8 prodotti, di cui 4 distribuiti sul mercato italiano;

l'utilizzo dell'*eye tracking* sta assumendo particolare rilievo come strumento di ausilio comunicativo per i soggetti affetti da gravi patologie degenerative, come la Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che in seguito a traumi o a patologie del sistema neuro muscolare hanno perso il controllo motorio e la stessa capacità di parola, pur rimanendo integra ogni funzione cerebrale;

per i soggetti che si trovano in tale situazione, è, infatti, necessario disporre di un ausilio tecnologico che consenta la manifestazione all'esterno delle capacità intellettive e relazionali, rimaste immutate;

sistemi come quello dell'*eye tracking* riescono, infatti, ad utilizzare i più piccoli movimenti residui e, nei casi più gravi, persino i movimenti oculari di tali soggetti, favorendone un contatto relazionale con il mondo esterno;

migliaia sono le persone affette da gravi disabilità che potrebbero beneficiare di tali ausili comunicativi, con conseguente significativo miglioramento della qualità della propria vita;

la libertà di manifestazione del pensiero rappresenta un diritto fondamentale per la persona umana e un'importante conquista di civiltà, che deve essere garantita, con le tecnologie disponibili, anche alle persone affette da patologie croniche;

sotto il profilo tecnico, i comunicatori oculari rappresentano veri e propri dispositivi medici, al pari degli altri presidi che quotidianamente accompagnano la vita di un disabile;

l'erogazione di tali dispositivi nell'ambito dell'assistenza domiciliare non avviene, tuttavia, in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; tale differenziazione è imputabile in primo luogo al fatto che la normativa sull'assistenza protesica (decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332) inserisce tra le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale gli ausili per la comunicazione interpersonale, idonei a facilitare o rendere possibile l'espressione verbale, migliorando la comprensibilità dell'eloquio oppure sostituendosi ad esso, i quali, tuttavia, sono tecnologicamente meno sofisticati;

il decreto di revisione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) del 23 aprile 2008, che a causa del riscontro negativo della Corte dei conti non è mai entrato in vigore, prevedeva, per l'assistenza protesica, importanti innovazioni per i portatori di gravi disabilità, grazie all'introduzione di nuovi ausili informatici di comunicazione e di controllo ambientale (tra i quali i comunicatori a sintesi vocale o a *display*, i sensori di comando, i sistemi di riconoscimento vocale);

il 1° agosto 2007 è stato sottoscritto in seno alla Conferenza Stato-Regioni un accordo per l'utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vin-

colate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2007; nell'ambito dei finanziamenti disponibili, sono stati vincolati 10 milioni di euro per l'acquisto di comunicatori per i malati in tetraparesi con perdita della parola. Le risorse sono state ripartite tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente;

il riparto delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale è disciplinato dall'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, che prevede che le regioni elaborino specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia lo stato di realizzazione dei progetti per l'acquisto di comunicatori per i malati in tetraparesi con perdita della parola di cui al citato Accordo Stato-Regioni 1º agosto 2007;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di promuovere la diffusione, nell'ambito dei programmi di assistenza domiciliare e nell'assistenza ospedaliera, residenziale o semi-residenziale, dei comunicatori oculari quali dispositivi atti a consentire la comunicazione dei pazienti affetti da gravi forme di disabilità.

(3-00575)

BAIO, BASSOLI, VILLARI, DI GIROLAMO Leopoldo, BOSONE, BIANCHI, GUSTAVINO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il signor Di Meo, di 54 anni e residente in Abruzzo, da circa 15 anni è affetto da policitemia vera, nota anche come policitemia rubra o malattia di Vaquez-Osler, malattia delle cellule staminali del midollo emopoietico, in conseguenza della quale ha contratto una cirrosi epatica;

da subito ha cominciato una terapia presso il dipartimento di medicina, endocrinologia, metabolismo e geriatria dell'università di Modena e Reggio Emilia, nel quale ha instaurato rapporti di totale fiducia e affidamento con il personale sanitario e in particolar modo con il direttore del dipartimento, il professor Nicola Carulli;

al signor Di Meo è stato consigliato, dallo stesso centro che lo ha in cura, il trapianto del fegato, come soluzione per garantirgli una tempistica e una qualità di vita che altrimenti si ridurrebbero drasticamente rispetto alle già precarie condizioni;

il signor Di Meo, per procedere al trapianto deve essere sottoposto ad un *check up* completo, a seguito del quale la commissione tecnica darà la propria valutazione vincolante all'accesso al trapianto;

per procedere all'inserimento in lista d'attesa presso lo stesso centro trapianti di Modena, il paziente deve essere in possesso di una dichiarazione di impossibilità all'inserimento in lista presso il proprio centro di riferimento, relativo alla residenza dello stesso paziente, così come da circolare dell'assessorato alla sanità della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007;

detta circolare specifica anche che il numero massimo dei pazienti iscritti in lista d'attesa per un trapianto di fegato non deve essere superiore al doppio dei trapianti eseguiti nell'anno precedente;

ad oggi è stata temporaneamente chiusa ai pazienti residenti fuori regione a causa dell'alto numero di iscritti rispetto ai trapianti eseguiti;

da tale provvedimento sono esclusi i soli casi d'urgenza;

considerato che:

il centro trapianti di fegato della regione di riferimento del signor Di Meo non intende sottoscrivere la dichiarazione di impossibilità all'inserimento in lista presso lo stesso, in quanto secondo le condizioni espresse non vi sono i presupposti, e il rapporto di fiducia che il paziente nutre nei confronti del personale sanitario che da 10 anni lo ha in cura non viene menzionato;

il signor Di Meo non rientra prettamente nei criteri di urgenza, tuttavia essi potrebbero sopravvenire in qualsiasi momento, non permettendo di intervenire tempestivamente;

molti pazienti si trovano nella stessa situazione del signor Di Meo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, in armonia con i principi del Servizio sanitario nazionale nel rispetto del federalismo sanitario, che il rapporto di fiducia tra medico e paziente determini e configuri una vera e propria alleanza terapeutica;

se lo stesso Ministro ritenga che 10 anni di cura presso un centro, ancorché fuori dalla propria regione, siano una condizione necessaria e sufficiente per poter accedere alle liste d'attesa dello stesso centro;

cosa il Ministro intenda fare per garantire al signor Di Meo la serenità e il diritto alle cure, rispettando e garantendo il rapporto fiduciario medico-paziente.

(3-00576)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BORNACIN, MENARDI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Giunta provinciale di Savona con deliberazione n. 169 del 29 agosto 2006 ha approvato il protocollo d'intesa definitivo tra la Provincia di Savona e le società: Hydrodata SpA con sede in Torino, Amaie SpA con sede in Sanremo (Imperia) interamente controllata dal comune di Sanremo, Ag.en Granda Srl con sede in Cuneo e partecipata dalla Provincia e dal Comune di Cuneo, alpi liguri sviluppo e turismo srl con sede in Imperia e partecipata dalla Provincia di Imperia, da taluni Comuni e Comunità montane (tra cui quella dell'Alta Vai Tanaro), edison Spa con sede in Milano;

la società Hydrodata, d'intesa con Agengrandia Srl, Amaie SpA, Alpi Liguri sviluppo e turismo Srl ed Edison SpA, avrebbe già sviluppato uno studio afferente l'utilizzazione delle acque dell'Alto Tanaro che scorre a confine di Piemonte e Liguria;

agli interroganti risulta che gli accordi e lo studio siano stati condotti in gran segreto, che le amministrazioni interessate non siano state informate dell'iniziativa, che le notizie abbiano cominciato a trapelare solo dopo un «incontrollato» comunicato stampa della Provincia di Savona del 25 luglio 2008;

l'obiettivo «dichiarato» dell'iniziativa sarebbe quello di migliorare le condizioni di approvvigionamento del servizio idrico integrato, mascherando una portata media a fini potabili di ben 2 metri cubi al secondo in realtà funzionale alla produzione energetica;

tutte le società citate hanno quale oggetto sociale la gestione di impianti energia;

agli interroganti pare verosimile che si voglia surrettiziamente figurare come attività rivolta al soddisfacimento di esigenze primarie quella in realtà tesa a lucrare sul ricco mercato dell'energia;

sarebbe grave il comportamento omertoso e compiacente di eventuali pubblici amministratori coinvolti a vario titolo nell'iniziativa;

l'iniziativa interessa territori sovraregionali e riguarda la competenza del Governo centrale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del progetto;

quali iniziative, considerata l'importanza delle opere da realizzare, intendano sollecitare ai firmatari dell'accordo sottoscritto;

se, considerata la presenza nell'iniziativa di pubbliche amministrazioni e o di società miste o totalmente partecipate dal Pubblico, siano state effettuate verifiche circa la corretta applicazione del nuovo dettato costituzionale e della disciplina della Unione europea in materia di concessioni, di appalti pubblici e di pubblici servizi;

come intendano informare e coinvolgere le popolazioni locali direttamente interessate;

se siano previste opere ed azioni di mitigazione e di perequazione territoriale a scala vasta;

se siano a conoscenza di quali vantaggi e quali svantaggi possano derivare alle popolazioni piemontesi dal progetto in questione, ad avviso degli interroganti, faraonico.

(4-01186)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 17 febbraio 2009 un comunicato della Lega abolizione caccia (LAC) del Veneto informava che «Lo scorso agosto 2008, A.P. una signora di San Fior, comune della provincia di Treviso, in seguito all'inspiegabile morte contemporanea di ben tre dei suoi dodici cani, due maltesi ed un lasha, ha voluto vederci chiaro provvedendo a sottoporre ad autopsia i propri animali e a far fare specifiche analisi chimiche al cibo a loro fornito»;

«Dalle autopsie dei suoi beniamini effettuate dall'Istituto zooprofilattico del Veneto è emerso che gli animali erano stati colpiti da blocchi renali e nefrite»;

«In seguito a questi primi accertamenti la signora ha provveduto a far effettuare degli accertamenti su delle crocchette di una nota azienda lombarda, somministrate ai propri cani, tramite l'Istituto Zooprofilattico di Torino, competente per l'intero Nord Italia dal quale in data di giovedì 12 febbraio scorso sono arrivati i referti analitici»;

«Dai due campioni esaminati è risultata la presenza della melamina per valori rispettivamente pari a 158 milligrammi per quintale e 1.400 milligrammi per quintale, ovvero entrambi superiori al limite massimo consentito pari a 2,5 milligrammi per quintale di mangime»;

in Cina recentemente la melamina è stata la causa della morte di cinque bambini e dell'intossicazione di altri sessantamila, in quanto utilizzata come aggiunta al latte in polvere; negli Usa inoltre questa sostanza ha provocato la morte di centinaia di cani che avevano ingerito mangimi secchi come quelli attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità sanitarie italiane;

il risultato delle analisi sul cibo non lascia dubbi sulle cause della morte dei cani, essendo stati rilevati valori di melamina superiori di addirittura 560 volte il limite massimo consentito dalle vigenti normative sanitarie;

le analisi effettuate da entrambi gli istituti sono state trasmesse all'Unità locali per i servizi sanitari 7 (ULSS 7) che tramite il responsabile del dipartimento di prevenzione, dottor Antonio Brino, ha provveduto a trasmetterle il 13 febbraio 2009 all'assessorato alla sanità della Regione Veneto ed al Ministero della salute;

la LAC, tramite il presidente della sezione Veneto, Andrea Zanoni, ha interpellato il dottor Brino che ha riferito che sono in corso accerta-

menti presso l'azienda lombarda per verificare le cause e l'entità del fenomeno di contaminazione da melamina nei mangimi commercializzati, nonché se, tra l'altro, alcuni degli ingredienti utilizzati fossero stati importati dalla Cina;

nel comunicato la LAC auspica che le autorità competenti rendano pubblico immediatamente il nominativo dell'azienda produttrice di queste crocchette ed il nome del prodotto, provvedendo al loro tempestivo sequestro su scala nazionale per evitare altri possibili avvelenamenti di cani;

in seguito al comunicato, alla LAC sono arrivate «oltre trecento, tra telefonate ed email, di altrettanti possessori di cani che giustamente volevano conoscere il nome dell'azienda incriminata»;

l'associazione avrebbe quindi effettuato richieste formali agli enti competenti «per conoscere il nome dell'azienda che pare non possa essere reso di dominio pubblico sino a quando gli inquirenti non termineranno le ulteriori analisi in corso»;

il responsabile del settore Sanità animale del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 7 avrebbe affermato che la ditta ha già provveduto a rintracciare e ritirare su tutto il territorio nazionale le partite di mangime potenzialmente contaminate;

il 25 febbraio 2009 l'associazione Animalisti italiani, venuta a conoscenza della morte dei cani dovuta all'alimentazione protratta con crocchette contaminate da melamina, tramite il Direttore scientifico Ilaria Ferri, scrive al Sottosegretario Francesca Martini e al Dipartimento di sanità pubblica veterinaria, della nutrizione e sicurezza degli alimenti, esprimendo la preoccupazione che partite di alimenti contaminate con la melamina, rinvenute in particolare in Cina nei mesi scorsi e vietate per l'uso alimentare umano, possano essere state introdotte nella filiera della produzione di cibo per animali;

l'associazione Animalisti italiani chiede inoltre che sia reso noto il nome del prodotto risultato contaminato e che sia avviata una serie di verifiche e controlli a campione su tutti i prodotti destinati al consumo animale per scongiurare che anche altre ditte abbiano utilizzato alimenti contaminati con la melamina;

non è dato sapere se altri animali siano venuti in contatto con il cibo contaminato o siano deceduti in seguito all'assunzione dello stesso, in quanto molto rari sono i cittadini proprietari di cani che chiedono di eseguire l'autopsia sui corpi degli animali dopo la loro morte, o di far analizzare il cibo loro somministrato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare le circostanze citate, e se, riscontrate le stesse, non intenda disporre:

che il prodotto contaminato sia ritirato dal mercato nazionale;

che sia reso noto al pubblico il nome del prodotto e della ditta produttrice, in modo che chi ha nel frattempo acquistato partite dello stesso sia messo in guardia dal rischio di somministrarlo ai propri animali, e possa intraprendere iniziative per ottenere eventuali risarcimenti;

l'avvio o l'intensificazione di verifiche a campione sugli ingredienti e sul contenuto dei mangimi e degli alimenti per animali, anche in considerazione dell'allarme suscitato dalla recente immissione sul mercato internazionale, in particolare in Cina, di partite di alimenti destinate all'uomo, sofisticate con la melamina, che si teme possano essere ora smerciate nella filiera di produzione di cibo per animali.

(4-01187)

PETERLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il 24 febbraio 2009 è stato firmato a Villa Madama, a Roma, dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e dal Presidente francese, Nicolas Sarkozy, l'accordo di cooperazione sull'energia nucleare tra Italia e Francia che dovrebbe portare alla costruzione in Italia di almeno quattro centrali nucleari di terza generazione European Pressurized Water Reactor (Epr) entro il 2020;

l'accordo, inoltre, porta Enel a rafforzare la sua presenza sul territorio francese, con la partecipazione alla costruzione della centrale di Penly in Normandia, e poi a quattro ulteriori centrali Epr oltralpe. «Quando sarà completato l'*iter* legislativo e tecnico in corso per il ritorno del nucleare in Italia – si legge nel comunicato relativo all'accordo – Enel ed Edf si impegnano a sviluppare, costruire e far entrare in esercizio almeno 4 unità di generazione, avendo come riferimento la tecnologia Epr, il cui primo impianto è in costruzione a Flamanville in Normandia e che vede la partecipazione di Enel con una quota del 12,5 per cento»;

una nota del ministro Claudio Scajola precisa che un Comitato esecutivo formato da esponenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero francese dell'ambiente e dell'energia, presieduto dallo stesso on. Scajola e dal ministro francese Jean Louis Borloo, darà concreta attuazione al Protocollo sul nucleare. «Con questo accordo e con le norme del disegno di legge, già approvato alla Camera e ora in discussione al Senato, che istituiscono l'Agenzia di sicurezza nucleare e stabiliscono i criteri per la definizione dei siti ove realizzare le nuove centrali», precisa il Ministro, «il nostro Paese compie un decisivo passo avanti verso la nuova strategia energetica del Paese, che prevede di ricavare dall'energia nucleare il 25 per cento del nostro fabbisogno elettrico»;

dopo 22 anni dal *referendum* del 1987, con il quale gli italiani dissero «no» all'atomo, si riapre la strada del nucleare, col ricorso a una fonte di energia quanto mai controversa. In quella occasione si recò a votare il 65,1 per cento degli italiani con i seguenti risultati: l'80,6 per cento disse no alla costruzione di centrali nucleari in Italia; il 71,9 per cento disse no alla partecipazione dell'Enel (Ente nazionale energia elettrica) a impianti nucleari all'estero; il 79,7 per cento disse no ai contributi per incentivare le centrali nucleari;

i costi di costruzione delle centrali nucleari sono molto alti, dal punto di vista sia economico che sociale, e tale energia continua ad essere

molto pericolosa sia sotto il profilo sia della radioattività che della proliferazione. Il nucleare non eviterà i rischi per la sicurezza energetica del Paese, visto che l'uranio, per le stime delle organizzazioni internazionali, sarà reperibile solo per pochi decenni mentre il suo costo sta crescendo a dismisura. Infatti nel 2000 un chilogrammo di uranio costava 7 dollari mentre oggi ne costa 120;

il presidente di Legambiente definisce «pericoloso e miope» l'accordo tra Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy per la costruzione di quattro centrali nucleari di terza generazione in Italia;

lo «scenario nucleare» è una prospettiva che l'Italia, in piena crisi economica, non può verosimilmente permettersi. I costi della centrale finlandese di Olkiluoto, per esempio, l'unico reattore di terza generazione evoluta in costruzione nel mondo insieme a Flamanville in Francia, sono lievitati quasi del 50 per cento: dai 3,2 miliardi di euro previsti ai 4,5 attuali. Autorizzato nel 2002, il cantiere è partito nel 2005 e dovrebbe chiudersi nel 2012 con tre anni di ritardo rispetto alle previsioni, se questo termine non slitterà ancora in avanti. L'Italia non sarà più dipendente solo dal punto di vista delle fonti energetiche, ma anche da quello tecnologico da un Paese straniero. A pagare, in tutti i sensi, saranno i cittadini-contribuenti, che vedranno lo Stato sostenere con i loro soldi una scelta che li penalizzerà sotto il profilo della dipendenza energetica e tecnologica e non consentirà al nostro Paese, ancora per decenni, di attrezzarsi davvero per la lotta contro l'anidride carbonica e i cambiamenti del clima, investendo sulle due ricette individuate a livello mondiale, dagli Usa all'Europa, cioè l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;

l'Italia, inoltre, non possiede riserve di uranio, per lo più concentrate in Australia e Kazakistan, e comunque tali riserve sono appena sufficienti ad alimentare gli attuali 440 reattori per 40-50 anni. Quindi, le nuove centrali annunciate avrebbero problemi di alimentazione e arriverebbero tardi, come dimostra la vicenda dell'Epr in Finlandia;

il nucleare in Italia ha anche problemi enormi di localizzazione, essendo un territorio fortemente sismico, pervaso da problemi di dissesto idrogeologico e con spazi fluviali ancora più ridotti e prosciugati per buona parte dell'anno, fenomeno che oltretutto aumenterà con l'acutizzarsi dei cambiamenti climatici;

un ritorno al nucleare è scientificamente inconsistente, molto costoso e contraddice gli impegni europei e il *referendum* popolare del 1987. In questo modo l'Italia per oltre un decennio continuerà a violare il protocollo di Kyoto e finirà con il pagare multe salatissime;

il nucleare, inoltre, non serve a ridurre i consumi di petrolio, visto che il petrolio oggi è utilizzato soprattutto nei trasporti e negli usi civili, e pochissimo per produrre elettricità. Non serve per combattere i cambiamenti climatici, che si combattono puntando su soluzioni immediate e molto meno costose come l'efficienza energetica e le fonti pulite a cominciare dal solare,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda riflettere sugli accordi intrapresi e fare un passo indietro rinunciando alla costruzione in Italia di centrali nucleari;

se non ritenga di dover puntare maggiormente sul risparmio energetico – campi su cui investono tutti gli altri Paesi europei e gli Stati Uniti di Barack Obama – e favorire misure volte a rilanciare il settore delle energie rinnovabili, come pannelli solari, energia eolica, energia termica terrestre, «casa clima», che in Germania e in Italia, nella provincia di Bolzano, sono proficuamente in uso;

come il Governo intenda garantire la sicurezza degli impianti, oltre che dal punto di vista tecnico, anche da possibili attacchi terroristici e militari, visto che impianti nucleari potrebbero essere obiettivi di simili azioni;

nel caso in cui il Governo intenda insistere sul nucleare, quali misure preveda di adottare per limitare i rischi che possono derivare dalla produzione e dallo smaltimento delle scorie dell'energia atomica, visto che l'Italia ha addirittura difficoltà a smaltire i rifiuti ordinari;

se non ritenga di violare gravemente il verdetto popolare – che dopo la tragedia di Chernobyl – si era espresso in un *referendum* contro la costruzione di reattori nucleari;

se non ritenga inoltre ingiusto, oltre che poco etico, lasciare alle future generazioni un'ipoteca così grave.

(4-01188)

BOLDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il tema dei collegamenti stradali fra comuni è di grande importanza per la vita dei cittadini e per gli spostamenti di lavoro;

spesso le cronache riportano notizie di smottamenti, alluvioni con conseguenti chiusure di strade inagibili, con grande disagio per gli abitanti;

le frazioni di Gnocchetto e Santo Criste, nel territorio di Ovada e Belforte Monferrato (in provincia di Alessandria), erano collegate da un ponte in ferro costruito dal Genio civile che consentiva il traffico di pedoni e di veicoli. Il 21 settembre 2003 un sopralluogo dei Vigili del fuoco accertava alcune oscillazioni anomale e veniva perciò decisa, con ordinanza del Sindaco di Ovada, la chiusura del suddetto ponte;

a seguito di ciò, veniva accertato che il ponte non poteva essere ristrutturato, quindi gli enti coinvolti (Comuni di Ovada e Belforte, Provincia di Alessandria, società Autostrade e società Autogrill) stabilivano che un nuovo ponte doveva essere edificato 500 metri più a nord, in modo da collegare la strada provinciale del Turchino con l'area dello Stura;

attualmente i cittadini della frazione di Gnocchetto di Ovada possono recarsi da una sponda all'altra solo attraversando un guado che spesso non è transitabile a causa delle piene e delle abbondanti nevicate, eventi che si verificano ogni inverno. Tutto ciò sta generando numerosi

incidenti: alcune persone sono state travolte dalle acque del torrente e, purtroppo, nel 2008 due ragazzi sono morti proprio nell'attraversare il guado;

considerato che il Sindaco di Ovada afferma che il progetto per il nuovo ponte è già stato approvato dai Consigli comunali di Ovada e Belforte, ma deve essere ancora firmato da Autostrade e Autogrill, e sarebbe questo il motivo per il quale l'amministrazione provinciale non ha ancora avviato la procedura per l'appalto,

l'interrogante chiede di sapere quali siano state le problematiche che, dal 2005, hanno impedito l'inizio dei lavori e, altresì, se esista la reale possibilità di rendere al più presto esecutivo il progetto, coinvolgendo gli enti e le società interessate alla realizzazione del ponte entro il 2009.

(4-01189)

GRAMAZIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il quotidiano «Il Tempo» di mercoledì 25 febbraio 2009 riporta un ampio servizio a firma del giornalista Maurizio Piccirilli sull'incontro tra i Ministri degli esteri di Italia e Romania che, come risulta dal detto articolo, è stato freddo e senza alcun risultato per quanto riguarda la volontà del Governo italiano affinché chi delinque in Romania non arrivi in Italia;

il ministro degli esteri di Romania, Cristian Diaconescu ha dichiarato: «Non prenderemo assolutamente nessuna misura che limiti il diritto alla libera circolazione dei cittadini romeni anche in Europa e in Italia. Al contrario, il Ministro Diaconescu si è dichiarato «preoccupato per la sicurezza della comunità romena in Italia». Il Ministro Frattini ha ribadito che non si può «generalizzare su un'intera comunità»,

si chiede di sapere, dal momento che il quotidiano «Il Tempo» titola: «Dietro i sorrisi è lite tra Frattini e Diaconescu» nel richiamato servizio, quali siano le novità positive emerse dall'incontro e quali iniziative sul piano della sicurezza e della giustizia siano state controfirmate dai Ministri degli esteri di Italia e Romania.

(4-01190)

CAMBER, SARO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il collegamento aereo tra l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari e Milano Linate è stato eliminato nel 2000, con l'inaugurazione dell'*hub* di Malpensa ed il conseguente trasferimento dei collegamenti sul nuovo aeroporto come previsto da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1999 e da un successivo atto del Ministro dei trasporti del 2000;

tale trasferimento ha penalizzato tutta l'utenza del Nord-Est che si reca nel capoluogo lombardo per motivi di lavoro e non sbarca a Malpensa per usufruire di una delle coincidenze internazionali ed intercontinentali;

nonostante le numerose proteste e richieste di ritorno al collegamento su Linate, espresse a tutti i livelli (politici, economici ed istituzionali della Regione), tali istanze non hanno trovato accoglimento;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in un incontro con il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia avvenuto il 13 novembre 2008, aveva assicurato il proprio sostegno per il ripristino del volo tra Milano Linate e Ronchi dei Legionari, non appena l'accordo con la Compagnia aerea italiana (CAI) fosse stato definito e reso operativo;

su Linate risulta esservi una disponibilità complessiva di 43 *slot* giornalieri, ma la loro assegnazione non è stata ancora definita;

alcune compagnie hanno espresso il loro interesse ad acquisire uno *slot* su Linate sul quale operare il collegamento da e per Ronchi dei Legionari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi che fino ad ora hanno impedito di attribuire ad una compagnia aerea uno *slot* per attivare il collegamento dal Friuli-Venezia Giulia a Linate e viceversa;

quali iniziative, ed in quali tempi, il Ministero intenda adottare per riattivare il collegamento aereo fra l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia e lo scalo milanese di Linate.

(4-01191)

CAMBER, SARO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

sin dal gennaio 2007 si discute sull'opportunità per l'Italia di partecipare, attraverso l'ENEL, al progetto di raddoppio della centrale nucleare di Krsko, in Slovenia, distante in linea d'aria 130 chilometri da Trieste, assunta più volte alla ribalta per numerosi e non meglio definiti «guasti tecnici» che ne hanno bloccato periodicamente l'attività: l'ultimo di cui si sia a conoscenza è avvenuto il 4 giugno del 2008, quando una fuoriuscita dal sistema di raffreddamento dell'impianto atomico sloveno aveva generato un'allerta a livello di Unione europea;

l'interesse dell'Italia è motivato dalla necessità di trovare risorse energetiche alternative la cui realizzazione presenta gravi problemi ambientali e tecnici peraltro di grande impatto economico coinvolgenti comunque, per ovvie ragioni anche geografiche, gli Stati confinanti che, se devono condividere una situazione di estrema delicatezza hanno, parallelamente, pieno titolo a condividere le soluzioni tecnicamente più tuzioristiche nonché le ricadute per quanto di positivo determinato;

la Slovenia sembra aver accolto con freddezza le proposte italiane, in quanto il governo di Lubiana sembra voler procedere senza *partner* in questa opera così da capitalizzare al massimo il notevole investimento economico necessario;

in occasione dell'incidente del giugno 2008, le associazioni ambientaliste avevano denunciato il fatto che in caso di un'incidente nucleare in prossimità dei confini nazionali, con conseguente *fall-out*, i cittadini italiani non avrebbero alcuna possibilità di difesa;

successivamente è stata predisposta una bozza di protocollo bilaterale fra Italia e Slovenia per le emergenze nucleari a Krsko che attende l'avvallo del Governo sloveno e che prevede tre punti cardine: la pronta notifica a Roma in parallelo con i canali internazionali, l'unificazione del linguaggio per evitare interpretazioni diverse, e lo scambio di informazioni in tempo reale sull'attività nucleare;

questo protocollo, peraltro, non prevede la possibilità per i tecnici italiani di effettuare ispezioni nella centrale di Krsko, sebbene tale possibilità sia prevista dal protocollo sulla sicurezza nucleare dell'Unione europea cui la Slovenia aderisce,

si chiede di sapere:

quale sia, al di là delle notizie periodicamente apparse sulla stampa, l'effettiva posizione del Governo sloveno in relazione alle proposte italiane di *partnership* nel raddoppio della centrale nucleare di Krsko e nel conseguente comune sfruttamento dell'energia ivi prodotta: poiché gli Stati confinanti, se devono condividere una situazione di estrema delicatezza hanno, parallelamente, pieno titolo a condividere le soluzioni tecnicamente più tuzioristiche nonché le ricadute per quanto di positivo determinato;

quali iniziative siano state assunte nei confronti del Governo sloveno per giungere alla firma del protocollo bilaterale citato in premessa e soprattutto se siano state adeguatamente richiamate le misure tuzioristiche d'ordine tecnico e di controllo coinvolgenti lo Stato italiano con particolare riferimento a quanto specificatamente inerente la realtà di Trieste e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

comunque, se e in che misura si disponga di congrue informazioni, quali siano e da quali fonti provengano, sull'attuale stato di funzionamento della centrale tali da garantire l'incolumità dei cittadini italiani residenti nelle regioni limitrofe, *in primis* nel Friuli-Venezia Giulia:

di quali informazioni di ordine tecnico, e quindi tuzioristico, il Governo disponga in relazione al prospettato progetto di raddoppio della centrale nucleare di Krsko.

(4-01192)

DE FEO, SIBILIA, SARRO, CALABRÒ, LAURO, CONTINI, PARAVIA, CORONELLA, COMPAGNA, NESSA, POSSA, LICASTRO SCARDINO, ASCIUTTI, VALDITARA, ESPOSITO, VETRELLA, AMORUSO, VIESPOLI, PONTONE, IZZO, GIULIANO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'impianto urbano dell'antica Abellinum, ubicato sul pianoro detto «Civita», fino ad oggi risparmiato dall'espansione edilizia, pur trovandosi nel pieno centro urbano della moderna Atripalda, è racchiuso nel circuito delle mura costruite in *opus reticulatum* e si estende per un'ampiezza di circa 25 ettari. Assi stradali ortogonali, come è normale nelle città romane, delimitano differenti settori della città individuati dalla ricerca archeologica, e parzialmente messi in luce;

il carattere monumentale degli edifici è dimostrato non solo dall'importanza delle strutture emerse ma anche da una serie di ritrovamenti di spicco conservati al Museo provinciale irpino di Avellino, tra i quali l'ara di marmo pario, con scena di un sacrificio, officiato per Cesare e Ottaviano Augusto;

l'area interessata dai complessi a carattere pubblico, il foro e le terme, occupa la zona centro-occidentale della Civita: si tratta di zone visitabili ed aperte al pubblico, ed il sito è presidiato dal servizio di custodia della Soprintendenza Archeologica di Salerno ed Avellino, che organizza visite guidate con proprio personale. Una *domus*, ricca casa patrizia, in *opus reticulatum*, occupa un intero isolato con atrio e peristilio di tipo pompeiano e splendido apparato decorativo, costituito da pavimenti a mosaico, colonne decorate a stucco e affreschi di terzo stile;

gli scavi archeologici sono iniziati oltre 20 anni fa, ed attualmente sono in corso progetti di valorizzazione. Il progetto del «Parco archeologico di Antica Abellinum» è stato finanziato dalla Regione Campania nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma-accordo di programma quadro «Infrastrutture per i Sistemi Urbani. 3° Protocollo» per un importo di 3.944.514 euro, assieme ad altri interventi finanziati con fondi comunitari per altri 6 milioni di euro;

nel 1998 la Soprintendenza ha proceduto con decreto di esproprio nei confronti dei proprietari (signori Dello Iacono) al fine di poter garantire la fruizione pubblica della zona, che era stata già resa visitabile e che, dal quel momento, è stata sempre aperta ai visitatori. Nel luglio 2009, è stata stilata una convenzione tra la Direzione regionale della Campania, il Comune di Atripalda e la II Università di Napoli per il potenziamento della valorizzazione dell'area, consentendo anche opportunità di impiego per i giovani laureati;

dal 1998 gli ex proprietari Dello Iacono hanno avviato un complesso contenzioso, culminato nella sentenza pronunciata dal TAR di Salerno, I sezione, n. 393/08, con la quale è stato disposto l'annullamento degli atti della procedura ablatoria ma non la retrocessione delle aree. Si è appreso che, presubilmente in sede di esecuzione del giudicato sarebbe imminente l'insediamento di un Commissario *ad acta* chiamato ad garantire l'esecuzione della pronuncia ed delle pretese dei ricorrenti ai quali, peraltro, risultano già liquidati gli importi dell'indennità contemplate dalla legge;

si rende, quindi, necessario un intervento coordinato tra Soprintendenza e Avvocatura dello Stato per assicurare il mantenimento del regime vincolistico sull'area e la continuazione dei progetti di realizzazione del parco archeologico che puntano a rendere fruibili e conoscibili significative emergenze archeologiche,

si chiede di sapere quali incisivi e determinanti provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare non solo per evitare la perdita del Parco archeologico dell'Antica Abellinum e le nefande con-

sequenze che deriverebbero, ma anche per appurare se la complessa vicenda che vede il Ministero soccombere dinanzi alla magistratura amministrativa, si sia svolta attraverso un trasparente e obiettivo *iter* procedurale.

(4-01193)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00575, dei senatori Boldi ed altri, sui comunicatori oculari per i malati in tetraparesi.

